CAMERA DEI DEPUTATI

129. **MARTEDÌ 20 GIUGNO 2023**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (II e XII)	»	4
Commissioni Riunite (III e IV)	»	14
Commissioni Riunite (VII e XI)	»	15
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	23
Giustizia (II)	»	29
Affari esteri e comunitari (III)	»	34
Difesa (IV)	»	48
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	49
Finanze (VI)	»	62
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	91
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	107
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	110
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	113
Affari sociali (XII)	»	119
Agricoltura (XIII)	»	120
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	151

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Italia Viva - Renew Europe: A-IV-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa: Misto-+E.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . *Pag.* 160
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica . » 175

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 176

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AVVERTENZA 3

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1194 Governo).

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori (T.U. C. 536 e abb.).

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 336 Donzelli *(Esame e rinvio)* 4

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio *(Seguito dell'esame e rinvio)* 6

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 12

SEDE REFERENTE

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 13.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ».
C. 336 Donzelli.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Ciro MASCHIO *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla riunione della Giunta per il regolamento.

Dà quindi la parola alle relatrici, deputate La Porta per la II Commissione e Loizzo per la XII Commissione, per lo svolgimento della relazione.

Chiara LA PORTA (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, deputata Loizzo, fa presente che la proposta di legge in oggetto è volta a rinnovare la costituzione della Commissione avvenuta nella passata legislatura con la legge 8 marzo 2019, n. 21, per un anno – termine prorogato dapprima al 31 dicembre 2021 e, quindi, al 1° ottobre 2022, rispettivamente dalle leggi nn. 21 e 225 del 2021. Ricorda inoltre che nella scorsa legislatura sulla proposta della Presidente della Commissione d'inchiesta, integrata sulla base della discussione svoltasi, non è stato raggiunto il numero legale nelle sedute del 7, 13 e 28 settembre 2022. Pertanto, la Commissione non ha approvato la relazione conclusiva.

Quanto alla proposta in esame, composta da 8 articoli, segnala che l'articolo 1 prevede l'istituzione della citata Commissione, con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della predetta comunità e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.

L'articolo 2 dettaglia i compiti della Commissione. Nel dettaglio, ai sensi del comma 1 la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione sino ad oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale « Il Forteto », anche successivamente a provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità.

Secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, al fine di evitare che si ripropongano simili casi nonché di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei princìpi di tutela delle vittime di illegalità, la Commissione è chiamata a formulare proposte in ordine all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale e al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che ne facciano parte quindici senatori e quindici deputati (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento), che devono dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 4, comma 1, reca la consueta clausola relativa al parallelismo tra i poteri e i limiti della Commissione con quelli dell'autorità giudiziaria e prevede che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza trovano applicazione gli articoli 366 (*Rifiuto di uffici legalmente dovuti*) e 372 (*Falsa testimonianza*) del codice penale.

Il comma 2 dell'articolo in commento dispone che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti, e che quindi per il segreto di Stato si applichi quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e dall'articolo 203 del codice di procedura penale. È prevista inoltre, al comma 3, la possibilità per la Commissione di richiedere, sulle materie attinenti alle finalità del provvedimento, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale (*Obbligo del segreto*), copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l'autorità giudiziaria l'obbligo di trasmettere senza ritardo gli atti richiesti.

Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione può essere, motivatamente, opposto all'autorità giudiziaria (comma 4).

Ai sensi del comma 5, la Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità del provvedimento in esame.

Inoltre, spetta alla Commissione, ai sensi del comma 6, stabilire quali atti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. È sempre opponibile (comma 7) il segreto tra difensore e parte processuale.

La Commissione può inoltre richiedere, nelle materie attinenti alle finalità del provvedimento in esame, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi

a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8) e acquisisce gli atti prodotti dalla omologa Commissione d'inchiesta della precedente legislatura (comma 9).

Il comma 10 – riproducendo una norma già presente nella citata legge n. 21 del 2019, ma non presente in altri atti istitutivi di Commissioni di inchiesta approvati o in corso di esame in questa legislatura – prevede che il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti sia sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale *(Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità)*.

Nell'espletamento di tali attività la Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

Con riferimento all'organizzazione dei lavori, l'articolo 5 demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza. Si stabilisce poi la pubblicità delle sedute della Commissione, salvo che venga disposto diversamente, e viene fissato nel limite annuo massimo di 100 mila euro le spese per il funzionamento della Commissione, che sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.

Viene previsto dall'articolo 6, come di consueto, il vincolo del segreto, sanzionato, salvo che il fatto costituisca più grave reato, penalmente (ai sensi dell'articolo 326 del codice penale), per i membri la Commissione, i funzionari e tutti i soggetti che, per ragioni d'ufficio o di servizio, ne vengono a conoscenza; analogamente, è sanzionata la diffusione anche parziale di tali atti e documenti.

La Commissione è chiamata a completare i propri lavori entro quarantotto mesi dalla sua costituzione e a presentare alle Camere, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, la relazione conclusiva della sua attività di indagine (articolo 7).

L'articolo 8, infine, dispone in merito all'entrata in vigore della legge, che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciro MASCHIO *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 1.50 e 1.51 e che, pertanto, le proposte emendative oggetto di esame sono 45.

Dà quindi la parola ai relatori, deputati Dondi e Dori per la II Commissione e deputati Matone e Ciani per la XII Commissione, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative presentate.

Avverte altresì che l'emendamento Zanella 3.14 è stato ritirato dalla presentatrice.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, precisa preliminarmente che esprimerà il parere sulle proposte emendative anche a nome degli altri relatori i quali interverranno espressamente per specificare eventuali divergenze. Precisa inol-

tre che, nei casi di invito al ritiro di proposte emendative, il parere è da considerarsi contrario qualora tale invito non venga accolto dai rispettivi presentatori.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento D'Orso 1.1, esprime parere favorevole sull'emendamento Bonetti 1.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.50 dei relatori.

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Varchi 1.3 e Bonetti 1.4, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.51 dei relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento Girelli 1.5 nonché sugli identici emendamenti Furfaro 1.6 e Bisa 1.7.

Invita altresì i presentatori al ritiro degli emendamenti D'Orso 1.8 e Bonetti 1.9 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bonetti 1.10 nonché sugli identici emendamenti Furfaro 1.12 e Bisa 1.13. Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti Di Lauro 1.14, D'Orso 1.15, Bonetti 1.16, Di Lauro 1.17, Bonetti 1.18, D'Orso 1.19 e Bonetti 1.20 e 1.21.

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Di Lauro 1.22. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Di Lauro 1.23 e 1.24 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Furfaro 1.25.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bonetti 2.1 e D'Orso 2.5 nonché sull'emendamento Varchi 2.6, a condizione che quest'ultimo venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*. Invita quindi i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bonetti 2.02.

In relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti D'Orso 3.1 e 3.2, Ciancitto 3.3 e Zanella 3.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Varchi 3.5. Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti Zanella 3.6 e 3.7, Bonetti 3.8, Zanella 3.10 e D'Orso 3.11 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Varchi 3.12, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato)*.

Invita, infine, i presentatori al ritiro degli emendamenti Bonetti 3.13 e D'Orso 3.15 e dell'articolo aggiuntivo Girelli 3.01.

Paolo CIANI (PD-IDP), *relatore per la XII Commissione*, in difformità dai pareri illustrati dalla relatrice Dondi, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bonetti 1.9 e 1.20, Di Lauro 1.24, Zanella 3.4 e 3.6 nonché sull'articolo aggiuntivo Girelli 3.01.

Devis DORI (AVS) *relatore per la II Commissione*, in difformità dai pareri illustrati dalla relatrice Dondi, si rimette alle Commissioni riguardo agli emendamenti D'Orso 3.2, Zanella 3.4, 3.6, 3.7 e 3.10.

Il viceministro Francesco Paolo SISTO esprime parere conforme a quelli espressi dalla relatrice Dondi e parere favorevole sugli emendamenti 1.50 e 1.51 dei relatori.

Valentina D'ORSO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1, con il quale il Movimento 5 Stelle intende rendere più esplicito il significato del testo in esame che, per come è formulato attualmente, sembra voler assicurare l'attuazione di interventi di carattere formativo ed educativo nei confronti dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale e non tramite il loro coinvolgimento, come invece chiarisce l'emendamento in discussione.

Chiede quindi di poter accantonare la proposta in esame, al fine di un'eventuale rivalutazione del parere espresso.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, conferma l'invito al ritiro della proposta emendativa in esame, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 1.1. Approvano, quindi, l'emendamento Bonetti 1.2 *(vedi allegato)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sull'emenda-

mento 1.50 dei relatori, in quanto tale proposta emendativa interviene su una parte del testo che a suo avviso sarebbe stato utile mantenere.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.50 dei relatori *(vedi allegato)*.

Ugo CAPPELLACCI avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.50 dei relatori, risulta precluso l'emendamento Varchi 1.3, che pertanto non sarà posto in votazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bonetti 1.4. Approvano quindi, con distinte votazioni, l'emendamento 1.51 dei relatori nonché l'emendamento Girelli 1.5 e gli identici emendamenti Furfaro 1.6 e Bisa 1.7 *(vedi allegato)*.

Respingono altresì, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Orso 1.8 e Bonetti 1.9; approvano quindi, con distinte votazioni, l'emendamento Bonetti 1.10 e gli identici emendamenti Furfaro 1.12 e Bisa 1.13 *(vedi allegato)*. Le Commissioni respingono, inoltre, l'emendamento Di Lauro 1.14.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.15, che estende la partecipazione ai corsi di formazione in materia di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a tutti i docenti e non soltanto ai referenti scolastici.

Sottolinea come il Movimento 5 Stelle ritenga particolarmente qualificante tale proposta.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Orso 1.15 e Bonetti 1.16.

Carmen DI LAURO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.17, di cui è prima firmataria, precisa che con esso si propone di dare un segnale concreto attraverso lo stanziamento di risorse per assicurare il sostegno psicologico agli studenti, rispondendo in tal modo a un'esigenza fortemente sentita dalle giovani generazioni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Lauro 1.17 e Bonetti 1.18.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede che i relatori e il rappresentante del Governo svolgano un supplemento di riflessione sull'emendamento a sua prima firma 1.19, che prevede l'istituzione di un servizio di coordinamento pedagogico.

Sottolinea come, a seguito dell'assegnazione del provvedimento in questa legislatura alle Commissioni II e XII, sia stato possibile affrontare profili che nella precedente legislatura non erano stati presi in considerazione. Per tale ragione, nel corso delle audizioni sono intervenute anche associazioni di pedagogisti che hanno evidenziato l'importanza di introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado un servizio di coordinamento pedagogico.

Richiamando anche l'impegno che il suo gruppo ha profuso in Commissione Cultura per la valorizzazione dei pedagogisti, ritiene che prevedere l'inserimento di tali figure anche in ambito scolastico sia una scelta di coerenza e sottolinea come l'istituzione di un servizio di supporto pedagogico coadiuverebbe il corpo docente.

Precisa quindi che il testo dell'emendamento in discussione riproduce, con riferimento al coordinamento pedagogico, il testo dell'articolo 4-*bis*, in materia di sostegno psicologico agli studenti, che la lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato intende introdurre nella legge n. 71 del 2017.

Rammenta che nella scorsa legislatura, il predetto articolo 4-*bis* era stato inserito nella proposta di legge C. 1524 direttamente in Assemblea, a seguito dell'approvazione di un emendamento dell'onorevole Bellucci, superando anche il vaglio della Ragioneria per quanto attiene alla copertura finanziaria della disposizione. Ritiene pertanto che non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della proposta emendativa.

Invita quindi i colleghi della maggioranza ad essere coerenti nelle loro decisioni e si dichiara disponibile a ritirare le ulteriori proposte emendative presentate dal suo gruppo sul tema qualora la pre-

sente proposta venisse approvata, sottolineando come ciò rappresenterebbe un segnale di vicinanza a una particolare categoria professionale, al mondo della scuola e a tutto il corpo docente.

Maria Carolina VARCHI (FDI) evidenzia come Fratelli d'Italia abbia dimostrato, nel corso di tre legislature, di essere un legislatore sempre coerente con sé stesso.

Rammenta inoltre di essere la prima firmataria di una proposta di legge, attualmente all'esame dell'Assemblea, che mira a conferire il pieno riconoscimento alla figura professionale dei pedagogisti.

Per tale ragione, chiede di sottoscrivere la proposta emendativa D'Orso 1.19 e che la stessa sia accantonata al fine di effettuare un'ulteriore riflessione per valutare se accoglierla nella sua formulazione originaria o se prevederne una nuova, che accorpi il servizio di coordinamento pedagogico a quello psicologico già previsto dal testo unificato in esame.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome degli altri relatori, propone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 1.19.

Le Commissioni concordano sulla proposta di accantonamento dell'emendamento D'Orso 1.19.

Paolo CIANI (PD-IDP), *relatore per la XII Commissione*, ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento Bonetti 1.20, ritenendo utile precisare espressamente che le disposizioni in oggetto devono trovare applicazione anche nei confronti di studenti maggiorenni.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonetti 1.20 e 1.21; approvano quindi l'emendamento Di Lauro 1.22 *(vedi allegato)*.

Carmen DI LAURO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.23, segnalando che occorre assicurare il coinvolgimento di tutto il personale educativo interessato per coadiuvare le decisioni del dirigente scolastico in materia di segnalazioni di gravi casi di bullismo alle autorità competenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Di Lauro 1.23 e 1.24. Approvano quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Furfaro 1.25, Bonetti 2.1 e D'Orso 2.5 *(vedi allegato)*.

Maria Carolina VARCHI (FDI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 2.6 proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Varchi 2.6 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*.

Naike GRUPPIONI (A-IV-RE), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bonetti 2.02, di cui è cofirmataria, segnala che esso è volto in primo luogo di intervenire in maniera corretta dal punto di vista della tecnica normativa per modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998. Inoltre, per quanto riguarda il suo contenuto, sottolinea che si propone di circoscrivere l'utilizzo durante l'orario scolastico degli strumenti informatici dei singoli studenti alle sole attività didattiche per i quali siano autorizzati. Chiede pertanto l'accantonamento di tale proposta emendativa.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, anche a nome degli altri relatori, conferma l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bonetti 2.02.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bonetti 2.02.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.1, evidenzia che tale proposta emendativa ripropone, sotto forma di principio di delega, quanto già proposto dall'emendamento a sua firma 1.19 e si richiama pertanto alle considerazioni già espresse in proposito, auspicando l'istituzione del servizio di coordinamento pedagogico.

Evidenzia inoltre come alcune delle disposizioni di delega contenute nel testo

unificato in discussione determineranno necessariamente dei costi: si riferisce, a titolo esemplificativo, alla predisposizione di piattaforme di formazione e di monitoraggio destinate alle scuole e al potenziamento del servizio per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo mediante il numero pubblico « Emergenza infanzia 114 ».

Sottolinea quindi che per assicurare la necessaria copertura al principio di delega introdotto dalla proposta emendativa in esame, il suo gruppo ha proposto, conseguentemente, di modificare la lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unificato.

In proposito, ritiene che non vi saranno difficoltà a reperire le necessarie risorse per incrementare tale Fondo, eventualmente anche con la prossima legge di bilancio.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome degli altri relatori, propone l'accantonamento degli emendamenti D'Orso 3.1 e 3.2, in quanto il loro contenuto è collegato a quello dell'emendamento D'Orso 1.19, precedentemente accantonato.

Le Commissioni acconsentono alla proposta di accantonamento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciancitto 3.3 è stato ritirato dai presentatori.

Paolo CIANI (PD-IDP), *relatore per la XII Commissione*, ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento Zanella 3.4, ritenendo opportuno prevedere in maniera specifica che gli abusi su animali rientrino tra i comportamenti da monitorare.

Luana ZANELLA (AVS) ringrazia i relatori Ciani e Dori per aver compreso le ragioni alla base della presentazione del proprio emendamento 3.4, sottolineando che la proposta emendativa appare in linea con le recenti modifiche apportate all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli animali.

Devis DORI, (AVS), *relatore per la II Commissione*, sottolinea come le disposizioni previste dagli emendamenti Zanella 3.4 e 3.6 siano coerenti con la previsione dell'articolo 2 relativa alle condotte aggressive sugli animali.

Rileva inoltre che studi scientifici dimostrano una correlazione tra coloro che commettono violenza da adulti sulle persone e coloro che in giovane età hanno avuto atteggiamenti violenti nei confronti degli animali. Evidenzia tuttavia che tale argomento è oggetto anche di un altro provvedimento all'esame della Commissione Giustizia, ribadendo che l'articolo 2 del testo unificato in discussione rappresenta comunque un primo punto fermo sulla materia.

Carmen DI LAURO (M5S) sottoscrive a nome di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle appartenenti alle due Commissioni gli emendamenti Zanella 3.4 e 3.6, condividendone le finalità.

Simonetta MATONE (LEGA) *relatrice per la XII Commissione*, precisa che vi è la piena consapevolezza da parte di tutti relatori della gravità degli abusi compiuti sugli animali e che per proprio per questo occorre intervenire con una normativa specifica ed esaustiva e non con interventi parziali.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zanella 3.4. Approvano l'emendamento Varchi 3.5 *(vedi allegato)*; respingono quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 3.6 e 3.7, Bonetti 3.8 e Zanella 3.10.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.11, sottolinea come il contenuto dello stesso sia sovrapponibile a quello della proposta emendativa Zanella 3.10 sulla quale il suo gruppo ha votato a favore.

Precisa che la finalità del proprio emendamento è quella di recepire una *best practice* già avviata dalla prefettura di Catania, che coinvolge in un tavolo di coordinamento tutte le istituzioni legate alla crescita

dei giovani. L'estensione a tutto il territorio nazionale di un'esperienza positiva dovrebbe essere a suo avviso un compito del legislatore e sottolinea come, da siciliana, non può che essere orgogliosa di sostenere il recepimento in tutto il Paese di una prassi fruttuosa per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo che ha avuto origine in Sicilia.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 3. 11.

Maria Carolina VARCHI (FDI) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 3.12.

Le Commissioni approvano l'emendamento Varchi 3.12 *(Nuova formulazione) (vedi allegato)*; respingono quindi l'emendamento Bonetti 3.13.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 3.15, rilevando che lo stesso è conseguenziale all'accoglimento del servizio di coordinamento pedagogico ed è pertanto strettamente legato agli emendamenti a sua prima firma 1.19, 3.1 e 3.2, già accantonati.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, anche a nome degli altri relatori, propone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 3.15 in quanto connesso con le altre proposte emendative precedentemente accantonate.

Le Commissioni concordano sulla proposta di accantonamento dei relatori.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) invita a rivedere il parere espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.01, segnalando che in assenza di un incremento delle risorse finanziarie, che viene previsto con tale proposta emendativa, la normativa che si vuole introdurre rischia di rimanere esclusivamente un buon proposito.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice per la II Commissione*, conferma il parere espresso sull'articolo aggiuntivo Girelli 3.01.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Girelli 3.01.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, essendo terminato l'esame delle proposte emendative presentate, ad eccezione di quelle accantonate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), *numero 1), capoverso comma 1, dopo le parole:* istituzioni scolastiche *inserire le seguenti:* , delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali,.

1.2. Bonetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera a), *numero 2), capoverso comma 1-*bis, *sopprimere le parole da:* anche per ragioni *fino alla fine del capoverso.*

1.50. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), *numero 1), dopo le parole:* Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito *inserire le seguenti:* di concerto con il Ministro delegato per le politiche della famiglia, *e aggiungere, in fine, le parole*: , d'intesa con il Ministro delegato per le politiche della famiglia.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), *numero 2, sostituire la parola:* sessanta *con la seguente:* centottanta.

1.51. I Relatori.

Al comma 1, lettera b), *numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il tavolo tecnico collabora con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

1.5. Girelli, Furfaro, Malavasi, Stumpo.

Al comma 1, lettera b), *dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-*bis*) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, » sono aggiunte le seguenti: « del Consiglio nazionale degli utenti, ».

*** 1.6.** Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

*** 1.7.** Bisa, Bellomo, Morrone, Sudano, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

Al comma 1, lettera b), *numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, le parole:* , gli enti locali, sportivi e del terzo settore.

1.10. Bonetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera b), *numero 4), capoverso comma 5, dopo le parole*: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni *inserire le seguenti:* e il Garante per la protezione dei dati personali.

*** 1.12.** Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

*** 1.13.** Bisa, Bellomo, Morrone, Sudano, Panizzut, Lazzarini, Loizzo.

Al comma 1, lettera e), *numero 1), capoverso comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* o, comunque, *con le seguenti:* e, comunque,.

1.22. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Giuliano.

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

e-bis) all'articolo 7, comma 1:

1) le parole: « 595 e 612 » sono sostituite dalle seguenti: « 595, 612 e 612-*ter* »;

2) dopo la parola: « commessi, » è aggiunta la seguente: « anche ».

1.25. Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 25, comma 1, dopo le parole:* anche in gruppo, *inserire le seguenti:* anche per via telematica,.

2.1. Bonetti, Gruppioni.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 25, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Il progetto di intervento educativo può prevedere, altresì, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e delle altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

2.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, lettera a), *capoverso Art. 25, comma 3, sostituire le parole:* ove possibile *con le seguenti:* , salvo che ciò sia assolutamente impossibile,.

2.6. *(Nuova formulazione).* Varchi.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire le parole da:* il Patto contenga *fino alla fine del numero, con le seguenti:* nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso della rete *internet* e delle comunità virtuali, e sia, altresì, previsto l'impegno, da parte delle famiglie e dell'istituto scolastico, a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

3.5. Varchi.

Al comma 1, lettera g), *aggiungere, in fine, le parole:* nonché le avvertenze a tutela dei minori previste dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022.

3.12. *(Nuova formulazione)* Varchi.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

SOMMARIO

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023. (Doc. XXV, n. 1)

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. (Doc. XXVI, n. 1) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremnago.

La seduta comincia alle 11.

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023. (Doc. XXV, n. 1).

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. (Doc. XXVI, n. 1).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 19 giugno 2023.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è proseguito il dibattito generale sul provvedimento con la presentazione della proposta di relazione per l'Assemblea da parte dei relatori.

Avverte, quindi, che – a seguito di ciò – le Commissioni hanno convenuto di convocare, al termine della seduta odierna, una riunione dell'ufficio di presidenza congiunto per fissare un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative alla relazione di maggioranza, nonché per la presentazione di eventuali proposte alternative a tale relazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 11.10 alle 11.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO 15

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. – Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.
Atto n. 49.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che le Commissioni avviano oggi l'esame dell'atto del Governo n. 49, recante lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Avverte, altresì, che il termine per l'espressione del parere scadrà lunedì 17 luglio prossimo.

Al riguardo segnala che la richiesta di parere non è corredata dalle prescritte intese della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata e che le Commissioni non potranno, pertanto, pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Invita quindi il relatore per la VII Commissione Cultura e il relatore per l'XI Commissione Lavoro ad introdurre il provvedimento in esame.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore per la XI Commissione,* ricorda che le Commissioni VII e XI sono chiamate ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Ricorda, altresì, che il termine per l'adozione del decreto legislativo integrativo e correttivo in esame scade il 1° settembre 2023 e che sullo schema in esame devono ancora essere acquisite le intese previste

dalle discipline di delega (intesa, per una parte dello schema, in sede di Conferenza Stato-regioni; intesa, per un'altra parte dello schema, in sede di Conferenza unificata).

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento si sofferma, in particolare, sulle parti di più stretta attinenza alle competenza della XI Commissione, ovvero sull'articolo 1 dello schema, che reca un complesso di modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il quale, in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha operato una revisione complessiva della disciplina sia in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici sia in materia di lavoro sportivo.

Ricorda, in via preliminare, che il complesso delle norme di cui al citato decreto legislativo n. 36 si applica a decorrere dal 1° luglio 2023, ad eccezione di alcune disposizioni. Le novelle di cui al presente articolo 1 rientrano nella medesima decorrenza del 1° luglio 2023, ad eccezione delle novelle di cui ai commi da 31 a 36; questi ultimi recano modifiche, strettamente tecniche, a norme che trovano applicazione già dal 1° gennaio 2022.

Riguardo al contenuto delle novelle, rileva, in via preliminare, che molte di esse recano precisazioni (o integrazioni) tecniche o meramente terminologiche, relative spesso alle organizzazioni sportive paralimpiche.

Riguardo invece alle novelle di carattere più sostanziale, segnala, in primo luogo, quella di cui al comma 1, lettera *b)*, che specifica che la mancanza di conformità degli statuti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche ai criteri già previsti dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 36 comporta l'impossibilità di iscrizione delle stesse al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; si dispone inoltre che le società ed associazioni in oggetto già esistenti adeguino i propri statuti ai princìpi di cui al Capo I del Titolo II dello stesso decreto legislativo n. 36, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2023.

Evidenzia che la novella di cui alla successiva lettera *c)* introduce il principio che lo svolgimento delle attività statutarie nelle sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche è ammesso a prescindere da quale sia la destinazione urbanistica del locale medesimo.

Il successivo comma 3 riguarda le ipotesi in cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche violino i criteri in base ai quali esse possono esercitare attività diverse rispetto all'attività sportiva dilettantistica. La novella introduce la previsione che il mancato rispetto per due esercizi consecutivi di tali criteri comporta la cancellazione di ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La novella di cui al comma 5 concerne il beneficio fiscale per il soggetto che eroghi contributi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché in favore di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche e di associazioni sportive scolastiche che svolgano attività nei settori giovanili riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva. La novella integra i suddetti termini, introducendo il riferimento ai gruppi sportivi scolastici; si consente, dunque, l'applicazione del beneficio anche con riguardo a gruppi scolastici che svolgano le suddette attività (nei settori giovanili) senza essere costituiti in associazione. Si ricorda che il beneficio fiscale consiste nella qualificazione di diritto del contributo in oggetto, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, come spesa di pubblicità, deducibile dal reddito d'impresa imponibile ai fini delle imposte dirette.

Fa presente che i commi da 9 a 15 recano alcune novelle alle norme sulle attività sportive che prevedono l'impiego di animali. In particolare, il comma 10, in primo luogo, sopprime la condizione che la persona fisica alla quale sia intestato il documento di identificazione dell'animale sia maggiorenne. In secondo luogo, per il trasporto degli animali impiegati in attività sportive, effettuato dal proprietario degli stessi, si esclude l'applicazione degli obblighi posti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298. Si specifica, inoltre, che l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa per i

danni provocati dall'animale (impiegato nelle attività in oggetto) si intende in ogni caso adempiuto qualora il tesseramento dell'animale garantisca tale copertura assicurativa.

Il comma 11 specifica che l'organizzatore dell'evento sportivo (o manifestazione o competizione sportiva) è tenuto alla verifica che i detentori degli animali partecipanti non abbiano riportato una delle condanne (in via definitiva), in sede penale o in sede di ordinamento sportivo, già previste (come preclusione alla partecipazione dell'animale) dalla norma oggetto di novella.

Il comma 12 novella la norma che demanda alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva l'adozione di un regolamento in materia di sanzioni disciplinari per le violazioni delle norme in esame sulle attività sportive con l'impiego di animali, estendendo l'oggetto del medesimo regolamento alla definizione dei criteri di riferimento per l'attuazione delle norme suddette.

Il comma 13 specifica che l'iscrizione del « cavallo atleta » può avvenire anche presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il comma 14 integra la norma sulla visita veterinaria annua di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo, con un rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport per la definizione dei contenuti della visita in oggetto.

Il comma 15 reca alcune modifiche alla norma sulle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o degli specifici percorsi autorizzati. Si introduce il termine di nove mesi dalla decorrenza dell'applicazione delle norme in oggetto per l'adozione – con riferimento alle suddette manifestazioni – del decreto attuativo (già previsto) per la definizione dei requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei « cavalli atleti » e del pubblico e si sopprime la previsione che tale decreto definisca specifiche sanzioni per la violazione delle misure dal medesimo stabilite. Inoltre, il comma 15 inserisce nella rubrica oggetto di novella il riferimento agli animali diversi dagli equidi.

Segnala poi che il comma 16 reca alcune novelle alla disciplina sul lavoratore sportivo. La lettera *a)* concerne la nozione di lavoratore sportivo; in particolare, la novella esclude da tale nozione i soggetti che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale sia rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio debbano essere iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti dai relativi ordini professionali.

La successiva lettera *b)* modifica la disciplina sulle attività sportive dei pubblici dipendenti; la novella: precisa che tali attività possono svolgersi – oltre che nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche – nell'ambito delle organizzazioni sportive ivi menzionate; con riferimento all'ipotesi che l'attività in esame sia svolta dal pubblico dipendente non come volontario, ma come lavoratore sportivo (con corrispettivo), introduce un meccanismo di silenzio-assenso per la richiesta di autorizzazione (già prevista) all'amministrazione di appartenenza; specifica che i premi e le borse di studio previsti dalla normativa in oggetto possono riguardare anche i pubblici dipendenti che svolgono l'attività come volontari (anziché come lavoratori sportivi); esplicita che tali norme sui dipendenti pubblici riguardano anche il personale in servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale.

La lettera *c)* modifica le norme relative ai direttori di gara e agli altri soggetti che sono preposti a garantire – riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze – il regolare svolgimento delle competizioni sportive. In particolare, per i soggetti in esame che operino nel settore dilettantistico, si dispone (capoverso 6-*bis*) che sia sufficiente la comunicazione o designazione da parte dell'organizzazione sportiva competente, senza la necessità di stipulazione di un contratto di lavoro; si prevede, al capoverso 6-*bis* citato,

la possibilità di rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte (ivi comprese quelle svolte nel proprio comune di residenza) nei limiti posti dalla novella di cui al successivo comma 21 e si introduce, al capoverso 6-*ter*, una disciplina specifica sulle comunicazioni ai centri per l'impiego e sull'iscrizione nel libro unico del lavoro.

Rileva, quindi, che il comma 19 modifica le norme sul rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo. Le relative novelle: prevedono l'elevamento da diciotto a ventiquattro ore settimanali (lettera *a)*) della durata massima delle prestazioni oggetto del contratto, prevista nell'ambito dei requisiti in base ai quali il rapporto si presume di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, anziché di lavoro dipendente – resta fermo che nel computo di tali ore è escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive –; chiariscono che gli obblighi inerenti alle comunicazioni inerenti ai rapporti in oggetto ed effettuate mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono a carico – a seconda dei destinatari delle prestazioni – delle società e associazioni sportive dilettantistiche o delle altre organizzazioni sportive inserite dalla lettera *c)*; modificano i termini per l'adozione dei decreti attuativi concernenti gli adempimenti in oggetto e definiscono i criteri temporali per i medesimi adempimenti (lettera *e)*); specificano che, per i rapporti in oggetto costituenti collaborazioni coordinate e continuative, l'iscrizione nel libro unico del lavoro può avvenire anche secondo la modalità ordinaria (lettera *d)*).

Ricorda poi che il comma 20 introduce – con decorrenza dal 1° gennaio 2024 – una disciplina specifica in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti, come atleti paralimpici, in determinati livelli tecnico-agonistici di discipline e specialità riconosciute dal CIP (Comitato italiano paralimpico). Si prevede il diritto ad assenze retribuite dal lavoro, con il rimborso, a carico del CIP e in favore del datore di lavoro, della relativa quota di trattamento retributivo (ivi compresa la contribuzione previdenziale); tale rimborso è ammesso a valere sulle dotazioni economiche del CIP, fino ad un massimo complessivo di 1 milione di euro.

Il comma 21 modifica la disciplina sui rimborsi delle spese in favore delle prestazioni dei volontari nell'ambito delle società ed associazioni sportive e delle varie organizzazioni istituzionali sportive. Ricorda che la norma vigente esclude in merito remunerazioni, ammettendo esclusivamente il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Rileva quindi che la novella consente anche il rimborso sulla base di un'autocertificazione, purché esso sia di importo inferiore a 150 euro mensili e purché tale forma di rimborso sia ammessa dall'organo sociale competente. Resta fermo che i rimborsi ai volontari non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Il comma 22 prevede che, nell'ambito degli atleti sportivi, il limite minimo di età per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sia pari a quattordici anni, anziché al limite minimo di quindici anni.

I commi 24 e 25 riguardano i controlli sanitari dei lavoratori sportivi. Il comma 24 inserisce il parere della Federazione Medico Sportiva Italiana nell'ambito della procedura di adozione del decreto attuativo in materia. La novella di cui alla lettera *a)* del comma 25 (fermi restando gli obblighi dei controlli definiti dal decreto attuativo summenzionato) esclude l'obbligo della visita del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro (con riferimento ai casi in cui la visita sia prevista dalla relativa disciplina generale) per i lavoratori sportivi che ricevono compensi annui non superiori a cinquemila euro, prevedendo che la stessa visita sia svolta solo su loro richiesta e con oneri a loro carico. La novella di cui alla successiva lettera *b)* prevede che la nomina del responsabile della protezione dei minori sia comunicata all'ente affiliante di

appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione. Ricorda che tale figura di responsabile è prevista dall'articolo 33, comma 6, del citato decreto legislativo n. 36, e successive modificazioni, nell'ambito delle determinazioni che devono essere assunte dal regolamento (del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport) ivi previsto (non ancora emanato).

Il comma 26 modifica la previsione circa l'obbligo assicurativo contro gli infortuni relativo ai lavoratori subordinati sportivi, prevedendo che il premio assicurativo sia determinato, con decreto ministeriale, sulla base dei soli rischi non coperti dalle forme di tutela assicurativa obbligatoria già vigenti e/o con contestuale coordinamento tra le diverse forme di tutela obbligatoria.

Il comma 27 specifica che, con riferimento ai lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la modalità di comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili per il calcolo dei contributi mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è una modalità facoltativa (e non tassativa) rispetto alla modalità ordinaria di adempimento di tale obbligo.

Il comma 28 eleva il limite di importo entro il quale le quote dei compensi per i lavoratori sportivi dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non concorrono alla determinazione della base imponibile dell'IRAP (base costituita dal valore della produzione netta); la novella eleva il limite da 15.000 euro annui a 85.000 euro annui (relativamente a ciascun rapporto di lavoro). La quantificazione dell'onere derivante dalla suddetta novella e la relativa copertura finanziaria sono definite dall'articolo 6, comma 1, del presente schema.

Il comma 29 esclude le attività di carattere amministrativo-gestionale rese nell'ambito di una professione per il cui esercizio i soggetti devono essere iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti dai rispettivi ordini professionali, dall'ambito della disciplina (anche fiscale e previdenziale) relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale con società ed associazioni sportive dilettantistiche e con le organizzazioni sportive istituzionali.

Il comma 37 prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, avente i compiti di analisi, monitoraggio, promozione di iniziative e pubblicazione di un rapporto annuale individuati dal capoverso 1 del medesimo comma. Il successivo capoverso 2 demanda a un decreto ministeriale la determinazione delle disposizioni attuative, ivi comprese quelle inerenti alla composizione dell'Osservatorio, mentre il capoverso 3 reca una norma specifica sullo svolgimento delle riunioni del medesimo. Il capoverso 4 esclude ogni forma di compenso o di rimborso di spese per i componenti dell'Osservatorio.

Marco PERISSA (FDI), *relatore per la VII Commissione*, riferisce che in accordo con il relatore della XI Commissione Lavoro, si soffermerà sulle disposizioni rientranti nei profili d'interesse della VII Commissione Cultura.

L'articolo 2, composto da un unico comma, integra la vigente disciplina concernente il contratto di mandato sportivo, attualmente contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 37 del 2021 (recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo). L'articolo in esame ne novella in particolare il comma 3, al quale aggiunge un nuovo periodo. La disposizione di cui si prevede l'inserimento specifica che, nel caso in cui il contratto di mandato sportivo sia stato stipulato dall'agente sportivo con due soggetti da lui assistiti, lo stesso agente sportivo assiste unicamente il lavoratore sportivo e la società sportiva cessionaria.

L'articolo 3, composto di un unico comma, integra la vigente disciplina relativa ai contenuti necessari del regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2021, recante misure in

materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. L'articolo 3 in esame aggiunge quindi un ulteriore periodo alla lettera *b)* del comma 2, in base al quale il regolamento unico deve prevedere anche l'utilizzo del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo n. 39 del 2021, per la raccolta e gestione dei dati.

L'articolo 4 novella gli articoli 2, 5, 6 e 14 del decreto legislativo n. 39 del 2021 in materia di adempimenti relativi agli organismi sportivi. Le modifiche riguardano principalmente la disciplina del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, anche rispetto al settore paralimpico, sotto il profilo delle modalità d'iscrizione, della documentazione da allegare, dei controlli sull'attività e dell'acquisto della personalità giuridica.

In particolare il comma 1, interviene sulla definizione di « Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche » ai fini del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

L'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, interviene sul comma 1 dell'attuale articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2021, prevedendo che nel Registro siano iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità di Governo delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo gli enti di volta in volta interessati.

La lettera *b)* del comma 2 in esame chiarisce, allineandole, le modalità di riconoscimento in ambito paralimpico.

L'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, sostituisce il comma 1 dell'attuale articolo 6 del decreto legislativo n. 39/2021, intervenendo sulle modalità di iscrizione al Registro e disponendo che la domanda di iscrizione sia inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante, anche paralimpici, che verificano in particolare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze, o in mancanza di un organismo affiliante secondo le modalità stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 11 del presente Capo I. La lettera *b)* mira a integrare la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, includendo altresì l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione o Società sportiva dilettantistica. La lettera *c)* prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, si disciplinino inoltre le modalità di inserimento dei dati dei soggetti direttamente tesserati con le Federazioni sportive italiane, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

La lettera *d)* precisa i contenuti della verifica da svolgere a valle della presentazione della presentazione della domanda di iscrizione, da parte del Dipartimento per lo sport.

La lettera *e)* introduce la previsione secondo cui il Dipartimento per lo sport istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato permanente composto da rappresentanti del CONI e del CIP, oltre che dello stesso Dipartimento per lo sport, nell'ambito del quale si prevede che i rappresentanti del CONI e del CIP attestino la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle Associazioni e Società sportive affiliate a organismi riconosciuti dagli stessi, per quanto di rispettiva competenza. La disposizione consente pertanto al CONI e al CIP la verifica dei dati di coloro che vogliono far parte del « mondo », rispettivamente, olimpico e paralimpico.

La lettera *f)*, nell'ambito della procedura di iscrizione al Registro, prevede un possibile ed eventuale coinvolgimento di CONI e CIP nella procedura di diffida, da parte del Dipartimento per lo sport, in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini previsti.

La lettera *g)* del comma 3 in discussione mira a far sì che alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applichi l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relativo ai controlli sui circoli privati e che comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello su corrispettivi, quote e contributi non imponibili. La disposizione, pertanto elimina l'obbligo del « modello EAS », già abrogato per il terzo settore, prevedendo che, in ogni caso, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, di cui al predetto articolo 30, vengano comunicati nella relativa apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

L'articolo 4, comma 4, sostituisce invece il comma 2, dell'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, modificando la procedura di acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni dilettantistiche, prevedendo fra l'altro che a seguito del deposito notarile presso la Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi; l'organismo affiliante provvede a inviare l'atto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche richiedendo l'iscrizione dell'ente come associazione sportiva con personalità giuridica.

L'articolo 5 novella gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 40 del 2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. Le modifiche riguardano l'ampliamento della definizione del concetto di « piste da discesa », con riguardo all'attrezzatura impiegabile, e l'implementazione di segnali e sistemi di pronta riconoscibilità dei due bordi opposti della pista stessa.

L'articolo 6 reca le disposizioni finali e finanziarie. In particolare, si precisa che agli oneri di cui all'articolo 1, comma 28, valutati in 3,5 milioni di euro nell'anno 2024 e in 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

Il comma 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto in commento novella l'articolo 5, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo n. 242 del 1999, recante « Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

In particolare, quest'ultima disposizione, nell'ambito delle funzioni del CONI, attribuisce al Consiglio la deliberazione in ordine al riconoscimento ai fini sportivi delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina. Lo schema di decreto sopprime, in particolare, il riferimento alle società e associazioni sportive, consequenzialmente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2021 e dalle disposizioni sul riconoscimento da questo recate.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) desidera anticipare anche in questa sede quanto si accinge a ripetere nella prevista riunione degli Uffici di presidenza congiunti circa l'opportunità di prevedere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, anche prevedendo il coinvolgimento di nuovi soggetti rispetto a coloro che sono stati auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul lavoro sportivo.

Più in generale ritiene che lo schema di decreto presentato dal Governo sia suscet-

tibile di ulteriori modifiche ed integrazioni essendo le criticità emerse nel corso della citata indagine conoscitiva non del tutto risolte dal provvedimento all'esame delle Commissioni.

Gaetano AMATO (M5S) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Berruto ritiene opportuno svolgere una serie di audizioni volte ad acquisire ulteriori elementi di valutazione sui contenuti del provvedimento in esame, anche al fine di mettere le Commissioni di poter esprimere un parere compiuto ed articolato.

Il Ministro Andrea ABODI, con riferimento alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, emersa nel corso del dibattito, conviene sull'eventuale opportunità di procedere ad ulteriori e precisi approfondimenti a condizione che, tuttavia, tale ciclo di audizioni si svolga in tempi brevi e comunque che i lavori delle Commissioni riunite non vadano oltre il mese di luglio. Considera, infatti, che pur non dovendosi assumere necessariamente il testo presentato come definitivo, esso è comunque orientato a rispondere ad esigenze concrete e complessive del settore sportivo. Osserva che il Governo ha cercato di rispettare i tempi per evitare che i decreti perdessero efficacia, anche se riconosce che ci possano essere in ogni caso margini di miglioramento. Sottolineando che è necessario bilanciare gli interessi dei lavoratori del settore sportivo con quelli dei datori di lavoro affinché si renda un servizio a tutto il mondo dello sport, e soprattutto a quello dilettantistico, ribadisce quindi, pur nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento, l'urgenza e l'esigenza di concludere l'*iter* relativo all'atto del Governo all'esame entro i termini testé indicati.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene che sulle questioni emerse dal dibattito potrà svolgersi un ulteriore approfondimento nell'ambito della prevista riunione degli Uffici di presidenza congiunti già prevista al termine della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115-88-424-769-907-A 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Emendamenti C. 887-A e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 23

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO (Parere approvato) 28

AVVERTENZA 27

ERRATA CORRIGE 27

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 giugno 2023.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
C. 115-88-424-769-907-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.
Emendamenti C. 887-A e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, segnala come le proposte emendative presentate in Assemblea non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto ritiene possibile esprimere su di essi nulla osta.

Evidenzia peraltro, che alcuni emendamenti presentati in Assemblea – segnata-

mente gli emendamenti Ghirra 1.1003 e 1.1004 – si limitano a riprodurre disposizioni già vigenti e contenute nel codice penale; ritiene che occorra valutarne l'ammissibilità in quanto la loro approvazione potrebbe ingenerare confusione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, evidenzia che il Comitato avvia l'esame del disegno di legge C. 1134, recante « Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 », approvato dal Senato.

Fa presente preliminarmente che la riforma del sistema della proprietà industriale è prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1). Il PNRR indica come traguardo da conseguire l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del Codice della proprietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il terzo trimestre dell'anno 2023.

Descrivendo il contenuto dei 32 articoli del disegno di legge, evidenzia che il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 8, è volto al rafforzamento della competitività del sistema Paese e alla protezione della proprietà industriale. In particolare, evidenzia che l'articolo 1 del disegno di legge integra il disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte. L'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi di reciprocità di trattamento. L'articolo 3, invertendo l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse. L'articolo 4 introduce nel Codice un nuovo articolo 65-*bis*, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Fa presente poi che l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 59 del Codice, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti. L'articolo 5 modifica tale disposizione prevedendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo. Per quanto riguarda l'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, evidenzia che la disposizione aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia

o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro. L'articolo 7 modifica e integra la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, consentendo il differimento del pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa. L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

Rammenta poi che il Capo II del disegno di legge, composto dagli articoli da 9 a 18, è dedicato alla semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione delle procedure. Evidenzia, in particolare, che l'articolo 9 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). L'articolo 10 riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi. L'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono o modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei. L'articolo 12 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del Codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico. Evidenzia poi che l'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale. L'articolo 14 sopprime la Commissione a cui compete l'espressione di un parere circa l'esistenza dei requisiti di validità per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del diritto di privativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che dunque si prevede esprima direttamente il proprio parere vincolante. L'articolo 15 include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto. L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del Codice, fissando un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM. L'articolo 17 modifica il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale, fissandolo ad un anno dalla scadenza del termine non osservato. Rammenta che il successivo articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

Passando al Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 19 a 32 e relativo a disposizioni di coordinamento, evidenzia che l'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per valutare la novità del brevetto. L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità, prevedendo che esso coincida con l'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda. L'articolo 21 interviene sugli articoli 61 e 81 del Codice della proprietà industriale, al fine di abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione, disciplinati dalla legge n. 349 del 1991, già abrogata dall'articolo 246 del medesimo Codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a

quella quinquennale prevista dalla disciplina europea. L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del Codice, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera. L'articolo 23 novella l'articolo 138 del Codice, per prevedere che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi, anche gli atti che « estinguono » i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale. L'articolo 24 precisa che con l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale su invenzioni e modelli di utilità è accertata la conformità dell'oggetto della domanda ai requisiti di validità di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di precedenza nel tempo (anteriorità). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio. L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del Codice, stabilendo le seguenti due ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa: – se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b)* a *e-ter)* del Codice; – se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura. L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di « parcellizzare » le domande di nullità e decadenza. L'articolo 27 qualifica come istanza e non più come domanda l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; stabilisce che l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione; elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell'istanza deve essere allegato « qualsiasi documento presentato dal richiedente »; disciplina l'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo, consentendo al titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione. L'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso. L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata. L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del Codice, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare. L'articolo 31 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico. L'articolo 32 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili prevalentemente alla materia « opere dell'ingegno », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, e che rilevano altresì le materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile » di competenza esclusiva statale, ai sensi

dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* e *l)*, della Costituzione.

Per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali, ricorda che in base all'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove la ricerca scientifica e tecnica e che, con particolare riguardo alla tutela della proprietà industriale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 1978, nel dichiarare incostituzionale una norma che vietava la brevettazione dei procedimenti per la fabbricazione di medicinali, ha definito l'istituto del brevetto « socialmente utile ».

Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico.
C. 418 e abb.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 128 del 19 giugno 2023:

a pagina 30, prima colonna, quarantatreesima riga, le parole da: « *dopo le parole* » fino a « interesse corrispettivo » sono sostituite dalle seguenti: « *sostituire le parole*: maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo *con le seguenti:* maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo.

*Conseguentemente, dopo il comma 3-*quater *aggiungere il seguente:*

3-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*ter*, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »;

a pagina 37, prima colonna, decima riga, le parole: « i corrispettivi di » sono soppresse.

ALLEGATO

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1134, approvato dal Senato, recante « Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 »,

rilevato che:

la riforma del sistema della proprietà industriale è prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1). Il PNRR indica come traguardo da conseguire l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il terzo trimestre dell'anno 2023;

il disegno di legge, che a seguito dell'esame da parte del Senato si compone di 32 articoli, modifica il Codice della proprietà industriale;

ritenuto che,

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge appare principalmente riconducibile alla materia di competenza statale esclusiva « opere dell'ingegno », di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *r)*, della Costituzione;

rilevano altresì le materie « tutela della concorrenza » e « ordinamento civile » di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere *e)* e *l)*, della Costituzione;

per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica promuove la ricerca scientifica e tecnica e la Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 1978, ha definito l'istituto del brevetto come « socialmente utile »;

assume rilievo anche l'articolo 41 della Costituzione, ai sensi del quale « l'iniziativa economica privata è libera », ma « non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 29

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 31

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto *(Rinvio del seguito dell'esame)* 33

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Alice Buonguerrieri, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra i contenuti del provvedimento in esame.

La presente relazione si sofferma quindi sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.

Il testo del decreto-legge, composto da 23 articoli, è suddiviso in 2 Capi: il Capo I, (articoli da 1 a 20) prevede interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; il Capo II (articoli da 21 a 23) prevede le disposizioni finanziarie e finali.

In primo luogo, l'articolo 2 introduce alcune misure urgenti in materia di giustizia civile e penale che si sono rese necessarie in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo – analogamente a quanto già previsto dal decreto-legge 3 dicembre 2022,

n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, prevede una serie di interventi urgenti per consentire il ripristino dell'attività giudiziaria.

In particolare, il comma 1 prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, Lugo, Ravenna e Forlì – ad eccezione di quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti – sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023.

Il comma 2 dispone, per il medesimo periodo, la sospensione del decorso di tutti i termini processuali connessi ai giudizi sopra richiamati. Sono pertanto sospesi, per la medesima durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi nonché per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.

Come si evince dalla relazione illustrativa al provvedimento, il comma 3, al fine di non compromettere il diritto di difesa dei soggetti coinvolti negli eventi alluvionali e franosi, prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori interessati dagli eventi calamitosi – qualora non si siano regolarmente tenute – sono rinviate successivamente al 31 luglio su istanza di parte, e che allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore, a condizione che la relativa nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Il comma 4 sospende il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei citati territori. Il decorso di tali termini riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione.

Per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti viene disposta inoltre la sospensione dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali nonché dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Infine, si dispone che per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 sia altresì sospeso il decorso del termine per proporre la querela di cui all'articolo 124 codice penale.

Ai sensi del comma 5, sono sospesi per il medesimo periodo i termini di scadenza, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

Tuttavia, le citate disposizioni, relative alla sospensione dei termini, non si applicano in procedimenti di particolare natura sia in materia penale che civile nonché di volontaria giurisdizione, elencati al comma 6, analoga a quella già prevista, in provvedimenti recenti con cui sono stati fronteggiate emergenze (con riguardo al COVID-19, l'articolo 83, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché, in relazione agli eventi atmosferici occorsi nell'isola di Ischia, dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 186 del 2022).

Il comma 7 chiarisce che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare e delle altre misure cautelari, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Ai fini del computo del termine per il riconoscimento del diritto all'equa riparazione in caso di violazione della ragionevole durata del processo (articolo 2, legge n. 89 del 2001), il comma 8 prevede che nei procedimenti rinviati, nei casi previsti dall'articolo in esame, non si tenga conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e i termini fissati dal medesimo articolo.

Il comma 9 prevede le disposizioni necessarie a consentire l'espletamento dell'attività lavorativa in regime di lavoro agile per il personale degli uffici giudiziari, fino alla data del 31 luglio 2023, per coloro che risultano residenti o domiciliati nei territori interessati dagli eventi calamitosi e che siano impossibilitati a recarsi presso il luogo di lavoro. Qualora non si possa ricorrere – in conseguenza degli eventi calamitosi – tali modalità, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario ed il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

L'articolo 3 estende alcune delle misure previste dal citato articolo 2 anche alla giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria.

Difatti, si dispone la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nel citato allegato 1 annesso al decreto-legge in esame. Tale sospensione si applica anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

C. 1134 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, comunica preliminarmente che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Aula a partire dal 23 giugno e pertanto la Commissione di merito ha chiesto di ricevere i pareri entro la giornata di giovedì 22.

Illustra il disegno di legge si colloca all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con l'obiettivo di rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale, semplificare le relative procedure, agevolare lo sviluppo e la condivisione di beni immateriali.

Il provvedimento, composto da 32 articoli, è suddiviso in tre capi: il capo I (articoli da 1 a 8) reca disposizioni volte a rafforzare la protezione della proprietà industriale e a promuovere la competitività del sistema italiano. Il capo II (articoli da 9 a 18) introduce misure di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi ai diritti di proprietà industriale e, in particolare, di quelli dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi e alla Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti del predetto Ufficio. Il capo III (articoli da 19 a 32) introduce, infine, norme di coordinamento e adeguamento.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi dei contenuti del decreto-legge, si

evidenziano alcuni limitati profili di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 6 modifica l'articolo 127 del codice della proprietà industriale, aumentando i limiti minimi – da 51,65 a 150 euro – e massimi – da 516,46 a 1.500 euro – della sanzione amministrativa applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato.

Per i suoi profili di natura paragiurisdizionale, si segnalano anche le disposizioni che incidono sulla composizione e sul procedimento dinanzi alla Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale Commissione e composta da magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o da professori di materie giuridiche. Ai sensi dell'articolo 9, la durata in carica del presidente, del presidente aggiunto e dei membri – nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy – passa da due a quattro anni.

L'articolo 10 riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.

L'articolo 22 interviene sulla vigente disposizione che consente al titolare di un diritto di proprietà industriale di chiedere la descrizione, volta a precostituire la prova dell'avvenuta contraffazione, o il sequestro, diretto ad impedire il perpetuarsi dell'illecito, nonché il sequestro subordinatamente alla descrizione di oggetti e mezzi adibiti alla loro produzione dei medesimi e di elementi di prova (articolo 129 del codice). La medesima disposizione disciplina il procedimento e consente al giudice di provvedere con ordinanza o, in casi di speciale urgenza, con decreto motivato.

Con la norma in commento invece si abroga il divieto di sequestrare, salve le esigenze della giustizia penale, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima, consentendo che essi siano solo descritti. Secondo la relazione illustrativa, ciò «*garantirebbe all'azione repressiva maggior speditezza ed effettività, consentendo in ogni caso il sequestro che, precedendo l'eventuale procedimento penale, garantirebbe una tutela più celere anche nello spazio temporale limitato degli eventi fieristici, evitando una tutela tardiva che non avrebbe i medesimi effetti*». Inoltre, «*è opportuno considerare che nell'ambito del settore fieristico, soprattutto a seguito della pandemia, le stesse fiere sono diventate ibride, con la conseguente contemporanea presenza di cataloghi digitali unitamente a esposizioni fisiche di prodotti: se per i cataloghi digitali è possibile ottenere sequestri e inibitorie, trattandosi di contenuti messi a disposizione on-line in violazione dei diritti, è opportuno prevedere analoga regolamentazione per la parte fisica della fiera*».

Resta invece fermo il rinvio per i procedimenti di descrizione e di sequestro alle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili.

Infine, l'articolo 23 amplia le fattispecie di atti che devono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (ai sensi dell'articolo 138 del codice), includendovi anche gli atti tra vivi che estinguono i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti su tali titoli.

Si riserva quindi di formulare la proposta di parere in relazione agli esiti del dibattito.

Non essendovi richieste di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene

il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, tenuto conto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.06.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 34

5-00693 Boldrini: Sul ripristino dello stato di diritto in Tunisia 35

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 43

5-00914 Quartapelle Procopio: Sull'emergenza umanitaria in Sudan 35

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 44

5-00975 Formentini: Sulla partecipazione di Taiwan ai lavori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 36

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 46

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 36

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 47

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 Rosato ed altri *(Esame e rinvio)* 38

Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero. C. 994 Onori ed altri *(Esame e rinvio)* 40

INTERROGAZIONI

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI, indi della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che il seguente punto all'ordine del giorno, non essendo previste votazioni, sarà svolto consentendo la partecipazione da remoto, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

5-00693 Boldrini: Sul ripristino dello stato di diritto in Tunisia.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta del Governo, che trascura del tutto la gravissima crisi democratica in corso in Tunisia. Ricordando che il decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto « decreto Cutro ») ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova ipotesi di procedura accelerata per le domande di asilo presentate direttamente alla frontiera o in zone di transito, nel caso in cui il richiedente provenga da Paese di origine sicura – e dunque nel presupposto che la sua domanda di protezione internazionale sia infondata – evidenzia che l'articolo 38 della direttiva europea 2013/32/UE – recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale – dispone quanto segue: « gli Stati membri possono applicare il concetto di Paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel Paese terzo in questione non sussistono minacce alla vita ed alla libertà della persona richiedente protezione internazionale, per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale ». Al riguardo, segnala che la Tunisia non può essere annoverata tra i Paesi sicuri, dal momento che il Presidente Saied ha sciolto il Parlamento, ha disposto l'arresto arbitrario di oppositori politici, sindacalisti, attivisti dei diritti umani, ed ha altresì lanciato una odiosa campagna di odio razziale nei riguardi degli immigrati provenienti dalla regione sub-sahariana, arrivando ad evocare la « sostituzione etnica ».

Stigmatizza il fatto che, in nome dell'imperativo di controllare i flussi migratori, la Presidente Meloni si è prostrato dinanzi ad un autocrate come Saied, umiliando di fatto l'intero Paese e deludendo le aspettative degli esponenti dell'opposizione tunisina, che contavano sull'appoggio dell'Italia per reagire alla svolta autoritaria: si tratta di un calcolo politico assai miope, dal momento che – come insegna la Storia – i dittatori passano, ma i popoli restano e tengono vivo il ricordo di chi li ha aiutati a superare una crisi politica ed economica.

Peraltro, rileva che lo stesso Presidente Saied ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di fare il « guardiano dei confini europei », a conferma che la strategia del Governo italiano di sostenere il regime in cambio di un impegno alla mitigazione dei flussi migratori è del tutto fallimentare, oltre che sbagliata sul piano etico.

5-00914 Quartapelle Procopio: Sull'emergenza umanitaria in Sudan.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), replicando, si dichiara non completamente soddisfatta della risposta del Governo. Evidenziando che la crisi sudanese è scomparsa dalle cronache dei giornali, pur avendo implicazioni esplosive per tutta la regione – oltre che per l'Italia, sotto il profilo delle migrazioni –, auspica un impegno più intenso e costruttivo da parte dell'Esecutivo, anche in sede europea, per promuovere una soluzione diplomatica del conflitto. A suo avviso, il Sudan rischia di avvitarsi in una crisi analoga alla Somalia dei primi anni '90, con la popolazione civile in balia dei signori della guerra, che depredano le risorse del Paese per armare le proprie milizie.

In particolare, auspica che il Governo stanzi risorse più consistenti per aderire all'appello delle Nazioni Unite finalizzato a raccogliere 3 miliardi di euro da destinare agli aiuti umanitari. L'esiguità degli stanziamenti attuali, unitamente al blocco temporaneo delle attività di assistenza e alla operatività limitata dell'Ambasciata italiana, destano gravi preoccupazioni: al riguardo, ribadisce l'esigenza che l'Italia e l'Europa nel suo complesso agiscano con maggiore incisività sulle crisi nel Sud del mondo, anche per sottrarlo alle influenze

di attori terzi che non rientrano nel quadro delle nostre alleanze tradizionali.

5-00975 Formentini: Sulla partecipazione di Taiwan ai lavori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il sottosegretario Giorgio SILLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Paolo FORMENTINI (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposata del Governo, che testimonia l'impegno dell'Italia per sostenere la partecipazione di Taiwan, in qualità di osservatore, ai lavori dell'OMS: a suo avviso, è paradossale che un Paese che ha conseguito risultati straordinari nel contrasto alla pandemia di COVID-19 sia escluso dalla principale sede di cooperazione multilaterale in ambito sanitario; auspica, dunque, che – anche grazie al rinnovato impegno dell'Italia – possa ampliarsi la coalizione di Stati che si oppongono all'inaccettabile veto posto da Pechino.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 12.35.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simone BILLI (LEGA), *relatore*, segnala che nella seduta del 31 maggio scorso la X Commissione ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 1134, già approvato in prima lettura dal Senato.

In premessa, rileva che i diritti di proprietà intellettuale sono regolati da un complesso di norme adottate a livello internazionale, europeo e nazionale. A livello europeo, l'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che il Parlamento europeo e il Consiglio, in qualità di co-legislatori, stabiliscano le misure per la creazione del diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale, al fine di garantire una protezione uniforme dei relativi diritti nell'UE, nonché per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Sottolinea che gli strumenti predisposti dall'Unione in attuazione di tale norma tengono conto degli accordi internazionali rilevanti in materia e dei relativi obblighi, stabiliti nell'Accordo di Berna, nella Convenzione di Roma, nell'Intesa di Madrid, nell'Accordo dell'Aja nonché nell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) e nei Trattati internazionali dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Venendo al merito del provvedimento – composto di trentadue articoli –, evidenzia che esso si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, da realizzare entro il terzo trimestre dell'anno in corso. In particolare, la componente 2 della Missione 1 (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale.

Più in dettaglio, osserva che la riforma intende: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso

e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; assicurare un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

Passando all'articolato, illustra le disposizioni di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Rileva che l'articolo 1 introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

Al riguardo, ricorda che il sistema delle indicazioni geografiche dell'UE protegge i nomi di prodotti provenienti da regioni specifiche e che possiedono qualità particolari o godono di una reputazione legata al territorio di produzione: pertanto, i nomi di prodotti registrati come IG sono giuridicamente protetti contro le imitazioni e gli abusi sia all'interno dell'UE sia nei Paesi terzi in cui è stato firmato un accordo di protezione specifico. Per tutti i regimi di qualità, le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro adottano le misure necessarie per proteggere le denominazioni registrate nel loro territorio. Inoltre, sono tenute a prevenire e bloccare la produzione o la commercializzazione illegale di prodotti che utilizzano tale denominazione.

Sottolinea che l'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità di trattamento.

Rileva che l'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 59 del codice della proprietà industriale, il quale prevede che, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti. L'articolo in esame modifica tale disposizione disponendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo.

Osserva che l'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande e, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

Evidenzia che l'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei.

Segnala che l'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale. La disciplina vigente, infatti, dispone che colui il quale rivendichi la priorità di un deposito sia tenuto ad unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà e la data in cui il deposito è avvenuto. Sottolinea che la disposizione in esame integra tale disciplina prevedendo che, in alternativa, sia possibile indicare un codice univoco identificativo della stessa domanda, fornito dall'ente che detiene il fascicolo, che consenta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di acquisire il fascicolo stesso. Secondo la reazione illustrativa, in tal modo si eliminerebbe, tra gli altri, l'ostacolo che impedisce all'Italia di aderire al *Digital Act Service* dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), relativo allo scambio sicuro di documenti di priorità tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti, acqui-

sendo pertanto documenti attraverso tale canale.

Infine, rileva che l'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per valutare la novità del brevetto.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si associa alle considerazioni testé svolte dal relatore.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), preannuncia l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, dal momento che nel corso dell'esame in sede referente non sono stati approvati emendamenti che potevano migliorare ulteriormente il testo, la cui elaborazione, peraltro, era stata avviata già dal precedente Esecutivo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Lia QUARTAPELLE PROCOPIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.
C. 676 Rosato ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), *relatore*, in via generale, ricorda che il Canada è uno dei *partner* più antichi e più stretti dell'UE. La collaborazione tra le due sponde dell'Atlantico, basata su valori condivisi e su una lunga storia di stretta cooperazione, è stata notevolmente rafforzata negli ultimi anni. L'UE e il Canada, infatti, collaborano strettamente su questioni globali, quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la stabilità regionale; operano inoltre in stretta collaborazione nell'ambito del G7 e del G20 e il Canada contribuisce altresì alle missioni nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE.

Venendo al merito del provvedimento in esame, sottolinea che l'Accordo di partenariato strategico è entrato in vigore, in via provvisoria, il 1° aprile 2017, limitatamente ai capitoli che riguardano materie di competenza esclusiva dell'UE. Il contenuto dell'Accordo richiede comunque la ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, in virtù delle competenze anche nazionali coinvolte.

Segnala, che, ad oggi, tutti gli Stati membri dell'Unione – ad eccezione di Francia, Italia ed Irlanda – hanno provveduto a ratificare l'intesa, che mira ad approfondire ed ampliare la cooperazione bilaterale su una vasta gamma di temi, quali tra cui la pace e la sicurezza internazionali, la lotta al terrorismo, la gestione delle crisi, la sicurezza marittima, la *governance* globale, l'energia, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo, la salute, l'ambiente e i cambiamenti climatici.

Rileva che, come ribadito nella dichiarazione congiunta UE-Canada sottoscritta il 7 marzo scorso, le due Parti intendono, in particolare, accelerare i progressi verso « economie resilienti ai cambiamenti climatici, circolari, a zero emissioni nette », ga-

rantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento di minerali critici e le relative catene del valore, entrambi essenziali per costruire un'economia digitale e zero emissioni.

Per quanto concerne l'Accordo economico e commerciale globale UE-Canada – cosiddetto CETA –, segnala che il testo è stato firmato in occasione del vertice UE-Canada del 30 ottobre 2016 e il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione il 15 febbraio 2017. L'applicazione provvisoria delle parti che rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione ha avuto inizio il 21 settembre 2017, ma il CETA sarà pienamente applicato dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri: allo stato attuale risultano diciassette i Paesi membri che lo hanno ratificato (oltre all'Italia, anche la Francia non ha ancora proceduto alla ratifica).

Osserva che il CETA ha contribuito ad incentivare gli scambi commerciali tra l'UE e il Canada, prevedendo l'abolizione di più del 98 per cento dei dazi doganali canadesi, con un risparmio per imprese europee stimato in circa 590 milioni di euro all'anno. Evidenzia che l'aumento degli scambi produce, naturalmente, un effetto in termini di crescita ed occupazione: secondo i dati diffusi dalla Commissione europea nel settembre 2022 il CETA avrebbe contribuito alla creazione di circa 700 mila posti di lavoro in Europa: gli scambi bilaterali di merci tra l'UE e il Canada, infatti, sono aumentati del 31 per cento negli ultimi cinque anni, raggiungendo i 60 miliardi di euro; una crescita ancora più elevata (41 per cento) è stata registrata negli scambi di prodotti alimentari e agricoli dell'UE verso il Canada, pari a un aumento del 26 per cento dall'entrata in vigore del CETA. Per i prodotti europei registrati come indicazioni geografiche, peraltro, è garantito un livello di protezione dalle imitazioni pari a quello assicurato dalla normativa dell'UE. Allo stesso modo, Tutte le importazioni dal Canada devono soddisfare le norme dell'UE in materia di: sicurezza dei consumatori; tutela dell'ambiente; salute degli animali e delle piante; sicurezza alimentare e OGM. Sempre nell'ottica di tutelare il mercato europeo, il CETA non apre alle importazioni di prodotti sensibili come il pollame e le uova; per le carni bovine, le carni suine e il granturco dolce, l'UE garantisce limitati contingenti esenti da dazi.

Sottolinea che il CETA apre altresì il mercato canadese nei settori dei servizi finanziari, dei servizi postali e di corriere, delle telecomunicazioni, dei trasporti e degli appalti pubblici, e fornisce un quadro per il riconoscimento reciproco tra l'UE e il Canada delle qualifiche in certe professioni regolamentate, quali avvocati, ingegneri, architetti e contabili.

Rileva che il CETA ha inoltre permesso all'Unione europea di avere un accesso privilegiato alle materie prime del Canada, eliminando le tariffe, vietando i controlli all'esportazione e riducendo i rischi per le catene di approvvigionamento anche in tempi di domanda elevata. Le importazioni UE di metalli di base dal Canada sono infatti aumentate del 143 per cento tra il 2016 e il 2021, mentre le importazioni di minerali sono aumentate del 131 per cento. Al riguardo, segnala che si tratta di risorse essenziali per i settori industriali chiave europei, ad esempio per la produzione di batterie.

Osserva che il CETA ha infine creato un quadro per il commercio dell'energia con un *partner* affidabile e che condivide gli stessi princìpi dell'UE: di conseguenza, le importazioni UE di energia dal Canada sono aumentate del 70 per cento tra il 2016 e il 2021.

Per quanto riguarda specificamente il nostro Paese, segnala che, sempre secondo i dati della Commissione europea, dall'entrata in vigore del CETA le esportazioni di merci verso il Canada sono cresciute del 36 per cento, raggiungendo i 7 miliardi di euro nel 2021, mentre le esportazioni di servizi sono aumentare del 57 per cento. Sottolinea che l'Osservatorio economico del Ministero degli esteri conferma queste cifre anche per il 2022, con un saldo commerciale che si è chiuso con un attivo di circa 4,5 miliardi di euro.

Per quanto riguarda gli investimenti, ricorda che quelli italiani in Canada sono cresciuti del 289 per cento, raggiungendo i

3,8 miliardi di euro nel 2021, mentre quelli canadesi in Italia hanno registrato un incremento del 185 per cento, raggiungendo 1,1 miliardi di euro.

Segnala, infine, che in occasione della terza riunione del Comitato misto CETA, tenutasi a Ottawa il 2 dicembre 2022, entrambe le Parti hanno sottolineato che i risultati economici positivi ottenuti nell'ambito del CETA sono fondamentali nel contesto globale attuale, caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e dalla guerra russa contro l'Ucraina, dalle perturbazioni della catena di approvvigionamento, dall'insicurezza alimentare, dalla crisi energetica globale e dalla recessione economica emergente.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), esprimendo apprezzamento per la relazione del collega, sottolinea che nel recente passato autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza si sono associati alle critiche sull'accordo CETA provenienti da alcune associazioni di categoria, come la Coldiretti. Ritiene dunque indispensabile organizzare un ciclo di audizioni per chiarire la posizione dell'attuale Governo – a partire dalla Farnesina, dal vicepresidente del consiglio Salvini e dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare – oltre che per acquisire l'avviso delle suddette organizzazioni della società civile.

Simone BILLI (LEGA), si associa alla proposta del collega Amendola, evidenziando, in particolare, l'opportunità di audire rappresentanti dei sindacati e delle associazioni di categoria.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) suggerisce di inserire nel ciclo di audizioni anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste che hanno espresso riserve sulla ratifica del CETA.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, avverte che tali richieste saranno esaminate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero.
C. 994 Onori ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 marzo scorso.

Simone BILLI (LEGA), *relatore,* rinviando alla documentazione predisposta degli uffici per l'approfondimento dei contenuti della proposta di legge, segnala che è già disponibile una *app* della Farnesina – denominata « *mAPPamondo consolare* » – con informazioni su oltre duecento sedi consolari, munita di geo-localizzazione e relativa individuazione degli uffici all'estero, che si aggiunge ai numerosi servizi disseminati in varie sezioni del sito *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Inoltre, segnala che più di 1 milione di connazionali all'estero utilizzano già i servizi assicurati dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Pertanto, a suo avviso, anziché istituire un nuovo portale, sarebbe più utile effettuare una ricognizione sulla efficacia degli strumenti esistenti, individuando le eventuali lacune e perfezionandone i meccanismi.

Il sottosegretario Giorgio SILLI, associandosi alle considerazioni del relatore, ribadisce l'opportunità di sottoporre ad un'attenta revisione i servizi che già oggi la Farnesina mette a disposizione dei connazionali all'estero.

Federica ONORI (M5S), sottolinea il grande potenziale in termini di praticità insito nella proposta di legge in esame. Tale strumento, infatti, si rivolge, in particolare, agli italiani che intendono trasferire la loro residenza all'estero e a coloro che risultano già residenti all'estero, nonché ai connazionali rimpatriati.

A suo avviso, uno dei principali vantaggi di tale Portale sarebbe costituito dal fatto di racchiudere in un unico contenitore vir-

tuale tutte le informazioni di fondamentale utilità per gli italiani all'estero, inclusi gli aggiornamenti sui temi tendenzialmente di maggiore interesse per chi risiede fuori dal Paese.

Nel dettaglio, il Portale dovrebbe infatti contenere anche le informazioni relative alla disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché le informazioni concernenti i servizi consolari disponibili online.

Sottolinea che, al momento, non esiste uno strumento analogo e che le informazioni di interesse per gli italiani all'estero restano frammentate in diversi siti. Inoltre, anche la citata – e lodevole – iniziativa della Farnesina « *mAPPamondo consolare* » presenta notevoli limiti sotto molteplici aspetti, tra i quali: accessibilità estremamente difficoltosa – non funziona sui dispositivi *Apple* e per quanto concerne quelli *Android*, in assenza di aggiornamenti interni, bisogna avere una versione « vecchia » del sistema operativo, altrimenti l'*app* risulta inutilizzabile – e contenuti limitati (dai commenti *online* degli utenti emerge una scarsità di informazioni a disposizione).

Ritiene, pertanto, che tale *app* costituisca un passo intermedio per familiarizzare con i vantaggi che offre una certa tecnologia, senza poterla considerare risolutiva o paragonabile alle funzionalità di un portale unico così come immaginato.

Evidenzia, inoltre, che nel corso della scorsa Legislatura, il Movimento 5 Stelle aveva presentato una analoga proposta di legge, al fine di contribuire a migliorare l'accesso a servizi fondamentali da parte dei nostri connazionali nel mondo, andando dunque a migliorare la loro qualità della vita complessiva.

Sottolinea che, da parte del Movimento, c'è sempre stata sia una reale sensibilità nei confronti dei residenti all'estero sia un approccio pragmatico e attento alle più recenti evoluzioni tecnologiche, facendo spesso tesoro di quanto avviene nel mondo.

Ricorda, dunque, che nel corso della XVIII Legislatura, la III Commissione, sempre su iniziativa del Movimento 5 Stelle, ha approvato all'unanimità la risoluzione n. 8/00081 che impegnava il Governo: « ad adottare iniziative affinché la Farnesina possa istituire un portale unico nel quale inserire tutte le informazioni utili per gli italiani nel mondo e in particolare per quelli che intendano trasferire la loro residenza all'estero, per coloro che siano già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati, e che comprenda univoche indicazioni sui servizi consolari erogati *online* dalla rete di ambasciate e consolati, con l'obiettivo di omogeneizzare gli *standard* comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all'estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini ».

Sottolinea che, essendo stata approvata all'unanimità, la risoluzione esprime l'impegno morale di tutte le forze politiche, incluse quelle che oggi rappresentano la compagine di maggioranza.

Quindi, in merito ai lavori relativi alla proposta di legge in esame – che va a beneficio di un numero di persone che più o meno equivale a quello della regione Lazio –, auspica la collaborazione dei colleghi, in uno spirito di reale dedizione e attenzione agli interessi di una categoria di nostri connazionali, in passato, troppo spesso dimenticata, se non in alcuni casi anche « maltrattata » a causa di ingiustificabili e perduranti iniquità.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), pur condividendo lo spirito della proposta di legge, nei sottolinea alcune imprecisioni, rilevando che nella relazione illustrativa si fa riferimento a 60 milioni di italiani all'estero, senza considerare che tale cifra comprende anche la categoria degli italo-discendenti. Evidenzia, altresì, che l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituisce un obbligo di legge, tutt'oggi disatteso da molte connazionali per evitare di perdere il diritto all'assistenza sanitaria. Per questo motivo ha presentato una specifica proposta di legge in merito.

Concorda, quindi, sull'esigenza, da un lato, di effettuare una ricognizione degli attuali servizi ai connazionali all'estero e,

dall'altro, di rimuovere gli ostacoli che limitano l'iscrizione all'AIRE.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ritiene utile acquisire ulteriori elementi conoscitivi dagli Uffici della Farnesina che si occupano della implementazione di tali servizi. Condivide, altresì, le considerazioni del collega Di Giuseppe sull'opportunità di ricostruire un quadro coerente e strutturato delle esigenze dei nostri connazionali all'estero. In questo senso, sarebbe stato utile avvalersi dell'attività, in seno alla Commissione, dell'apposito Comitato per gli italiani all'estero, di cui auspica, al pari degli altri comitati permanenti, una rapida costituzione.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) condivide l'esigenza di approfondire le ragioni che limitano l'iscrizione all'AIRE, valutando anche l'introduzione di misure di incentivo per i connazionali che decidono di registrarsi.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI) ribadisce che la motivazione principale è costituita dalla perdita del diritto all'assistenza sanitaria: la citata proposta di legge a sua prima firma mira proprio a rimuovere questo ostacolo, prevedendo a carico dei connazionali all'estero un'apposita « tassa » – *fee* – per fruire dei delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

Federica ONORI (M5S) chiarisce che la cifra di 65 milioni di italiani all'estero riportata nella relazione illustrativa alla proposta di legge fa riferimento esclusivamente ai soggetti dotati di cittadinanza italiana. Invitando i colleghi ad affrontare una discussione con un approccio più costruttivo, evidenzia che il tema dell'iscrizione all'AIRE è totalmente estraneo alla materia della proposta di legge in esame. Concorda, infine, con la proposta di organizzare un breve ciclo di audizioni.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00693 Boldrini: Sul ripristino dello stato di diritto in Tunisia

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La Tunisia attraversa una grave crisi finanziaria, che rischia di indebolire e mettere a repentaglio il corretto funzionamento delle sue istituzioni.

Il Governo segue con particolare attenzione l'evoluzione del quadro politico e sociale nel Paese, che rimane un partner di importanza strategica, come dimostrano le recenti missioni a Tunisi del Presidente del Consiglio.

L'azione diplomatica dell'Italia ha consentito di portare la questione tunisina al centro dell'agenda politica dell'Unione europea, come testimonia la visita della Presidente della Commissione europea Von der Leyen lo scorso 11 giugno a Tunisi assieme al Presidente del Consiglio e al Primo Ministro olandese Rutte, nel corso della quale sono stati compiuti importanti passi in avanti per l'approvazione di un piano europeo di sostegno economico e per la cooperazione in ambito migratorio.

Obiettivo prioritario in questa fase è scongiurare il collasso finanziario e istituzionale del Paese, nella convinzione che la via maestra per preservare le importanti conquiste democratiche del periodo post-rivoluzionario sia proprio quella di un intenso dialogo sia con i vertici politici che con la società civile tunisina.

E nella consapevolezza dei rischi che comporterebbe un eventuale disimpegno dell'Europa dalla Tunisia: destabilizzazione degli equilibri socio-politici della regione, aumento dei flussi migratori, crescita dell'influenza russa.

D'intesa con i partner europei, l'Italia è impegnata per facilitare il dialogo di Tunisi con il Fondo Monetario Internazionale e per favorire le riforme interne con un approccio pragmatico e graduale.

Allo stesso tempo, il Governo continua a sensibilizzare le Autorità tunisine – nel pieno rispetto della sovranità del Paese – sulla necessità di preservare le importanti conquiste democratiche dell'ultimo decennio e di assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

Nei costanti contatti di queste settimane con le controparti tunisine è stata sottolineata l'importanza di proteggere le garanzie costituzionali e lo stato di diritto, e di astenersi da iniziative suscettibili di incrinare l'impegno della Comunità Internazionale a sostegno dell'economia tunisina.

Anche in ambito multilaterale, come avvenuto in occasione della 41esima revisione periodica universale in Consiglio Diritti Umani a Ginevra, l'Italia continua a sollecitare il Governo tunisino per garantire il rispetto della libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione e garantire un ambiente sicuro e favorevole alla società civile.

Sull'inclusione della Tunisia nella lista dei Paesi di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, come rilevato nei periodici aggiornamenti istruttori, la Tunisia continua a garantire in misura uniforme il diritto alla vita, attuando sin dal 1991 una moratoria de facto contro la pena di morte, la libertà di parola, di assemblea, come testimoniato dallo svolgimento di episodiche manifestazioni anti-governative, la libertà di religione e la terzietà e indipendenza della magistratura.

Il Governo ritiene pertanto che, nonostante gli sviluppi degli ultimi mesi, la cornice istituzionale del Paese resti sufficientemente robusta da giustificarne la qualifica quale Paese « sicuro » per richiedenti asilo.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00914 Quartapelle Procopio: Sull'emergenza umanitaria in Sudan

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

La Farnesina, in stretto coordinamento con i partner europei e internazionali, segue con attenzione gli sviluppi della situazione in Sudan.

Vorrei iniziare dal quadro umanitario, che continua a suscitare profonda apprensione. Secondo le stime più accreditate, i combattimenti hanno provocato ad oggi circa 900 vittime, molte delle quali civili, e circa 5 mila feriti, oltre a danni e saccheggi. La popolazione ha enormi difficoltà a rifornirsi di beni di prima necessità, ad usufruire dei servizi essenziali e ad avvalersi degli ospedali locali, molti dei quali risultano inagibili.

Circa 700 mila profughi all'interno del Sudan si aggiungono ai quasi quattro milioni di sfollati interni stimati prima dello scoppio della crisi. Consistenti flussi di sudanesi in fuga dal Paese si recano negli Stati limitrofi, in particolare Egitto, Sud Sudan, Ciad, Etiopia ed Eritrea.

Il Sudan rimane un Paese di interesse prioritario per la Cooperazione Italiana.

Nel 2022 la programmazione di emergenza ha destinato oltre 6 milioni di euro ad iniziative bilaterali e multilaterali nel Paese, con particolare attenzione ai bisogni di rifugiati e sfollati interni, al settore della sicurezza alimentare, della salute e del cosiddetto WASH (« Acqua, sanificazione e igiene »). Sul versante delle iniziative di sviluppo, il Comitato Congiunto, tra gennaio e marzo scorsi, ha deliberato a favore del Sudan 13,6 milioni di euro, destinati a interventi negli ambiti della salute, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare. Più in generale, il portafoglio delle attività di sviluppo attualmente in corso in Sudan ammonta a 60 milioni di euro.

Sul piano operativo, le iniziative in fase di attuazione nella capitale sudanese sono state interrotte. Gli uffici in Sudan orientale, regione in cui si concentrano principalmente le iniziative della Cooperazione Italiana, sono al momento attivi, benché da remoto. In Darfur, alcuni dei progetti, in particolare nel settore sanitario, sono tuttora in corso e proseguono grazie all'impiego di personale locale in modalità remota. Mantenerne l'operatività è infatti essenziale, data la situazione di quella regione.

La Farnesina continuerà a monitorare con attenzione l'evoluzione dei bisogni umanitari nel Paese. Non faremo mancare il nostro sostegno. Le modalità devono essere definite.

Il conflitto in corso ci impone una riflessione sulla possibilità di continuare a operare in Sudan in condizioni di piena sicurezza, consapevoli dell'importanza di non dare – soprattutto in questa fase – segnali di disimpegno verso le fasce più vulnerabili della popolazione.

Valuteremo quindi gli spazi di operatività in funzione della concreta evoluzione sul terreno.

Gli equilibri sul campo tra l'esercito regolare, facente capo al Presidente del Consiglio Sovrano di Transizione, Generale Burhan, e le Rapid Support Forces, le forze paramilitari del Generale Mohamed Hamdan Dagalo « Hemetti », rimangono fluidi.

Le numerose tregue umanitarie concordate anche su richiesta della comunità internazionale – da ultimo quella di ventiquattro ore dello scorso 10 giugno – sono state rispettate solo in parte dai belligeranti.

Sin dall'inizio delle violenze, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha più volte richiamato l'urgenza di un cessate il fuoco immediato e senza condizioni, assumendo l'iniziativa

anche nell'ambito del G7 Esteri riunito in Giappone, dove all'Italia è stata attribuita la guida della discussione sui temi relativi al Continente africano.

Prima delle operazioni di evacuazione, che l'Italia ha completato con successo lo scorso 23 aprile mettendo al sicuro connazionali, cittadini europei e di altri Paesi e lo staff dell'Ambasciata, il Ministro Tajani ha avuto contatti diretti con Burhan e con Hemetti, anche al fine di assicurare un passaggio sicuro al convoglio italiano.

Da alcune settimane, la nostra Ambasciata è tornata operativa grazie alla ricollocazione temporanea ad Addis Abeba. Questo ci consente di seguire da vicino gli eventi a Khartoum e nel resto del Paese, in attesa che il nostro personale possa tornare a operare in sicurezza in Sudan.

Sul piano multilaterale, l'Italia ha sostenuto, insieme a tutti i Partner UE e agli altri Paesi G7, la convocazione di una Sessione Speciale sulla crisi in Sudan del Consiglio Diritti Umani a Ginevra. Questa si è svolta l'11 maggio e ha adottato una Risoluzione che richiama le parti a garantire il pieno e sicuro accesso umanitario, il ripristino delle infrastrutture essenziali e una soluzione pacifica del conflitto basata sul dialogo inclusivo, per riportare il Paese sul percorso di transizione verso un Governo a guida civile.

Nel corso dell'ultimo Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, i Ministri hanno concordato di mantenere un dialogo costante con le parti belligeranti, al fine di arrivare al più presto a una cessazione permanente delle ostilità.

Il Ministro Tajani ha esortato gli altri Paesi e il SEAE a mantenere alta l'attenzione sulla crisi, anche al fine di evitare l'ulteriore destabilizzazione della regione e contenere nuovi flussi migratori irregolari.

L'Italia incoraggia e sostiene le iniziative di mediazione regionale promosse dall'Unione Africana e dall'Autorità intergovernativa per lo sviluppo, l'IGAD, che riunisce i Paesi del Corno d'Africa.

Sosteniamo anche gli sforzi congiunti di Stati Uniti e Arabia Saudita, che hanno condotto a contatti – benché indiretti e preliminari – tra i belligeranti e a successive tregue umanitarie. Continueremo a incoraggiare i contendenti a mantenere aperti i canali di dialogo avviati a Gedda, per facilitare la cessazione delle ostilità e la distribuzione degli aiuti umanitari.

Questa è la premessa imprescindibile per la ripresa di un dialogo nazionale che includa i vari attori politici e la società civile, e per il ristabilimento di istituzioni civili democratiche.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00975 Formentini: Sulla partecipazione di Taiwan ai lavori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'Italia – in linea con i Paesi dell'Unione Europea, del G7 e con altri Paesi che condividono la stessa impostazione – adotta un approccio inclusivo al tema della salute globale in ambito multilaterale.

Sosteniamo quindi la partecipazione di tutti i partner, incluse le autorità sanitarie e gli esperti di Taipei, che possano fornire un contributo costruttivo ai lavori dell'Assemblea Mondiale della Salute, la cui 76ª edizione ha avuto inizio lo scorso 21 maggio a Ginevra.

In questa prospettiva, dal 2020 l'Italia aderisce alle iniziative promosse da un gruppo di Paesi a sostegno della partecipazione di Taipei all'Assemblea Mondiale della Salute in qualità di osservatore.

Anche quest'anno abbiamo confermato la nostra adesione. Il sostegno all'iniziativa è stato riaffermato anche nelle recenti Dichiarazioni Ministeriali G7 Esteri e Salute.

L'obiettivo è ribadire l'appello a favore della partecipazione dei delegati taiwanesi ai lavori a livello tecnico dell'Assemblea e, più in generale, ampliare le occasioni di coinvolgimento di esperti dell'isola nell'attività dell'Organizzazione.

La posizione adottata dal Governo italiano sul tema è pienamente in linea con la « One China Policy », poiché la partecipazione all'Assemblea Mondiale della Salute in qualità di osservatore non presuppone il requisito della statualità.

La questione è stata oggetto di una valutazione nell'ambito della Commissione Generale e successivamente nella Plenaria dell'Organizzazione, dove l'assenza di consenso tra i Paesi membri ha impedito l'inserimento nell'ordine del giorno di un punto aggiuntivo sulla partecipazione di Taiwan.

Il Governo intende comunque continuare a promuovere in tutte le sedi opportune la ricerca di ogni possibile forma di coinvolgimento di Taipei ai lavori alle istanze dell'Organizzazione.

ALLEGATO 4

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge C. 1134, approvato dal Senato, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 101 Billi;

evidenziato che, in via generale, il provvedimento si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo, tra gli altri, di rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale;

apprezzata la norma di cui all'articolo 1, che introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'UE sono parte;

preso atto che l'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità di trattamento;

valutato che l'articolo 5 dispone il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo;

apprezzata la norma di cui all'articolo 8, che rafforza il controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo ministeriale su tali domande e, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre al controllo medesimo;

valutata positivamente la norma di cui all'articolo 13, che consente all'Italia di aderire al *Digital Act Service* dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO), relativo allo scambio sicuro di documenti tra gli uffici della proprietà intellettuale nazionali partecipanti;

preso atto che l'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per valutare la novità del brevetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della professoressa Francesca Pacifici, Ricercatrice presso IC-LOC (*Interdisciplinary Center for Advanced Studies on Lab-on-Chip and Organ on-Chip Applications*), dell'Università di Roma – Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro » 48

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 giugno 2023.

Audizione informale della professoressa Francesca Pacifici, Ricercatrice presso IC-LOC (*Interdisciplinary Center for Advanced Studies on Lab-on-Chip and Organ on-Chip Applications*), dell'Università di Roma – Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.30 alle 11.50.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 49

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. C. 596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 53

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti)* 53

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. C. 1178 (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 55

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

C. 115 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento,

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Baldino 0.1.200.6, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che il criterio direttivo riguardante l'istituzione delle sezioni speciali in ogni capoluogo di regione, presso le quali ammettere al voto gli elettori che si trovano per almeno tre mesi in una regione diversa da quella del comune di residenza, sia applicato, oltre che alle elezioni europee, anche alle elezioni politiche, regionali e amministrative, a fronte di una quantificazione degli oneri, in misura pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dal 2024, derivanti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, let-

tera *b)*, effettuata dal Governo nella relazione tecnica allegata all'emendamento 1.200 e recepita nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023, riferita alle sole elezioni europee;

Baldino 0.1.200.5, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che il criterio direttivo riguardante l'istituzione delle sezioni speciali in ogni capoluogo di regione, presso le quali ammettere al voto gli elettori che si trovano per almeno tre mesi in una regione diversa da quella del comune di residenza, sia applicato, oltre che alle elezioni europee, anche alle elezioni politiche, a fronte di una quantificazione degli oneri, in misura pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dal 2024, derivanti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *b)*, effettuata dal Governo nella relazione tecnica allegata all'emendamento 1.200 e recepita nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023, riferita alle sole elezioni europee;

Alfonso Colucci 0.1.200.10, che, nel modificare i principi e i criteri direttivi della delega definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, prevede l'istituzione delle sezioni speciali, presso le quali ammettere al voto i soggetti che si trovano per almeno tre mesi in una regione diversa da quella del comune di residenza, in ogni capoluogo di provincia, anziché di regione, a fronte di una quantificazione degli oneri, pari a 3.063.000 euro ogni cinque anni a decorrere dal 2024, derivanti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *b)*, effettuata dal Governo nella relazione tecnica allegata all'emendamento 1.200 e recepita nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023, riferita alla costituzione di sezioni speciali nei soli capoluoghi di regione.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bordonali 0.1.200.18, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, estende l'oggetto della delega anche all'esercizio del diritto di voto, in occasione sia delle consultazioni referendarie sia delle elezioni europee, da parte degli elettori che si trovano in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza perché prestano assistenza in qualità di *caregiver* familiari, ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Soumahoro 0.1.200.17, che, nel modificare l'emendamento 1.200 della Commissione, estende l'oggetto della delega alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sopprimendo il requisito di un periodo minimo di almeno tre mesi di domicilio per motivi di studio, lavoro o cura in un comune diverso da quello di residenza, richiesto per esercitare il diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio, in occasione delle consultazioni referendarie e anche delle elezioni politiche, e presso le sezioni speciali istituite nei capoluoghi di regione in occasione delle elezioni europee. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Alfonso Colucci 0.1.200.7 e 0.1.200.9, che, nel modificare i principi e i criteri direttivi della delega definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, prevedono che, l'esercizio del diritto di voto, in occasione delle consultazioni referendarie o eu-

ropee, sia consentito agli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in una regione diversa da quella del comune di residenza, sopprimendo il requisito di un periodo minimo di tre mesi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Alfonso Colucci 0.1.200.8, che, nel modificare i principi e i criteri direttivi della delega definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che, l'esercizio del diritto di voto, in occasione delle consultazioni referendarie, sia consentito agli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in una regione diversa da quella del comune di residenza, sopprimendo il requisito di un periodo minimo di tre mesi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Baldino 0.1.200.13, che, nel modificare i principi e i criteri direttivi della delega definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che, per i soggetti che si trovano per almeno tre mesi in un comune situato in una regione diversa da quella cui appartiene il comune di residenza, l'esercizio del diritto di voto, in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee, sia consentito con modalità digitali. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Baldino 0.1.200.14, che, nel modificare i principi e i criteri direttivi della delega definiti dall'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che l'esercizio del diritto di voto, in occasione delle elezioni europee, per gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in una regione diversa da quella del comune di residenza, sia consentito anche con modalità digitale mediante la sostituzione della tessera elettorale con un certificato digitale interoperabile con l'Anagrafe nazionale delle popolazione residente (ANPR) e la realizzazione di una apposita applicazione informatica per l'esecuzione delle operazioni spettanti agli uffici elettorali di sezioni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Baldino 0.1.200.11, che aggiunge ai principi e criteri definiti dal comma 1-*bis*, introdotto dall'articolo 1 dell'emendamento 1.200 della Commissione, la previsione secondo la quale lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori ammessi al voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, sia effettuato unitamente a quello dei voti espressi nel seggio di appartenenza in modo da garantire che i voti non siano riconoscibili. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesime nel rispetto della copertura finanziaria prevista per l'emendamento 1.200 nel parere approvato nella seduta del 7 giugno 2023 e delle

previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Baldino 0.1.200.12, che, nel modificare il comma 4 dell'emendamento 1.200 della Commissione, prevede che la valutazione dell'esito delle prime consultazioni europee e referendarie, ai fini dell'eventuale adozione di disposizioni legislative per consentire, anche in occasione delle elezioni politiche, agli elettori che si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di esercitare il diritto di voto nel comune dove sono domiciliati, prenda in considerazione anche la possibilità di adottare modalità di voto digitali e rispetti il principio di territorialità del voto, prevedendo che lo scrutinio dei voti espressi dai predetti elettori si svolga unitamente a quello dei voti del seggio di appartenenza, in modo da garantire che essi non siano riconoscibili. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1;

Baldino 1.150, che, nel modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, prevede che la delega concernente la rimodulazione della tariffa agevolata, applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale, contempli la gratuità di tali servizi per gli elettori con una età anagrafica inferiore a trentasei anni. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e alla possibilità di dare attuazione alla medesima nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dal comma 2 dell'articolo 1.

Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice sui subemendamenti Baldino 0.1.200.6, Baldino 0.1.200.5 e Alfonso Colucci 0.1.200.10, esprime, invece, nulla osta sul subemendamento Bordonali 0.1.200.18 perché l'estensione dell'oggetto della delega all'esercizio del diritto di voto, in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee, per i *caregiver* familiari che si trovano per almeno tre mesi in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza amplia in misura esigua la platea dei soggetti ammessi a votare presso le sezioni speciali.

Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Soumahoro 0.1.200.17, Alfonso Colucci 0.1.200.7, 0.1.200.9 e 0.1.200.8, poiché non è disponibile una relazione tecnica che consenta di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalle predette proposte emendative, esprime parere contrario sui subemendamenti Baldino 0.1.200.13, Baldino 0.1.200.14, Baldino 0.1.200.11 e Baldino 0.1.200.12, poiché comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Baldino 1.150 poiché non vi sono elementi che facciano escludere oneri che al momento non risultano quantificabili.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.150, 0.1.200.5, 0.1.200.6, 0.1.200.7, 0.1.200.8, 0.1.200.9, 0.1.200.10, 0.1.200.11, 0.1.200.12, 0.1.200.13, 0.1.200.14 e 0.1.200.17, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

C. 596 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento,

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che – rispetto al fascicolo n. 1, sul quale la Commissione Bilancio si è già pronunciata nella seduta dello scorso 7 giugno – contiene le ulteriori proposte emendative Amorese 6.100 e Gebhard 11.0100.

Per quanto concerne l'emendamento Amorese 6.100, segnala che esso si limita ad imputare all'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, la qualifica di ente pubblico non economico e di organo sussidiario dello Stato, dotato di specifica autonomia e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia, fermo restando che il suddetto Ordine sarà finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza quindi oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, fa presente che la proposta emendativa in esame prevede la soppressione del comma 4 dell'articolo 8, che attribuisce la suddetta qualifica al Consiglio nazionale del medesimo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. Ciò premesso, considerata la natura ordinamentale delle citate disposizioni, propone di esprimere nulla osta sull'emendamento Amorese 6.100.

Propone, altresì, di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo Gebhard 11.0100, recante una clausola di salvaguardia volta a prevedere che le disposizioni del provvedimento siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con il relatore, non ha nulla da osservare sulle proposte emendative Amorese 6.100 e Gebhard 11.0100.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

C. 887 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti ad esso riferiti.

Rebecca FRASSINI (LEGA) *relatrice*, fa presente che la Commissione Bilancio è oggi chiamata a pronunciarsi sul testo A del provvedimento in oggetto, recante Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

Ricorda preliminarmente che il testo iniziale del provvedimento, composto di un solo articolo, non è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, in considerazione dell'assenza di profili finanziari riconducibili alle disposizioni da esso recate, di carattere meramente ordinamentale.

Rammenta, altresì, che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione Giustizia ha approvato una sola proposta emendativa, che non presenta comunque profili problematici dal punto di vista finanziario.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere nulla osta sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con il parere della relatrice, non ha nulla da osservare sul testo A del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere.

Rebecca FRASSINI (LEGA) *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Magi 1.1023, che, nel disciplinare il nuovo istituto della « gravidanza per altri solidale », prevede, tra l'altro, l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità del registro nazionale delle gestanti, con il compito anche di organizzare campagne informative in materia e di raccogliere le istanze e le dichiarazioni di interesse delle donne che intendono diventare gestanti. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Quartini 1.9, che è volta a prevedere, tra l'altro, che lo Stato italiano garantisca e promuova la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare per il tramite del Ministero della salute, in collaborazione con enti locali, organizzazioni di volontariato, società scientifiche, aziende sanitarie locali, medici di medicina generale e strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Essa prevede, altresì, che le predette iniziative di comunicazione siano promosse anche a livello regionale e locale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e messaggi televisivi e radiofonici. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

D'Orso 1.01, che prevede, tra l'altro, che la sentenza definitiva del tribunale italiano sul riconoscimento dello stato di figlio della coppia, nel caso di figli concepiti all'estero attraverso le tecniche di procreazione medicalmente assistita o tramite il ricorso alla maternità surrogata, sia trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale medesimo. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano invece presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Magi 1.1023 e Quartini 1.9, poiché comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, e sull'articolo aggiuntivo D'Orso 1.01, poiché, in assenza di relazione tecnica, non è possibile escludere che da esso derivino nuovi o maggiori oneri.

Rebecca FRASSINI (LEGA) *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.9, 1.1023 e 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) nell'osservare che, a suo avviso, dall'emendamento Quartini 1.9 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che semmai sarebbe piuttosto opportuno

aggiungere in esso una clausola di invarianza finanziaria, chiede alla rappresentante del Governo di precisare da quali disposizioni della predetta proposta emendativa possano derivare oneri.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta al deputato Dell'Olio, ribadisce che, in assenza di una relazione tecnica riferita all'emendamento Quartini 1.9, necessariamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze è contrario.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), osserva che non è accettabile che il Governo, di frequente, indipendentemente dalla maggioranza politica che lo sostiene, motivi il parere contrario sulle proposte emendative presentate dai deputati con l'assenza della relazione tecnica predisposta dai Ministeri competenti.

Nel sostenere che la donazione di cellule riproduttive, oggetto della proposta emendativa Quartini 1.9, è gratuita e non può comportare effetti finanziari, afferma che eventualmente i commi 6 e 7 dell'articolo 4-*bis*, aggiunto dall'emendamento in esame, potrebbero comportare oneri a carico della finanza pubblica dal momento che prevedono l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sulla donazione di gameti.

Nell'affermare che l'attività consultiva della Commissione Bilancio consiste non in una attività di carattere politico, bensì nella verifica del rispetto delle regole di contabilità pubblica nella redazione dei provvedimenti in esame, chiede che il Governo fornisca una relazione tecnica sull'emendamento Quartini 1.9.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO afferma che gli oneri non coperti relativi all'emendamento Quartini 1.9, analogamente a quanto previsto dall'articolo aggiuntivo Magi 1.1023, riguardano lo svolgimento di apposite campagne informative, come peraltro anche lo stesso deputato Dell'Olio ha riconosciuto, e, pertanto, ribadisce che in assenza di idonea copertura non è possibile esprimere sulle predette proposte emendative parere favorevole.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, nel concordare con le osservazioni della Sottosegretaria Albano, conferma il parere contrario sull'emendamento Quartini 1.9.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.
C. 1178.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, ricorda che il progetto di legge, già approvato in prima lettura dal Senato, disciplina le celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti.

In merito ai profili di quantificazione recati dal provvedimento, evidenzia che le norme in esame, al fine di celebrare la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, individuano le iniziative volte a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero, disciplinando le modalità per la presentazione di progetti, finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione delle medesime iniziative e prevedendo l'attribuzione di un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine. In proposito non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni operano tutte entro limiti massimi di spesa ai cui oneri si provvede a valere sulle risorse individuate dall'articolo 6; che ai componenti dell'organismo collegiale incaricato di esaminare i progetti non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato; che, così come evidenziato dal Governo nella Nota depositata nel corso dell'esame al Senato, l'esenzione prevista dall'articolo 5 con riferimento agli atti di

donazione e ogni altra forma di liberalità disposti ai sensi del medesimo articolo è da considerarsi rinuncia a maggior gettito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dell'articolo 6 fa fronte all'onere derivante dall'articolo 5, che reca l'autorizzazione di spesa di complessivi 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 destinati, da un lato, alle iniziative celebrative per i cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, finanziate dall'articolo 3 nell'importo massimo di 350.000 euro in ragione d'anno, e, dall'altro, al contributo straordinario in favore della Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, di cui al successivo articolo 4, nella misura di 50.000 euro in ragione d'anno.

Fa presente che ai predetti oneri si provvede, quanto a 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge n. 234 del 2021, che ha autorizzato la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte e quanto a 400.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017, volta ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero della cultura per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che reca per l'anno 2024 uno stanziamento di 10 milioni di euro.

Rileva che il comma 2 del medesimo articolo 6 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dal Governo presso la 5ª Commissione Bilancio del Senato nella seduta del 17 maggio scorso in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse individuate a copertura, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo – che la riduzione per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017 non sia suscettibile di compromettere la realizzazione delle finalità cui la stessa risulta preordinata a legislazione vigente.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, conferma che la riduzione per l'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017 non è suscettibile di compromettere la realizzazione delle finalità cui la stessa risulta preordinata a legislazione vigente.

Mauro D'ATTIS (FI-PPE), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1178, approvato dal Senato, recante celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017, posta a copertura degli oneri previsti per l'anno 2024, nella misura di 400.000 euro, non è suscettibile di compromettere la realizzazione delle finalità cui la medesima autorizzazione risulta preordinata a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI) *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, approvato al Senato il 2 maggio 2023, dispone modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30.

Per quanto riguarda l'articolo 1, concernente il divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, giacché la norma, avente carattere ordinamentale, si limita a prevedere il divieto di registrare come marchi segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protetta.

Con riferimento all'articolo 2, recante protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme introducono una nuova forma di protezione della proprietà industriale dei disegni e dei modelli nelle fiere. In proposito, evidenzia come appaia opportuna una conferma da parte del Governo che le attività istruttorie conseguenti a tale nuova forma di protezione, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, possano effettivamente essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 31.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 3, concernente titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca, non formula osservazioni in considerazione del fatto che le norme, aventi carattere ordinamentale, pongono a carico delle università, degli enti di ricerca e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), anziché dell'inventore, il diritto e l'onere di depositare la domanda di brevetto in relazione ad un'invenzione fatta nell'ambito di un rapporto di lavoro o impiego con l'inventore stesso, salvo rinuncia e deducendo, altrimenti, dalla quota dei proventi da riconoscere all'inventore i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione al deposito della domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo.

Riguardo all'articolo 4, riguardante gli Uffici di trasferimento tecnologico, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma consente alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico. In proposito osserva che poiché si tratta di una norma facoltizzante e giacché, come evidenziato dalla relazione tecnica, la costituzione di detti uffici avverrà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coerentemente con quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 31, non formula osservazioni.

Con riferimento all'articolo 5, afferente rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano, in merito ai profili di quantificazione, osserva che la norma prevede che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con un brevetto europeo valido in Italia o con un brevetto europeo con effetto unitario concesso in relazione alla medesima invenzione, anche in caso di successivo annullamento o decadenza del brevetto europeo. Trattandosi di una norma di carattere ordinamentale, non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante aumento della sanzione amministrativa, osserva che la norma incrementa l'importo delle sanzioni irrogabili a quanti appongano su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato. Poiché la norma non comporta oneri finanziari, ma potrebbe, invece, produrre effetti positivi per la finanza pubblica, per quanto incerti nel loro ammontare, non formula osservazioni.

Con riferimento all'articolo 7, concernente la conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di

pagamento non contestuale dei diritti di deposito, in merito ai profili di quantificazione, considerato che la norma consente di posticipare il pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto fino a un mese dopo la sua presentazione, fa presente che appare necessario acquisire maggiori elementi informativi al fine di poter verificare che tale differimento non determini effetti in termini di fabbisogno.

Relativamente all'articolo 8, recante rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che riduce il termine per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al deposito all'estero, presso l'Ufficio europeo dei brevetti o l'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale delle domande di brevetto rilevanti per la difesa nazionale e prevede debba esser richiesta anche se l'inventore lavori presso filiali italiane di multinazionali estere o quando abbia ceduto l'invenzione prima del deposito della domanda di brevetto.

Per quanto riguarda l'articolo 9, concernente l'estensione della durata in carica della Commissione dei ricorsi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che estende la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

In relazione all'articolo 10, riguardante una riduzione dei termini per la convocazione delle parti in udienza dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che riduce il numero minimo di giorni dalla convocazione delle parti che devono trascorre prima dell'udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.

Con riferimento all'articolo 11, afferente efficacia diretta dell'iscrizione nel Registro europeo dei brevetti di atti inerenti a una domanda o un brevetto europeo e soppressione della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che prevede l'opponibilità a terzi degli atti relativi a diritti inerenti ad una domanda o un brevetto iscritti nel registro europeo dei brevetti.

Relativamente all'articolo 12, recante riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni procedurali, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che elimina l'obbligo di trasmissione della documentazione inerente alle domande di deposito all'Ufficio italiano brevetti e marchi da parte delle camere di commercio e consente l'uso del sistema di deposito telematico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi previo accertamento dell'identità digitale dell'utente.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 13, riguardante l'estensione dell'utilizzo dei servizi digitali disponibili presso organismi esteri, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che consente, in sede di rivendicazione della priorità, di utilizzare, in alternativa al deposito della copia dei documenti, l'indicazione di codici identificativi presenti in banche dati.

Relativamente all'articolo 14, recante semplificazioni al riconoscimento di una privativa di nuova varietà vegetale, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato che le norme in esame prevedono la soppressione di una Commissione avente compiti consultivi ai fini dell'espressione, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un parere nell'ambito della registrazione del diritto di privativa su nuove varietà vegetali, che i membri della Commissione vi partecipano a titolo gratuito e che il suddetto parere continuerà comunque ad essere predisposto da funzionari del Ministero nelle modalità in essere.

Con riferimento all'articolo 15, riguardante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche me-

diante opposizione, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato che la norma in esame si limita ad attribuire al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in assenza di Consorzi di tutela legalmente riconosciuti, la legittimazione a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio a tutela delle DOP delle IGP e delle IG.

Per quanto riguarda l'articolo 16, recante disposizioni in materia di proroga dei termini nell'ambito dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame che fissa un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

In relazione all'articolo 17, concernente il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma in esame, che la norma in esame si limita a modificare il termine per la presentazione della domanda di reintegrazione nei propri diritti da parte del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale, in caso di omessa osservanza di un termine procedimentale.

Con riferimento all'articolo 18, riguardante uno snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato che le norme riducono il numero di componenti della commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale ed il periodo obbligatorio di tirocinio per l'ammissione a detto esame.

Riguardo l'articolo 19, recante adeguamento delle previsioni in materia di novità del brevetto al procedimento di esame nazionale delle domande internazionali di brevetto, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme, che prevedono che, per valutare la novità dell'invenzione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi tenga conto anche delle domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia depositate in precedenza.

Relativamente all'articolo 20, concernente l'individuazione del termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e per modello di utilità, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme che precisano che i brevetti per invenzioni industriali e per modelli di utilità scadono, rispettivamente dopo 20 o 10 anni, con lo spirare dell'ultimo istante del giorno corrispondente a quello della domanda.

Con riferimento all'articolo 21, recante abrogazione di previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione previsti dalla legge n. 349 del 19 ottobre 1991, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme che si limitano a sopprimere le previsioni, ormai superate, del Codice della proprietà industriale che facevano salvi gli effetti dei certificati complementari di protezione riconosciuti ai sensi della legge n. 349 del 1991, abrogata dal medesimo Codice.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 22, riguardante l'eliminazione dei limiti alla possibilità di sequestro di prodotti contraffatti esposti in fiere, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato che le norme in esame si limitano a consentire il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 23, recante ampliamento delle fattispecie oggetto di trascrizione, non formula osservazioni, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica riferiti alle norme in esame che ampliano le fattispecie degli atti che debbono essere trascritti presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Per quanto riguarda l'articolo 24, concernente rilevanza del rapporto di ricerca nei casi di conversione della domanda di brevetto, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, conside-

rata la natura ordinamentale delle norme, che precisano i requisiti da accertare e le modalità di accertamento nel corso dell'esame delle domande relative a invenzioni e modelli di utilità.

In relazione all'articolo 25, riguardante l'articolazione della fase di avvio del procedimento di opposizione, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme che si limitano a definire le ipotesi in cui, essendo il procedimento di opposizione sospeso o qualora sia presentata una istanza di limitazione della domanda di marchio, l'opposizione non deve essere comunicata alle parti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi entro i successivi due mesi.

Con riferimento all'articolo 26, concernente l'esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme che si limitano a consentire di richiedere la nullità di un marchio lesivo dell'immagine dell'Italia e a vietare la parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza.

Per quanto riguarda l'articolo 27, recante ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame, che fissano in due mesi dalla comunicazione dell'istanza di decadenza o di nullità del marchio il termine per raggiungere un accordo di conciliazione e prevedono un termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione per l'invio delle proprie deduzioni da parte del titolare del marchio.

Per quanto riguarda l'articolo 28, recante ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme in esame che introducono tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.

Relativamente all'articolo 29, recante definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti, in merito ai profili di quantificazione, posto che le norme indicano puntualmente gli importi versati dai richiedenti che possono essere rimborsati in caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, riferendosi alle tasse di concessione governativa, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle tasse dovute per la lettera di incarico, preso atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e nella nota trasmessa nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, non formula osservazioni.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 30, concernente regolarizzazione dei pagamenti tardivi dei diritti di mantenimento in vita dei titoli, non formula osservazioni, considerato che le norme prevedono espressamente che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale sia subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare, in conformità a quanto già avviene nella prassi, come chiarito nella relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 31, riguardante l'adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, considerato che, secondo i dati forniti nella relazione tecnica, la revisione operata dalle norme in esame degli importi fissati per le imposte di bollo dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 potrebbe dar luogo ad un aumento degli introiti pari a 180 mila euro e tenuto conto che, cautelativamente, tali maggiori entrate non vengono scontate.

Con riferimento all'articolo 32, recante una clausola di invarianza finanziaria, in merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, posto che le norme recano una clausola di invarianza finanziaria in relazione all'attuazione del disegno di legge.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, in riferimento all'articolo 2, conferma che l'Ufficio italiano brevetti e marchi farà fronte alle attività istruttorie conseguenti alla nuova fattispecie della protezione temporanea della proprietà industriale dei disegni e dei modelli nelle fiere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui al successivo articolo 32.

Per quanto riguarda, inoltre, l'articolo 7, chiarisce che il differimento del termine di pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto fino a un mese dopo la sua presentazione, previsto dall'articolo 7, non è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, ivi incluso quello di fabbisogno.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Ufficio italiano brevetti e marchi farà fronte alle attività istruttorie conseguenti alla nuova fattispecie della protezione temporanea della proprietà industriale dei disegni e dei modelli nelle fiere, introdotta dall'articolo 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria generale di cui al successivo articolo 32;

il differimento del termine di pagamento dei diritti di deposito della domanda di brevetto fino a un mese dopo la sua presentazione, previsto dall'articolo 7, non è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, ivi incluso quello di fabbisogno,

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.45.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin *(Seguito dell'esame e rinvio)* 62

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero *(Seguito dell'esame e rinvio)* 68

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin *(Seguito dell'esame e rinvio)* 70

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 83

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate dai relatori e dal Governo) 86

ALLEGATO 3 (Proposte di riformulazione presentate) 90

SEDE REFERENTE

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Intervengono il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 12.35.

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte preliminarmente che nella seduta odierna si procederà alla votazione delle proposte emendative tenendo conto dei ritiri e delle segnalazioni fatte pervenire da alcuni gruppi.

Comunica il ritiro delle proposte emendative Pastorino 2.126 e 2.132, Gebhard 5.57, Pastorino 5.6, 5.11, 6.1, 8.1, Gebhard 9.3, Pastorino 10.5 e 10.7, Gebhard 15.1, Pastorino 15.14, Guerra 15.16, Congedo 16.8 e Pastorino 18.3.

Avverte, inoltre, che l'emendamento 7.34 Nevi è stato sottoscritto dai deputati Gatta e Aruzzolo e che l'articolo aggiuntivo Gebhard 1.01 è stato sottoscritto dall'on. De Bertoldi.

Invita quindi i relatori, deputati Gusmeroli e Sala, ad esprimere il parere sugli emendamenti, a partire quelli riferiti all'articolo 1.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del collega Fabrizio Sala, invita al ritiro, altrimenti esprimendo

parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, eccetto che per l'articolo aggiuntivo Gebhard 1.01, di cui propone l'accantonamento.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gebhard 1.01. Preso atto della richiesta in tal senso formulata dall'onorevole Gusmeroli, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema a circuito chiuso.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) illustra il proprio emendamento 1.1; ritiene in particolare troppo ampio il termine massimo di due anni che viene previsto dal disegno di legge in esame per l'attuazione della delega fiscale. Evidenzia che il disegno di legge di delega fiscale presentato dal governo Draghi nella precedente legislatura prevedeva, invece, un più breve termine di diciotto mesi, pur avendo portata più generale. Esprime inoltre il timore che una prevedibile inerzia amministrativa possa fare ulteriormente slittare la completa attuazione della riforma. Propone dunque che la tempistica di attuazione venga ridotta a diciotto mesi.

Il Viceministro Maurizio LEO rammenta che il termine di ventiquattro mesi è coerente con l'ampio e articolato impianto del disegno di legge in esame, il quale – accanto a un contenuto sostanziale – prevede altresì la riforma dei procedimenti e la razionalizzazione della legislazione fiscale in testi unici; quest'ultima è un'attività che ritiene molto complessa e che, dunque, a suo parere, richiede un più ampio termine di attuazione.

La Commissione respinge l'emendamento Marattin 1.1.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'emendamento Borrelli 1.2, che contestualmente sottoscrive, chiedendo al Governo il motivo del parere contrario su una proposta emendativa che mira a inserire il principio di progressività nell'impianto generale della riforma.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), intervenendo sul medesimo emendamento Borrelli 1.2, chiede al Governo di procedere a una lettura più approfondita della proposta, chiedendone l'accantonamento; a suo avviso si tratta di una norma di principio che non modifica l'impianto complessivo della delega.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che il principio di progressività è già presente nella Costituzione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), evidenzia come il testo in discussione già preveda, all'articolo 1, che i decreti attuativi siano adottati « nel rispetto dei princìpi costituzionali ». Alla luce di ciò la proposta emendativa Borrelli 1.2 non appare ridondante, bensì rafforzativa del principio costituzionale di progressività.

Il Viceministro Maurizio LEO preliminarmente ricorda che il principio di progressività è ribadito già dall'articolo 5 del disegno di legge, che concerne la riforma dell'Irpef; esprime in ogni caso parere favorevole in ordine all'accantonamento della proposta emendativa Borrelli 1.2.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Borrelli 1.2.

Constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Borrelli 1.7, 1.8 e 1.9; si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Tabacci 1.10.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori, deputati Gusmeroli e Sala, ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del collega Fabrizio Sala, invita al ritiro, altrimenti esprimendo

parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2, fatta eccezione per gli identici emendamenti Panizzut 2.27 e Congedo 2.28, e per gli emendamenti Roscani 2.33 e Bagnai 2.58, sui quali il parere è favorevole. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento De Palma 2.67, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, e sull'emendamento Marchetti 2.68, ove riformulato, congiuntamente all'emendamento De Bertoldi 10.17, nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che siano forniti dal Governo e dai relatori i pareri relativi a tutti gli articoli del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, afferma che l'esame procederà, come di consueto, secondo l'ordine degli articoli e che verrà seguito tale ordine anche per l'espressione dei pareri. Rammenta tra l'altro che, nella precedente legislatura, sotto la presidenza dell'onorevole Marattin, l'esame in Commissione Finanze del disegno di legge di delega fiscale presentato dal governo Draghi non fu affatto condotto secondo l'ordine degli articoli, bensì iniziando dall'articolo 6.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che il Governo, allo stato, è pronto a fornire i propri pareri soltanto sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) prende atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, che contribuisce a chiarire i termini del problema, ritenendo al contrario fuori luogo la risposta del Presidente Osnato, che non va certamente nella direzione di un sereno svolgimento dei lavori.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI) invita i colleghi a mantenere un atteggiamento pacato e costruttivo.

Marco OSNATO, *presidente*, esprime il proprio rincrescimento al collega Marattin, invitando i colleghi a proseguire i lavori con serenità e leale collaborazione.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), intervenendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, evidenzia la numerosità dei pareri contrari dei relatori e del Governo; a suo avviso tali proposte di modifica – in quanto riferite ai principi generali del disegno di legge – non sono suscettibili di incidere sull'impianto fondamentale della delega, ma forniscono indirizzi utili al legislatore fiscale, sia con riferimento alle norme di rango primario, sia a quelle di rango secondario.

Benedetto DELLA VEDOVA (MISTO) illustra il proprio emendamento 2.1, chiedendone l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Della Vedova 2.1.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra l'emendamento Borrelli 2.2, che contestualmente sottoscrive, affermando l'importanza di sottolineare nel disegno di legge l'esigenza di tutelare la progressività del sistema tributario.

Il Viceministro Maurizio LEO propone che siano accantonati gli emendamenti relativi ai principi di progressività e di equità orizzontale, al fine di addivenire a una loro riformulazione unitaria.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone dunque l'accantonamento degli emendamenti Borrelli 2.2, Fenu 2.4, Borrelli 2.5, 2.6, 2.17, 2.20, 2.21 e Grimaldi 2.37.

Emiliano FENU (M5S) illustra il proprio emendamento 2.3, affermando l'importanza di ribadire il principio di centralità dello Stato nel sistema fiscale, anche in considerazione della prossima presentazione del disegno di legge del Governo sull'autonomia differenziata.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 2.3.

Marco OSNATO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Borrelli 2.7; si intende che vi abbia rinunciato.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 2.8, affermando l'importanza di ribadire nel disegno di legge le esigenze di finanziamento della spesa pubblica, la necessità di garantire certezza ai contribuenti e, infine, generalità delle norme e uniformità di trattamento, al fine di prevenire disuguaglianze.

La Commissione respinge l'emendamento Guerra 2.8.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 2.9, sottolineando l'importanza di inserire nel testo il riferimento alla natalità e al sostegno dell'occupazione femminile.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 2.9.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) illustra il proprio emendamento 2.11, rammentando che anche il ministro Fitto, nell'intervenire sul PNRR in occasione dei 145 anni de « Il Messaggero », ha affermato la necessità di sostituire il concetto di « crescita economica » con quello di « sviluppo inclusivo e sostenibile ». Ritiene che l'introduzione di tali concetti tra i principi fondamentali della delega contribuisca non solo a informare l'ordinamento giuridico nazionale, ma che si tratti di un modo per guidare altresì l'attività amministrativa.

Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento D'Alfonso 2.11, rammenta che tali concetti sono ribaditi anche in sede ONU e dall'Unione europea nei propri documenti.

Il Viceministro Maurizio LEO rileva che il riferimento alla crescita economica era contenuto nel disegno di legge presentato dal governo Draghi nella precedente legislatura.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), riallacciandosi all'intervento del viceministro, invita il Governo a valutare l'opportunità di recepire non solo alcune parti del precedente disegno di legge di delega fiscale, bensì a recepirlo *in toto*.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alfonso 2.11.

Emiliano FENU (M5S) illustra il proprio emendamento 2.12, ribadendo la necessità di inserire l'inclusione sociale come principio fondamentali della riforma fiscale. Ne chiede pertanto l'accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 2.12.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Borrelli 2.13, di cui è cofirmatario, evidenziando l'importanza di ribadire la necessità che la legislazione fiscale si ponga come obiettivo anche quello di mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 2.13.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Borrelli 2.14, di cui è cofirmatario.

Bruno TABACCI (PD-IDP) chiede che l'emendamento Borrelli 2.14 venga accantonato, dal momento che si riferisce ai « principi costituzionali », facendo seguito a quanto precedentemente affermato dal viceministro Leo sui principi di progressività ed equità orizzontale.

Marco OSNATO, *presidente*, chiarisce che la portata dell'emendamento Borrelli 2.14 appare molto più ampia.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 2.14.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Borrelli 2.15, di cui è cofirmatario, evidenziando come il sostegno all'economia circolare possa avere riverberi positivi su famiglie e imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 2.15.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.16, affermando di non comprendere il parere contrario di relatori e Governo su una proposta che intende sostenere la natalità e l'occupazione femminile, fenomeni preoccupanti soprattutto nel Mezzogiorno.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 2.16.

Emiliano FENU (M5S) illustra il proprio emendamento 2.18.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 2.18.

Emiliano FENU (M5S) illustra il proprio emendamento 2.19, affermando che il completamento della riforma fiscale è – a suo avviso – foriero di uno squilibrio tra imposizione ordinaria e sostitutiva, così come tra imposizione diretta e indiretta.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 2.19.

Virginio MEROLA (PD-IDP), illustrando il proprio emendamento 2.22, ribadisce la necessità di ridurre il carico fiscale sulle categorie che ne sono, attualmente, più gravate, ovvero lavoratori dipendenti e pensionati.

La Commissione respinge l'emendamento Merola 2.22.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M), illustrando l'emendamento Lupi 2.23, di cui è cofirmatario, afferma che le proposte di modifica intendono chiarire con maggiore precisione l'intento del disegno di legge di sostenere famiglie, imprese e lavoratori.

Il Viceministro Maurizio LEO rivedendo il parere in precedenza espresso, e ove i relatori concordino, esprime parere favorevole sull'emendamento Lupi 2.23, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), anche a nome del relatore Sala, concorda con la proposta testé formulata dal Governo.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) accoglie la proposta di riformulazione formulata.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) esprime perplessità in ordine alla proposta di riformulazione avanzata, evidenziando come l'uso del termine « soprattutto » lasci intendere che vi siano categorie ulteriori rispetto a famiglie, lavoratori e imprese, cosa che a lui non consta.

La Commissione approva l'emendamento Lupi 2.23, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, annuncia che gli identici emendamenti Alifano 2.25 e Borrelli 2.26 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento Lupi 2.23.

La Commissione approva gli identici emendamenti Panizzut 2.27 e Congedo 2.28 *(vedi allegato 1)*.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Borrelli 2.29, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 2.29.

Marco GRIMALDI (AVS) illustra l'emendamento Borrelli 2.30, di cui è cofirmatario, evidenziando la necessità di ribadire – anche nella delega fiscale – il sostegno ai giovani, categoria penalizzata dalla crisi economica e da quella pandemica, ma che

è soprattutto vittima della cosiddetta economia della promessa, che li vede spesso svolgere attività lavorative non adeguatamente remunerate.

Intervenendo quindi sull'ordine dei lavori, evidenzia che il Governo e i relatori hanno espresso parere favorevole sull'emendamento Roscani 2.33, di analogo tenore, ma che si riferisce ai giovani fino al trentesimo anno di età. Chiede dunque che l'emendamento Borrelli 2.30 venga perlomeno accantonato, rammentando tuttavia che le norme europee più recenti si riferiscano ai giovani come alle persone fisiche fino al trentacinquesimo anno di età.

Il sottosegretario Federico FRENI, rivedendo il parere contrario precedentemente espresso, propone – ove i relatori concordino – che gli identici emendamenti Borrelli 2.30 e Lupi 2.31, nonché l'emendamento Fenu 2.32 siano riformulati nel testo dell'emendamento Roscani 2.33, su cui vi era già parere favorevole, e del quale propone, a fini di coordinamento testuale, la riformulazione nel senso di eliminare la parola « inclusi », come riportato in allegato *(vedi allegato 1)*.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), anche a nome del relatore Sala, concorda con la proposta testé formulata dal Governo.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) interviene sull'emendamento Roscani 2.33, ritenendo che la modifica sia peggiorativa del testo.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), riconducendo il proprio intervento a quello del deputato Marattin sull'emendamento Roscani 2.33, afferma la propria contrarietà a introdurre una soglia anagrafica che qualifichi i « giovani », in quanto la reputa potenzialmente foriera di disparità di trattamento.

Emiliano FENU (M5S) concorda con i colleghi sulla necessità di eliminare la soglia anagrafica.

Marco GRIMALDI (AVS), ritiene che il sostegno ai giovani sia riconducibile al più generale intento di stimolare la crescita economica e la natalità.

Angela RAFFA (M5S) afferma la propria contrarietà all'introduzione della soglia anagrafica dei trent'anni, alla luce del contesto europeo. A suo parere, i giovani necessitano di garanzie e non appare sufficiente l'introduzione della tematica tra i principi di delega. Evidenzia infine che il proprio gruppo parlamentare non è d'accordo con la riformulazione dell'emendamento Fenu 2.32 proposta dal Governo, che non intende accogliere.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene sugli emendamenti Borrelli 2.30, Fenu 2.32 e Roscani 2.33, affermando che l'introduzione di elementi di flessibilità nelle norme di principio, anche riferibili a specifiche categorie – quale, per esempio, la categoria dei giovani – consente di dare maggiore flessibilità sia all'azione del legislatore di rango secondario, sia agli enti territoriali in ordine alla propria potestà legislativa e regolamentare. Afferma dunque di essere d'accordo con l'introduzione di un principio di delega che tuteli i giovani, ma non con l'introduzione di una soglia anagrafica.

Marco GRIMALDI (AVS), accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento Borrelli 2.30.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Lupi 2.31.

Francesco FILINI (FDI) accoglie, a sua volta, la proposta di riformulazione dell'emendamento Roscani 2.33.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Fenu 2.32 e approva gli emendamenti Borrelli 2.30, Lupi 2.31 e Roscani 2.33, riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)*.

Emiliano FENU (M5S) illustra il proprio emendamento 2.35, sottolineando che le imprese di minori dimensioni sono sotto-

poste a maggiori pressioni da parte del sistema fiscale.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 2.35.

Saverio CONGEDO (FDI) ritira l'emendamento Lucaselli 2.36, di cui è cofirmatario.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.38, sottolineando che la proposta intende tutelare gli incapienti, ovvero le categorie più colpite dalle recenti emergenze economiche e sanitarie, consentendo loro di usufruire direttamente delle agevolazioni fiscali.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alifano 2.38, ribadisce l'importanza di detta tematica, dal momento che il sistema fiscale attualmente esclude gli incapienti da numerose forme di sostegno.

Emiliano FENU (M5S), sempre con riferimento all'emendamento Alifano 2.38, rammenta che la fruibilità diretta dei *bonus* fiscali per i soggetti incapienti è un tema trasversale, affrontato anche in numerosi emendamenti successivi; ricorda che tale argomento era trattato nella delega presentata dal governo Draghi. Invita dunque il Governo a riconsiderare il proprio parere contrario, anche introducendo un sistema sperimentale di fruizione diretta degli incentivi per i soggetti incapienti, con riferimento soprattutto ad agevolazioni semplici da tracciare (quali, per esempio, le spese mediche). Rammenta che una previsione di tal fatta avrebbe l'ulteriore vantaggio di rafforzare i controlli sulle agevolazioni e di consentirne la razionalizzazione.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 2.38.

Virginio MEROLA (PD-IDP) illustra l'emendamento De Luca 2.39, che sottoscrive.

Emiliano FENU (M5S) sottoscrive anch'egli l'emendamento De Luca 2.39.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento De Luca 2.39, ritenendo che rivesta una portata significativa per le regioni del Mezzogiorno. Ritiene infatti che inserire la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la riduzione del divario territoriale tra i principi di delega consenta di chiarire l'atteggiamento del Governo nei confronti di questi territori.

La Commissione respinge l'emendamento De Luca 2.39.

Marco OSNATO, *presidente*, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 19 della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 18.30.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
C. 107 Centemero.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 giugno 2023.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte in primo luogo che l'onorevole Stefanazzi chiede che sia abbinata alla proposta di legge C. 107 in esame la sua proposta di legge C. 1061 recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno delle *start-up* e

delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e contributive ». Dal momento che si tratta di una proposta di legge di portata più ampia rispetto all'A.C. n. 107 in esame, investendo, tra l'altro, questioni anche di natura contributiva e di diritto del lavoro, rammenta che l'abbinamento non può avvenire d'ufficio, ma deve essere oggetto di una deliberazione da parte della Commissione. Evidenzia come resti fermo che, anche ove la Commissione deliberasse l'abbinamento della proposta di legge Stefanazzi alla proposta di legge Centemero, essa proseguirà l'esame sulla proposta di legge Centemero quale testo base, anche tenuto conto della fase avanzata in cui si trovano i lavori.

Pone dunque in votazione l'abbinamento alla proposta C. 107 in esame della proposta di legge C. 1061 recante « Disposizioni per la promozione e il sostegno delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e contributive ».

La Commissione approva.

Marco OSNATO, *presidente* evidenzia che l'articolo aggiuntivo Stefanazzi 4.01, precedentemente dichiarato inammissibile, è da intendersi riammesso, in quanto recante una disposizione prevista dalla proposta di legge C. 1061, di cui la Commissione ha testé deliberato l'abbinamento.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, annuncia il ritiro di tutti gli emendamenti del proprio gruppo parlamentare.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) annuncia a sua volta il ritiro di tutti gli emendamenti del gruppo del Partito Democratico.

Marco OSNATO, *presidente*, invita dunque il relatore, onorevole Centemero, ad esprimere il parere sulle restanti proposte emendative.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore*, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, di tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Fenu 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, gli emendamenti Fenu 2.4, 2.5, 2.6, nonché l'articolo aggiuntivo Fenu 2.03.

Marco OSNATO, *presidente*, preso atto della richiesta dell'onorevole Cavandoli e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema a circuito chiuso.

Enrica ALIFANO (M5S) interviene per preannunciare il ritiro del proprio articolo aggiuntivo 2.07, preannunciando l'intenzione di presentare sul tema un ordine del giorno, auspicabilmente sottoscritto dalle altre forze politiche. Ritiene infatti che le tematiche dello spopolamento, della denatalità e dell'occupazione femminile siano di notevole importanza e segnalando l'opportunità, al riguardo, che la Commissione svolga l'audizione del presidente di Cassa Depositi e Prestiti Venture.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore* evidenzia, in qualità di capogruppo, la propria disponibilità a sottoscrivere l'ordine del giorno preannunciato dalla collega, deputata Alifano.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) interviene per preannunciare la sottoscrizione dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Alifano.

Enrica ALIFANO (M5S) ritira il proprio articolo aggiuntivo 2.08.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Alifano 2.09, gli emendamenti Fenu 3.1, 3.2 e 3.3, nonché gli articoli aggiuntivi Fenu 3.05, 3.07, 3.08, 3.09, 3.010 e 3.011.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento sarà inviato alle

Commissioni permanenti per l'espressione del parere in sede consultiva e che, a seguito dell'espressione del predetto parere, nella prima seduta utile sarà posto in votazione il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Intervengono il viceministro per l'economia e le finanze, Maurizio Leo, e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 18.55.

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che i relatori e il Governo hanno depositato alcune proposte emendative, che sono in distribuzione, e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna *(vedi allegato 2)*, e rispetto alle quali il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 21 giugno.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), interviene sull'ordine dei lavori per segnalare che il nuovo emendamento dei relatori 5.176 risulta identico all'emendamento 5.161, a sua prima firma. Dichiarandosi consapevole del fatto che la concitazione e la mole di lavoro connesse all'esame di un provvedimento di tale portata possano certamente determinare errori o sviste, chiede chiarimenti sul punto ai relatori.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) ritiene che sia necessario porre rimedio all'errore e che, in tale circostanza, tra i due emendamenti identici sia necessario porre in votazione l'emendamento 5.161 di iniziativa del collega, deputato Marattin.

Bruno TABACCI (PD-IDP) evidenzia che tale sovrapposizione è tutt'altro che una questione di secondo piano: la presentazione di un emendamento dei relatori, che è avvenuta in un momento successivo a quello stabilito per la presentazione degli emendamenti degli altri parlamentari, sembra lasciar intendere che agli occhi della maggioranza gli emendamenti dell'opposizione abbiano un valore quasi nullo, e non siano quindi presi in considerazione. Inoltre, si chiede se la presidenza non sarebbe dovuta intervenire al momento della presentazione dell'emendamento dei relatori, onde evitare che si venisse a creare una tale situazione.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) rammenta la propria esperienza di vicepresidente della V Commissione Bilancio nella passata legislatura. Ritiene che, ove si fosse verificata una circostanza simile, l'allora principale forza di opposizione – oggi partito di maggioranza e di governo – avrebbe certamente protestato, se non addirittura impedito la prosecuzione dei lavori della Commissione. Reputa dunque necessario, nel rispetto delle attuali opposizioni, fare chiarezza sull'accaduto.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto di quanto segnalato dal deputato Marattin e, riservandosi i dovuti approfondimenti, assicura che, in occasione dell'esame dell'articolo 5, cui la richiamata proposta emendativa dei relatori si riferisce, potrà senz'altro essere definita la questione.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) chiede di sapere se l'emendamento presentato dai relatori sia frutto di un mero errore, ovvero sia frutto di una scelta deliberata.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che i compiti della presidenza della Com-

missione non siano di dare conto delle motivazioni dei relatori, bensì di garantire il corretto e ordinato svolgimento dei lavori.

Angela RAFFA (M5S) ritiene che sia doveroso da parte della presidenza chiedere ai relatori e al Governo che si scusino per l'accaduto; ribadisce, in ogni caso, la necessità di porre in votazione l'emendamento presentato dal collega, deputato Marattin, anziché quello dei relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, assicura, come già detto, che si farà carico di dirimere la questione sollevata e ribadisce che, in occasione dell'esame dell'articolo 5, verranno trovate le opportune soluzioni, anche eventualmente mediante la presentazione di ulteriori riformulazioni.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, rammenta che nella seduta antimeridiana erano stati accantonati gli emendamenti Borrelli 2.2, Fenu 2.4, Borrelli 2.5, 2.6, 2.17, 2.20, 2.21 e Grimaldi 2.37, sui quali il Governo ha testé presentato una proposta di riformulazione, nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, sulla quale prende atto che i relatori esprimono parere favorevole.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) accoglie la proposta di riformulazione degli emendamenti a sua prima firma 2.2, 2.5, 2.6, 2.17, 2.20, 2.21 e dell'emendamento Grimaldi 2.37, di cui è cofirmatario.

Emiliano FENU (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.4, a sua prima firma.

La Commissione approva gli emendamenti Borrelli 2.2, Fenu 2.4, Borrelli 2.5, 2.6, 2.17, 2.20, 2.21 e Grimaldi 2.37, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)*.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Borrelli 2.40 e Grimaldi 2.41.

Il sottosegretario Federico FRENI modificando il parere contrario in precedenza formulato, esprime parere favorevole sugli emendamenti Borrelli 2.42, 2.43, 2.44 e sull'emendamento Fenu 2.45, purché riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del collega Sala, concorda con la proposta testé formulata dal Governo.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) accoglie la proposta di riformulazione degli emendamenti a sua prima firma 2.42, 2.43 e 2.44.

Emiliano FENU (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.45, a sua prima firma.

La Commissione approva gli emendamenti Borrelli 2.42, 2.43, 2.44 e Fenu 2.45, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)*.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Borrelli 2.46 e 2.47.

Emiliano FENU (M5S) illustra il proprio emendamento 2.48, ritenendo che l'intento perseguito sia ampiamente condivisibile.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 2.48.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Grimaldi 2.49, Borrelli 2.50 e 2.51, Fenu 2.52.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) annuncia il ritiro dell'emendamento Lupi 2.53, del quale è cofirmatario.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Grimaldi 2.54, Fenu 2.55, Borrelli 2.57.

Il sottosegretario Federico FRENI modificando il parere favorevole in precedenza formulato, esprime parere favorevole sugli emendamenti Bagnai 2.58, purché riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del collega Sala, concorda con la proposta testé formulata dal Governo.

Alberto BAGNAI (LEGA) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.58, a sua prima firma.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) interviene sull'emendamento Bagnai 2.58, evidenziando come la riformulazione appaia migliorativa rispetto al testo originario dell'emendamento, in quanto fa riferimento ai dati strutturale di gettito. Evidenzia, tuttavia, che la riformulazione fa riferimento all'articolo 1, comma 4 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), introducendo una prescrizione analoga a quanto già disposto dal successivo comma 5 della medesima legge di bilancio. Si chiede dunque quale sia l'effettiva portata del dispositivo così introdotto, che riproduce una norma già vigente, ritenendo che il Governo intenda effettuare un'operazione meramente propagandistica.

Il sottosegretario Federico FRENI richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia, evidenzia l'opportunità di inserire tale disposizione anche nel disegno di legge di delega, al fine di garantirne una maggiore cogenza.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) giudica poco convincente la risposta del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Bagnai 2.58, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 2.60, Fratoianni 2.61 e 2.62, Borrelli 2.63.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) annuncia il ritiro dell'emendamento Lupi 2.64, di cui è cofirmatario, chiedendo in ogni caso le motivazioni alla base del parere contrario espresso.

Il Viceministro Maurizio LEO chiarisce come l'uso della tecnologia richiamato dall'emendamento Lupi 2.64 sia già correntemente previsto.

Laura CAVANDOLI (LEGA) ritira il proprio emendamento 2.65.

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento De Palma 2.67, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento De Palma 2.67, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, prendendo atto dell'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti, dispone l'accantonamento dell'emendamento Marchetti 2.68.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Borrelli 2.69, 2.70, 2.71, Fenu 2.72, Borrelli 2.73, Grimaldi 2.75, Fenu 2.76, Grimaldi 2.77 e 2.78.

Emiliano FENU (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.79, a sua prima firma, ne chiede l'accantonamento; ritiene infatti rilevante che sia introdotto nella delega il principio dell'automatico riconoscimento di erogazione di incentivi fiscali, anche al fine di evitare che il Governo, facendo leva sulla necessità di produrre specifiche istanze per ottenere un beneficio, si attenda – sotto il profilo dell'onere finanziario – un basso tiraggio delle agevolazioni man mano introdotte.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 2.79, Alifano 2.80, Fenu 2.81 e 2.83.

Giulio CENTEMERO (LEGA) annuncia il ritiro degli emendamenti 2.86, a sua prima firma, e Cavandoli 2.88, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Fenu 2.89 e 2.90.

Saverio CONGEDO (FDI) annuncia il ritiro degli emendamenti Caiata 2.91, del quale è cofirmatario, e Caiata 2.92, dopo averlo sottoscritto.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene sull'emendamento 2.111 a sua prima firma, chiedendo il motivo del parere contrario del Governo. Ritiene infatti che la proposta emendativa possa incontrare un'ampia convergenza di forze politiche, dal momento che verte sul trattamento economico di soggetti che producono redditi in Italia, in particolare appartenenti alla rete consolare.

Il Viceministro Maurizio LEO, nel motivare il parere contrario richiama il trattamento favorevole già previsto per tale categoria di soggetti nel Testo unico delle imposte sui redditi.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) ringrazia il Viceministro Leo per i chiarimenti forniti ma ritiene che, da un punto di vista metodologico, in questa fase avanzata della discussione il Governo dovrebbe disporre di pareri attentamente ponderati, avendo già esperito la valutazione preventiva delle singole proposte emendative in esame.

Il Viceministro Maurizio LEO precisa che la contrarietà del Governo sull'emendamento Toni Ricciardi 2.111 deriva, sul piano tecnico-giuridico, dalla circostanza che esso prevede un trattamento fiscale agevolato nei confronti di soggetti non residenti in Italia, e, sul piano finanziario, dal fatto che, come anticipato dalla Ragioneria generale dello Stato, gli oneri che ne conseguirebbero ammontano a circa 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) prende atto con rammarico che il Governo non ritiene meritevole di attenzione il tema del diritto all'assegno unico e universale per i contrattisti alle dipendenze dello Stato italiano presso le rappresentanze della nostra rete diplomatica estera.

Il Sottosegretario Federico FRENI chiarisce che la contrarietà del Governo sulle proposte emendative ora in esame deriva dal fatto che esse presentano un livello di dettaglio, da cui conseguono peraltro oneri finanziari immediati e quantificabili, di per sé incompatibile con l'impianto complessivo del provvedimento di delega.

Emiliano FENU (M5S), invitando il Governo a prestare maggiore attenzione alle proposte emendative in discussione, che presentano un'indubbia rilevanza nell'ottica di una tanto attesa riforma del sistema fiscale italiano, ritiene che anche i pareri contrari espressi sugli emendamenti a sua prima firma 2.83, 2.89 e 2.90, in precedenza respinti dalla Commissione, non fossero adeguatamente motivati, dal momento che già in sede di vaglio di ammissibilità delle proposte emendative presentate la presidenza della Commissione stessa avrebbe dovuto valutare i profili di carattere finanziario, ossia con riferimento alla quantificazione e alla copertura degli eventuali oneri da esse derivanti. In tale quadro, osserva come, ad esempio, il citato emendamento a sua prima firma 2.83, che peraltro recepisce le sollecitazioni in tal senso provenute dal mondo dei commercialisti, rechi un principio e criterio direttivo generale che difficilmente il Governo potrebbe non condividere.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che un conto è il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative presentate, che la presidenza della VI Commissione Finanze ha svolto in conformità ai criteri correntemente seguiti, un altro conto sono le valutazioni tecnico-politiche che su di esse il Governo, nella sfera della propria autonoma discrezionalità, può maturare.

Il Sottosegretario Federico FRENI osserva come il provvedimento di delega ora in esame, diversamente da quanto previsto dal disegno di legge di delega fiscale presentato nella scorsa legislatura dal Governo Draghi, preveda all'articolo 20, una norma di copertura finanziaria piuttosto flessibile, basata sul rinvio all'articolo 17, comma 2,

della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, a mente del quale, stante la complessità della materia trattata, la determinazione degli oneri eventualmente derivanti dalla sua attuazione viene demandata alla fase di adozione dei decreti legislativi. Evidenzia dunque come tale ultima circostanza potrà consentire una maggiore elasticità nella selezione delle proposte emendative che potranno essere approvate, a condizione naturalmente che le stesse presentino un certo grado di genericità e non contengano viceversa norme di carattere immediatamente dispositivo, come tali suscettibili di determinare in via immediata oneri a carico della finanza pubblica. In tale quadro, sottolinea che gli identici emendamenti Onori 2.110 e Toni Ricciardi 2.111, giacché individuano in maniera precisa la platea dei beneficiari, si configurano come immediatamente onerosi, giustificando per tale ragione, di metodo e non già di merito, la contrarietà su di essi formulata dal Governo.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) contesta la ricostruzione testé fornita dal sottosegretario Freni, rammentando come l'articolo 10 del disegno di legge di delega presentato nella scorsa legislatura dal Governo Draghi recasse un contenuto sostanzialmente identico a quello dell'articolo 20 del provvedimento ora in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Onori 2.110 e Toni Ricciardi 2.111 e l'emendamento Fratoianni 2.112.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) ritira l'emendamento Lupi 2.113, di cui è cofirmatario.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), pur apprezzando la cornice metodologica cui ha prima accennato il sottosegretario Freni, che a suo giudizio potrebbe valorizzare il contributo normativo da parte delle Camere, illustra l'emendamento Merola 2.115, di cui è cofirmatario, che affronta il tema ineludibile di una effettiva autonomia impositiva degli enti territoriali, evidenziando come l'inserimento nel testo del provvedimento di tale principio e criterio direttivo generale non sarebbe suscettibile di produrre disarmonie rispetto all'impianto complessivo della delega né di determinare oneri diretti a carico della finanza pubblica. Auspica pertanto una sua approvazione, eventualmente anche previa riformulazione del testo.

Bruno TABACCI (PD-IDP), associandosi alle valutazioni del deputato D'Alfonso, prende atto che la contrarietà del Governo sull'emendamento Merola 2.115 dimostra il suo sostanziale disinteresse nei confronti del tema cruciale dell'autonomia impositiva degli enti territoriali, su cui ha già avuto modo di intervenire nel corso della discussione sul complesso delle proposte emendative.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda tuttavia a tale proposito come nel corso delle audizioni svolte la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni abbia espresso un orientamento favorevole sul provvedimento di delega adottato dal Governo

Virginio MEROLA (PD-IDP) ritiene che ogni sindaco di una città italiana, a prescindere dagli schieramenti politici di appartenenza, non potrebbe che condividere le finalità dell'emendamento ora in discussione. Non comprende pertanto le ragioni del parere contrario su di esso espresso dai relatori e dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Merola 2.115 e Borrelli 2.116.

Francesco Saverio ROMANO (NM(N-C-U-I)-M) ritira l'emendamento Lupi 2.118, di cui è cofirmatario.

Emiliano FENU (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.119, non comprende se la contrarietà su di esso espressa dai relatori e dal Governo attenga a ragioni di carattere tecnico o politico. Evidenzia, a mero titolo di esempio, che sul

tema dallo stesso affrontato l'Agenzia delle entrate americana ha aggiornato le linee guida sulla fruizione dei crediti d'imposta, anche tramite la loro cedibilità, volti ad agevolare gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica, priorità rispetto alla quale il Governo italiano dimostra evidentemente una scarsa sensibilità, come del resto già avvenuto attraverso il sostanziale ridimensionamento del piano Industria 4.0.

Il Viceministro Maurizio LEO chiarisce che l'emendamento Fenu 2.119 prevede essenzialmente la detassazione degli investimenti nel settore della transizione energetica, con evidenti riflessi di carattere oneroso già evidenziati anche dalla Ragioneria generale dello Stato, laddove la scelta del Governo con il presente provvedimento di delega è stata piuttosto quella di incidere sulla tassazione indiretta, prevedendo in particolare la riduzione delle accise, a dimostrazione di quanto la tematica in questione costituisca una priorità per l'Esecutivo in carica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 2.119, Borrelli 2.120, Fenu 2.121, Fratoianni 2.124 e Borrelli 2.127.

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE) ritira l'emendamento De Palma 2.128, di cui è cofirmatario.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.129, volto a prevedere che nell'esercizio della delega non potranno essere ridotti in alcuna misura gli importi dell'assegno unico e universale, anche al fine di contrastare i drammatici tassi di natalità oramai registrati nel nostro Paese.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alifano 2.129 e Mari 2.130.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.131, ipotizza che il parere contrario su di esso formulato dai relatori e dal Governo sia stato dettato da motivazioni di ordine meramente politico, anziché tecnico, dal momento che la proposta emendativa in discussione si limita ad ampliare alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale la partecipazione ai tavoli tecnici di cui si prevede la costituzione ai sensi del comma 2 dell'articolo 2.

Marco OSNATO, *presidente*, osserva che le perplessità manifestate dai relatori e dal Governo sull'emendamento in esame derivano probabilmente dal fatto che quest'ultimo renderebbe di fatto obbligatoria la costituzione dei predetti tavoli tecnici.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del relatore Sala, a modifica del parere contrario in precedenza formulato, esprime parere favorevole sull'emendamento Toni Ricciardi 2.131, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, fermo restando il carattere facoltativo della costituzione dei citati tavoli tecnici.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la riformulazione dell'emendamento Toni Ricciardi 2.131 proposta dai relatori.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma Toni Ricciardi 2.131.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Toni Ricciardi 2.131, nel testo riformulato *(vedi allegato 1)*, e respinge l'emendamento Borrelli 2.133.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.137, volto a includere nei tavoli tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 2 anche le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del relatore Sala, a modifica del parere contrario in precedenza formulato, esprime parere favore-

vole sugli identici emendamenti Bonetti 2.135, Centemero 2.136 e Alifano 2.137, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la riformulazione degli identici emendamenti Bonetti 2.135, Centemero 2.136 e Alifano 2.137 proposta dai relatori.

Marco OSNATO, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione degli identici emendamenti Bonetti 2.135, Centemero 2.136 e Alifano 2.137.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Bonetti 2.135, Centemero 2.136 e Alifano 2.137, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)*, e respinge l'emendamento Borrelli 2.138.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori, deputati Gusmeroli e Sala, ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), relatore, anche a nome del collega, deputato Sala, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene sull'emendamento 3.3 a sua prima firma, invitando i relatori e il Governo a rivedere il parere espresso. Ritiene che l'emendamento, con una formulazione generica, tuteli le istanze del lavoro agile e, al riguardo, rammenta che in precedenti provvedimenti le forze politiche hanno raggiunto ampia convergenza su questa tematica.

Il Viceministro Maurizio LEO rammenta che l'introduzione di tale principio di delega rischia di favorire i numerosi lavoratori in *smart working* che, pur risiedendo in Italia, producono reddito per soggetti esteri e, dunque, non pagano i tributi sul territorio nazionale.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) replica che la proposta emendativa intende anzitutto disciplinare modalità di lavoro che, in ragione degli sviluppi tecnologici, sono in continua evoluzione e ritiene che il mancato riferimento allo *smart working* impedisca di attrarre il capitale umano proveniente dall'estero. Pur riconoscendo le motivazioni fornite dal viceministro Leo, che si limitano tuttavia ad inquadrare il fenomeno da una sola prospettiva, ritiene necessario adottare un punto di vista più ampio. Chiede pertanto l'accantonamento della proposta.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) interviene sull'emendamento Toni Ricciardi 3.3 affermando l'esigenza che la disciplina fiscale tenga conto del dilagante fenomeno del nomadismo digitale, tematica affrontata – tra l'altro – anche con riferimento alla disciplina delle *start-up* innovative.

Il Viceministro Maurizio LEO accetta di accantonare la proposta emendativa.

Marco OSNATO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Toni Ricciardi 3.3

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il Governo fornisca i pareri su tutte le restanti proposte emendative.

Marco OSNATO, *presidente*, ribadisce che, una volta terminato l'esame dell'articolo 3, qualora il Governo sia pronto anche sugli articoli successivi potranno essere forniti i relativi pareri.

Il Sottosegretario Federico FRENI presenta una proposta di riformulazione dell'emendamento Toni Ricciardi 3.3, nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del relatore Sala, concorda con la proposta testé formulata dal Governo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.3, a sua prima firma.

La Commissione approva l'emendamento Toni Ricciardi 3.3, come riformulato *(vedi allegato 1)*.

Emiliano FENU (M5S) interviene sull'emendamento a propria firma 3.4. Rileva che nonostante la parziale analogia con l'emendamento del Governo 3.15, esso dovrebbe essere preso in considerazione per la parte relativa all'inversione dell'onere della prova in favore del fisco, specialmente con riferimento ai cosiddetti grandi contribuenti. Rammenta come la proposta intenda consentire alle autorità fiscali di evincere i proventi delle grandi imprese anche attraverso l'analisi dei flussi di dati da esse trattati. Inoltre, con un'ulteriore considerazione, evidenzia come l'Italia debba assumere un ruolo di primo piano nell'avanzare proposte all'UE sulla tassazione dell'economia digitale. Evidenzia la necessità di implementare in particolare il cosiddetto primo pilastro, eventualmente individuando nuove forme di prelievo, ovvero attribuendo valore economico ai *big data* utilizzati dalle grandi imprese informatiche e del *web*.

Il Viceministro Maurizio LEO rileva che la tassazione dell'economia digitale, con particolare riferimento all'individuazione della stabile organizzazione virtuale, incontra dei limiti nelle convenzioni contro le doppie imposizioni ratificate dall'Italia, che di per sé prevalgono sul diritto interno, per la parte in cui individuano pattiziamente il luogo di produzione dei redditi. Con riferimento all'implementazione delle proposte UE, rammenta che i lavori sul cosiddetto primo pilastro in sede europea stanno procedendo e che, tuttavia, alcune resistenze alle nuove regole sull'economia digitale potrebbero essere incontrate da parte di Paesi extraeuropei.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 3.4 e 3.5, Mari 3.6, Scotto 3.7, Borrelli 3.8, D'Alfonso 3.9, Sergio Costa 3.10, Grimaldi 3.11, 3.12, 3.13 e 3.14.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che resta accantonato l'emendamento del Governo 3.15, stante la pendenza del termine per la presentazione dei subemendamenti ad esso riferiti.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.40, è ripresa alle 20.50.

Marco OSNATO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *relatore*, anche a nome del relatore Sala, esprime parere favorevole sugli emendamenti Cannizzaro 4.1 e Marattin 4.2, a condizione che siano riformulati in un medesimo testo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Centemero 4.4 e Mazzetti 4.5, Della Vedova 4.6, Fenu 4.7 e 4.8, Borrelli 4.9, Tabacci 4.11, Fenu 4.12, degli identici emendamenti Gebhard 4.13, Benzoni 4.14, Cavandoli 4.15, Rubano 4.16 e Peluffo 4.17, nonché dell'emendamento Benzoni 4.18. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Alifano 4.19, De Palma 4.20, Tabacci 4.21, Gruppioni 4.22 e Congedo 4.23, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Fenu 4.24, degli identici emendamenti Bagnai 4.25, Rubano 4.26, Peluffo 4.27 e Gebhard 4.28, nonché degli emendamenti Fenu 4.29 e 4.30, D'Orso 4.31, Fenu 4.32, Bagnai 4.33 e D'Orso 4.34. Esprime, infine, parere favorevole sugli identici emendamenti Matera 4.35, De

Palma 4.36, Fenu 4.37 e Centemero 4.38, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento D'Orso 4.39.

Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE), intervenendo sulla riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 4.2, proposta dai relatori e condivisa dal Governo, ne chiede l'accantonamento al fine di poterla meglio valutare rispetto al testo originario dell'emendamento stesso, che deve essere collocato all'interno della più ampia finalità di attribuire rilievo costituzionale alle disposizioni dello Statuto dei contribuenti.

Il Viceministro Maurizio LEO, pur condividendo l'obiettivo di assicurare valore di norma costituzionale alle disposizioni dello Statuto dei contribuenti, osserva come tale ultimo risultato richiederebbe comunque tempi lunghi per l'esame parlamentare, mentre la riformulazione proposta degli emendamenti Cannizzaro 4.1 e Marattin 4.2 costituirebbe da subito un primo passo in avanti nella direzione auspicata.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), pur ritenendo perfettibile la riformulazione proposta dai relatori e dal Governo degli emendamenti in esame, esprime tuttavia una valutazione positiva circa la volontà di riconoscere allo Statuto dei contribuenti un carattere di prevalenza e di indirizzo rispetto al complesso della normazione ordinaria.

Emiliano FENU (M5S) osserva come la riformulazione proposta degli emendamenti Cannizzaro 4.1 e Marattin 4.2 appaia comunque di difficile lettura da parte non solo dei contribuenti ma degli stessi addetti ai lavori, in primo luogo i commercialisti, rilevando come essa peraltro nulla modificherebbe in ordine all'attuale posizione dello Statuto tra le fonti del diritto.

Marco OSNATO, *presidente*, concordi i relatori e i rappresentanti del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Cannizzaro 4.1 e Marattin 4.2. Prende, altresì, atto che i presentatori ritirano gli identici emendamenti Centemero 4.4 e Mazzetti 4.5.

Virginio MEROLA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Della Vedova 4.6.

La Commissione respinge l'emendamento Della Vedova 4.6.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.7, volto a rafforzare l'obbligo di motivazione degli atti impositivi che trovano il loro fondamento nell'utilizzo dei dati personali, ciò in particolare a tutela della *privacy* e della riservatezza dei contribuenti, in linea con quelle finalità più volte professate nella scorsa legislatura dalle forze politiche che compongono l'attuale maggioranza di Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fenu 4.7 e 4.8.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) non comprende le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'emendamento a sua prima firma 4.9.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenziando come il contenuto dell'emendamento Borrelli 4.9, che introduce quale principio e criterio direttivo l'istituzione di una Giornata per l'equità e la legalità fiscale, esuli dal perimetro della delega, invita il presentatore a valutarne il ritiro ai fini della presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS) ritira l'emendamento a sua prima firma 4.9, riservandosi di presentare sull'argomento un apposito ordine del giorno in

sede di esame del provvedimento in Assemblea.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Tabacci 4.11, volto a valorizzare appieno il ruolo e il contributo che possono essere offerti dalle due Camere del Parlamento italiano nell'ambito della prospettata razionalizzazione della disciplina dell'interpello, ritenendo tale previsione tutt'altro che inconferente rispetto alle finalità perseguite dal provvedimento di delega.

Il Viceministro Maurizio LEO rileva che la previsione recata dall'emendamento Tabacci 4.11 risulta di fatto assorbita dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, numero 1), del presente disegno di legge, laddove viene fatto esplicito riferimento, nell'ambito del citato processo di razionalizzazione della disciplina dell'interpello, ai contributi che potranno provenire dalle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni, tra i quali è del tutto naturale ricomprendere anche gli indirizzi eventualmente deliberati al riguardo dal nostro Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento Tabacci 4.11.

Emiliano FENU (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 4.12, sottolineando come il ricorso all'interpello si renda oramai spesso necessario a causa di una normativa fiscale e tributaria decisamente poco chiara ed univoca. Di fronte a questo sarebbe opportuno investire sulle capacità di risposta dell'amministrazione finanziaria, e non, come invece previsto dal testo del provvedimento in esame, limitare l'accesso alle procedure di interpello.

Il Viceministro Maurizio LEO, nel premettere che occorre anzitutto riformare l'approccio che l'amministrazione finanziaria ha sinora tradizionalmente seguito in proposito, ricorda che quest'ultima ha risposto, secondo dati recenti, a circa 18.000 interpelli, la cui istruttoria, anche a causa della penuria di personale dell'Agenzia delle entrate, non sempre ha potuto essere adeguatamente svolta. In tale quadro, ritiene essenziale investire maggiormente nella funzione assolta da provvedimenti interpretativi di carattere generale, quali le circolari, da emanare previo esperimento di apposite pubbliche consultazioni, allo scopo di limitare l'interpello a pochi casi particolari, previo versamento di un contributo da graduare in relazione alla complessità delle singole fattispecie trattate.

Emiliano FENU (M5S), pur comprendendo le argomentazioni svolte dal Viceministro Leo, considera comunque prioritario semplificare la normativa fiscale.

Angela RAFFA (M5S) osserva come subordinare la procedura di interpello al versamento di un contributo si ponga in contrasto rispetto all'esigenze di colmare l'attuale *tax gap* e favorire al contempo la *compliance* dei contribuenti.

Il Viceministro Maurizio LEO precisa che il versamento di un contributo per l'accesso alla procedura di interpello, che peraltro è già previsto a legislazione vigente, sarà comunque limitato a pochi casi caratterizzati da particolare complessità interpretativa, come quello inerente all'abuso di diritto.

Angela RAFFA (M5S) ritiene che per contrastare efficacemente l'elusione, oltre che l'evasione fiscale, nel nostro Paese sia indispensabile mantenere per il contribuente la gratuità dell'interpello.

Enrica ALIFANO (M5S), anche alla luce dei dati sopra riportati dal Viceministro Leo, dubita che la previsione recata sul punto dalla presente delega sia in grado di assicurare una diminuzione del numero degli interpelli esaminati dall'amministrazione finanziaria, rammentando piuttosto come diverse associazioni di categoria, inclusa l'ABI, abbiano espresso in più occasioni l'opportunità di mantenere inalterata la disciplina dell'istituto. Sotto-

linea, peraltro, che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 4), al contrario di quanto appena sostenuto dal Viceministro Leo, sembra prevedere l'introduzione generalizzata di un contributo cui subordinare l'ammissibilità delle istanze di interpello, limitandosi ad introdurre forme di gradualità a seconda della tipologia di contribuente e del valore delle questioni oggetto dell'istanza.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) reputa poco chiara la *ratio* del Governo in relazione alla prospettata revisione dell'interpello, che a suo giudizio andrebbe comunque interpretata in combinato disposto con la riformulazione dianzi proposta degli identici emendamenti Alifano 4.19, De Palma 4.20, Tabacci 4.21, Gruppioni 4.22 e Congedo 4.23, che delega il Governo a disciplinare l'istituto della consulenza giuridica senza chiarire se il ricorso ad esso, nelle intenzioni del Governo, debba essere o meno gratuito per i contribuenti.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) chiede delucidazioni in merito ai criteri in base ai quali si distingueranno i casi in cui l'interpello sarà gratuito rispetto a quelli in cui sarà subordinato al versamento di un contributo, seppure graduato in funzione delle fattispecie concrete.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel sottoscrivere l'emendamento Fenu 4.12, rileva che, a suo avviso, occorrerebbe anzitutto modificare in maniera radicale l'intero sistema entro cui l'istituto dell'interpello si colloca, giacché il problema fondamentale è costituito dalla bassa qualità redazionale delle norme in materia fiscale e tributaria.

Il Viceministro Maurizio LEO ribadisce che l'emanazione di circolari appropriate rappresenta uno strumento essenziale, che ad esempio avrebbe potuto consentire di risolvere i numerosi casi relativi al *superbonus* senza nemmeno ricorrere all'interpello. Ferma restando l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione degli interpelli cosiddetti ordinari, conferma pertanto che tale istituto dovrebbe in linea generale limitarsi a poche fattispecie connotate da particolare complessità, per le quali è giusto prevedere, al pari di quanto già avviene in altri Paesi europei, il versamento di uno specifico contributo.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Fenu 4.12, rileva come ormai tutte le maggiori operazioni societarie non si perfezionino se non a esito di un interpello, non essendo sufficiente l'esperimento della cosiddetta *due diligence*.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 4.12.

Marco OSNATO, *presidente*, rileva che sono stati ritirati gli emendamenti Gebhard 4.13, Cavandoli 4.15, Rubano 4.16.

Virginio MEROLA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Peluffo 4.17.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Benzoni 4.14 e Peluffo 4.17. Respinge altresì l'emendamento Benzoni 4.18.

Marco OSNATO, *presidente*, chiede ai presentatori degli emendamenti Alifano 4.19, De Palma 4.20, Tabacci 4.21, Gruppioni 4.22 e Congedo 4.23 se intendano accettare la proposta di riformulazione avanzata.

Luigi MARATTIN (A-IV-RE) annuncia di non accettare la proposta riformulazione dell'emendamento Gruppioni 4.22, di cui è cofirmatario.

Enrica ALIFANO (M5S) annuncia di non accettare la proposta di riformulazione in quanto ritenuta troppo generica sulla questione della consulenza giuridica.

Virginio MEROLA (PD-IDP), sottoscrivendo l'emendamento Tabacci 4.21, non ne accetta la riformulazione proposta.

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE) e Andrea DE BERTOLDI (FDI), in qualità di

cofirmatari, accolgono la proposta di riformulazione, rispettivamente, degli emendamenti De Palma 4.20 e Congedo 4.23.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alifano 4.19, Tabacci 4.21 e Gruppioni 4.22; approva, quindi, gli emendamenti De Palma 4.20 e Congedo 4.23, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)*.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Fenu 4.24, sottolineando che l'intento della proposta è di escludere dal pagamento dell'interpello i contribuenti che hanno infruttuosamente già esperito gli strumenti di intelligenza artificiale.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 4.24.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 4.25 Bagnai, 4.26 Rubano e 4.28 Gebhard.

Virginio MEROLA (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Peluffo 4.27.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 4.27.

Emiliano FENU (M5S) illustra il proprio emendamento 4.29, non comprendendo le motivazioni del parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 4.29.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Fenu 4.30 e chiede di sottoscriverlo.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 4.30.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 4.31, a sua prima firma. Sottolinea al riguardo che, pur condividendo l'intento di potenziare lo strumento dell'autotutela – tematica affrontata in una proposta di legge da lei presentata nel corso della XVIII Legislatura e rinnovata nella presente – un vero e proprio *vulnus* di tale strumento risieda nel decorso dei termini di impugnazione, che la propria proposta emendativa intende sospendere. Rileva come l'accoglimento della proposta potrebbe avere finalità deflattive del contenzioso.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 4.31.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) illustra l'emendamento Fenu 4.32 e chiede di sottoscriverlo.

La Commissione respinge l'emendamento Fenu 4.32.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento 4.33 Bagnai.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 4.34.

Marco OSNATO, *presidente*, chiede ai presentatori degli emendamenti Matera 4.35, De Palma 4.36, Fenu 4.37 e Centemero 4.38 se intendano accettare la proposta di riformulazione avanzata.

Mariangela MATERA (FDI) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.35, a sua prima firma.

Francesco Maria RUBANO (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, accoglie la proposta di riformulazione.

Giulio CENTEMERO (LEGA), accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.38, a sua prima firma.

Emiliano FENU (M5S), non accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 4.37, a sua prima firma, in quanto essa prevede la soppressione del Garante del contribuente operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome.

La Commissione approva gli emendamenti Matera 4.35, De Palma 4.36 e Centemero 4.38, come riformulati in identico testo *(vedi allegato 1)*. Respinge, altresì, l'emendamento Fenu 4.37.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 4.39 a propria firma, sottolineandone la finalità di rendere disponibile un patrimonio conoscitivo – anche giurisprudenziale – ai contribuenti e agli operatori fiscali.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 4.39.

Marco OSNATO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* anche *con la seguente:* soprattutto.

2.23. *(Nuova formulazione)* Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* anche al fine di sostenere le famiglie *inserire le seguenti:* , in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità.

*** 2.27.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

*** 2.28.** Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole:* le famiglie *aggiungere le seguenti*: , i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.

**** 2.30.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

**** 2.31.** *(Nuova formulazione)* Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

**** 2.33.** *(Nuova formulazione)* Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, lettera a), *premettere le seguenti parole:* fermi restando i princìpi della progressività e dell'equità del sistema tributario,.

*** 2.2.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*** 2.4.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

*** 2.5.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*** 2.6.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*** 2.17.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*** 2.20.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*** 2.21.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

*** 2.37.** *(Nuova formulazione)* Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), *alinea, dopo la parola:* prevenire *inserire la seguente:* , contrastare

**** 2.42.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

**** 2.43.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

**** 2.44.** *(Nuova formulazione)* Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

**** 2.45.** *(Nuova formulazione)* Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

2.58. *(Nuova formulazione)* Bagnai, Centemero, Cavandoli.

Al comma 1, lettera c), *numero 2), sostituire le parole:* compensazioni di gettito *con le seguenti:* misure compensative

2.67. *(Nuova formulazione)* De Palma, Rubano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le associazioni di categoria e dei professionisti *con le seguenti*: le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2.131. *(Nuova formulazione)* Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 2, dopo le parole: e dei professionisti *aggiungere le seguenti:* e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale.

*** 2.135.** *(Nuova formulazione)* Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.

*** 2.136.** *(Nuova formulazione)* Centemero, Cavandoli, Bagnai.

*** 2.137.** *(Nuova formulazione)* Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.

3.3. *(Nuova formulazione)* Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente*:

c-bis) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

*** 4.20.** *(Nuova formulazione)* De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

*** 4.23.** *(Nuova formulazione)* Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio

2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

**** 4.35.** *(Nuova formulazione)* Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.

**** 4.36.** *(Nuova formulazione)* De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.

**** 4.38.** *(Nuova formulazione)* Centemero, Cavandoli, Bagnai.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAI RELATORI E DAL GOVERNO

ART. 3.

All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) *inserire le seguenti:*

d-bis) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;

2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

d-ter) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (*controlled foreign companies)*, rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera *d-bis)*.

3.15. Il Governo.

ART. 5.

All'articolo 5, comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 2.4) con il seguente*:

2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività, sulle retribuzioni per lavoro straordinario che eccedono un determinato limite di importo e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

5.175. Il Governo.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:*

2.4-*bis*) attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, numero 1, con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione

della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;.

5.176. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) riduzione dell'aliquota IRES in caso di impiego in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, di una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel citato biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendosi l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa, senza possibilità di cumulo dei relativi benefici e prevedendo il mantenimento della possibilità di fruire degli eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati nonché l'eventuale accesso ad incentivi finalizzati alle nuove assunzioni, per le imprese che non possono beneficiare della riduzione di cui al primo periodo;.

6.45. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

a-bis) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;.

6.46. I Relatori.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale. Alle regioni è assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;.

8.6. I Relatori

ART. 9.

Al comma 1, dopo lettera c), *inserire la seguente*:

c-bis) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa compreso tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;.

9.45. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

c-bis) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici di cui al punto precedente:

1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di

bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

2) revisionare il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo la facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio d'esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei principi contabili internazionali, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi;.

9.46. Il Governo.

ART. 12.

Al comma 1, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente*:

f-bis) istituire un regime di tassazione delle parti della canapa coltivata di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, suscettibili di essere utilizzate come succedanei dei prodotti da fumo ovvero da inalazione, prevedendo:

a) la loro assimilazione ai prodotti da fumo ovvero da inalazione di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e la conseguente applicazione dei relativi regimi fiscali;

b) l'introduzione di un regime autorizzatorio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la loro commercializzazione;

c) a miglior garanzia della tutela della salute dei consumatori, la loro commercializzazione e vendita esclusivamente per il tramite:

1) di depositi fiscali autorizzati ai sensi della legislazione vigente, con la previsione di particolari misure di vigilanza per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione;

2) delle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, con possibilità peraltro che la loro vendita ai consumatori sia ammessa anche tramite punti di vendita specializzati che rispettino i requisiti e le modalità di cui agli articoli 6 e 23 della legge n. 1293 del 1957;

d) idonee misure di garanzia e protezione della tutela della salute e dei minorenni quali:

1) il divieto di vendita ai minori di diciotto anni, di cui all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316;

2) il divieto di fumo di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

3) il divieto di vendita a distanza e tramite distributori automatici;

4) il divieto di pubblicità e promozione di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 165, e al decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300;

5) le misure di notifica ed etichettatura di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

12.34. Il Governo.

Al comma 1, dopo la lettera f), *aggiungere la seguente*:

f-bis) prevedere, con finalità di contrasto al mercato illecito e di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato per:

1) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

2) i prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo di cui all'articolo 62-*quater*.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

12.35. Il Governo.

ART. 13.

Al comma 2, lettera o)*, le parole:* del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli *sono sostituite dalle seguenti:* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale della Guardia di Finanza,.

13.22. Il Governo.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE PRESENTATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera c)*, dopo il numero 2), inserire il seguente:*

2-*bis*) alla revisione e al riordino delle tasse automobilistiche, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*** 2.68.** *(Nuova formulazione)* Marchetti, Centemero, Maccanti, Bagnai, Cavandoli, Dara, Furgiuele, Pretto.

*** 10.17.** *(Nuova formulazione)* De Bertoldi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Ciaburro, Marchetto Aliprandi.

ART. 4.

Al comma 1, alinea sostituire le parole: quale legge generale tributaria *con le seguenti:* le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e rappresentano criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria.

*** 4.1.** *(Nuova formulazione)* Cannizzaro, Arruzzolo, De Palma, Rubano.

*** 4.2.** *(Nuova formulazione)* Marattin, Del Barba, Sottanelli.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali *(Esame emendamenti testo unificato C. 596-659-952-991-A)* . 91

SEDE REFERENTE:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi *(Esame e rinvio)* 91

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 99

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 104

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 94

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 106

COMITATO DEI NOVE

Martedì 20 giugno 2023.

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali.

(Esame emendamenti testo unificato C. 596-659-952-991-A).

Il Comitato si è riunito dalle 11.25 alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 13.05.

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi.

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 24 maggio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo

a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che l'ordine del giorno reca l'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 418, d'iniziativa del deputato Lupi, recante Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, adottato, quale testo base, nella seduta del 24 maggio scorso.

Ricorda che nella giornata di mercoledì 7 giugno, è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e che sono stati presentati 29 emendamenti nessuno dei quali presenta profili di inammissibilità, il cui fascicolo è in distribuzione *(vedi allegato 1)*.

Invita quindi la relatrice e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 1.8 come riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*, ed esprime parere favorevole sull'emendamento Boschi 1.3; esprime quindi parere contrario sull'emendamento Orrico 1.4 mentre invita al ritiro dell'emendamento Piccolotti 1.7. Esprime, quindi, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Orrico 1.01 precisando che su tale proposta emendativa occorrerebbe acquisire anche l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.1 della Relatrice nonché l'emendamento Boschi 1.3 *(vedi allegato 2)*.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Boschi 1.3 deve ritenersi precluso l'emendamento 1.2 della Relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 1.4 della Relatrice. *(vedi allegato 2)*

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.5 volto a sostituire ovunque ricorra nel testo la dicitura « competenze non cognitive » con l'espressione « competenze emotive e sociali », a suo giudizio necessaria per definire l'ambito di applicazione della proposta di legge in esame.

Al riguardo invita la relatrice ed il Governo ad un ulteriore riflessione su tale aspetto definitorio.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, pur ritenendo che le competenze emotive e sociali possano essere comprese nelle competenze trasversali propone di accantonare l'emendamento Orrico 1.5 ai fini di un ulteriore approfondimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, concordi la relatrice e la rappresentante del Governo dispone l'accantonamento degli emendamenti Orrico 1.5 e 1.6 della relatrice, in quanto vertente sullo stesso argomento.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.7 volto prevedere esplicitamente il rispetto delle prerogative del collegio dei docenti.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1.7 e approva l'emendamento 1.8 della relatrice come riformulato nei termini riportati in allegato, nonché l'articolo aggiuntivo Orrico 1.01 *(vedi allegato 2)*.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2 raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.1 dalla cui approvazione risulterebbero preclusi gli emendamenti Manzi 2.2, Boschi 2.3 e 2.4, sui quali esprime parere con-

trario. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Orrico 2.5.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 della relatrice *(vedi allegato 3)*.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1 della relatrice devono ritenersi preclusi gli emendamenti Manzi 2.2, Boschi 2.3 e 2.4.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3 raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 3.1, 3.2 e 3.3 dalla cui approvazione risulterebbe precluso l'emendamento Manzi 3.4, sul quale esprime parere contrario. Raccomanda, altresì, l'approvazione degli emendamenti a sua prima firma 3.5, 3.7 e 3.8 risultando così precluso l'emendamento Manzi 3.9 sul quale esprime parere contrario. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Orrico 3.10 e 3.11 nonché sull'emendamento Manzi 3.12.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 della relatrice *(vedi allegato 2)*.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.3 della relatrice deve ritenersi precluso l'emendamento Manzi 3.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8 della relatrice *(vedi allegato 2)*.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.8 della relatrice deve ritenersi precluso l'emendamento Manzi 3.9.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 3.10.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 3.11 volto, al fine di rendere effettivamente efficace la sperimentazione prevista dalla legge, a prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive e l'incremento di organico del personale. Al riguardo invita la relatrice e la rappresentante del Governo a rivalutare il parere contrario espresso.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, anche a nome della rappresentante del Governo conferma il parere contrario sull'emendamento Orrico 3.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Orrico 3.11 e Manzi 3.12.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4 esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Orrico 4.01 e Piccolotti 4.02, 4.03 e 4.04.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASSINETTI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.01 volto a prevedere uno specifico coinvolgimento della comunità educante nella sperimentazione prevista dalla proposta di legge in esame, anche al fine di rendere più efficace la lotta alla dispersione scolastica. Al riguardo sottolinea come tale delicata questione sia emersa con evidenza nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Orrico ritiene che il coinvolgimento della comunità educante sia già

previsto nella formulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.3., approvato dalla Commissione, che prevede espressamente il coinvolgimento dei partenariati, delle organizzazioni del terzo settore e del volontariato.

Anna Laura ORRICO (M5S) insiste sull'opportunità di prevedere espressamente il coinvolgimento nella sperimentazione di tutta la comunità educante, intesa in senso più ampio.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ritiene che tale questione potrà essere eventualmente ulteriormente affrontata nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) intervenendo sul complesso degli articoli aggiuntivi a sua prima firma 4.02, 4.03 e 4.04 osserva come la proposta di legge, a suo giudizio, abbia un'impostazione fortemente ideologica. In particolare esprime forti perplessità circa il tentativo posto in essere di giustificare l'introduzione delle non ben definite competenze non cognitive con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

Per tali ragioni gli articoli aggiuntivi a sua prima firma sono volti a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica mediante la previsione di misure specifiche relative alla formazione delle classi, al potenziamento del tempo prolungato e delle attività extrascolastiche nonché con l'istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Orrico 4.01, Piccolotti 4.02, 4.03 e 4.04.

Il sottosegretario di Stato Paola FRASSINETTI con riferimento all'emendamento Orrico 1.5 precedentemente accantonato, in accordo con la relatrice, ritiene di confermare il parere contrario ritenendo che nella locuzione relativa alle « competenze non cognitive e trasversali » prevista dall'emendamento 1.6 della relatrice, possano ritenersi comprese anche le competenze emotive e sociali.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.5 ed approva l'emendamento 1.6 della relatrice *(vedi allegato 2)*

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti, il testo come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FDI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Invita quindi la relatrice ad introdurre il provvedimento in esame.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sul disegno di legge approvato il 2 maggio 2023 dal Senato in prima lettura, con modificazioni,

recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Il testo di fatto ripropone quello relativo al disegno di legge Atto Senato 2631 già presentato a maggio 2022 dal Governo *pro tempore* in carica.

Ricorda, preliminarmente, che l'iniziativa si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1), volta, quindi, ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese.

In particolare sottolinea che la riforma intende: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

Al riguardo segnala che il PNRR indica come traguardo da conseguire l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il terzo trimestre dell'anno 2023.

Passando all'articolato, che non ha subìto modifiche da parte della Commissione di merito della Camera, si soffermerà brevemente sui contenuti del disegno di legge rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Il provvedimento in esame si compone di 32 articoli distinti in due Capi: il Capo I (artt. 1-8) reca disposizioni per il « Rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale », il Capo II (artt. 9-18) reca disposizioni per la « Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure » e il Capo III (artt. 20-32) reca « Norme di coordinamento ed adeguamento ».

Segnala, anzitutto, che l'articolo 1 integra il disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

L'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi reciprocità di trattamento.

Con l'articolo 3, modificato dal Senato, il disegno di legge, ribaltando l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse.

L'articolo 4 introduce nel Codice un nuovo articolo 65-bis, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

L'articolo 5, inserito dal Senato, modifica l'articolo 59 del Codice, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti. L'articolo in esame modifica tale disposizione prevedendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di suc-

cessivo annullamento o decadenza di quest'ultimo.

L'articolo 6, inserito dal Senato, aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.

L'articolo 7 modifica e integra la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, consentendo il differimento del pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.

L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

L'articolo 9 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

L'articolo 10 riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.

L'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono o modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico.

L'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale.

L'articolo 14 sopprime la Commissione a cui compete l'espressione di un parere circa l'esistenza dei requisiti di validità per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del diritto di privativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che dunque si prevede esprima direttamente il proprio parere vincolante.

Il disegno di legge in esame, all'articolo 15, include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.

L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del Codice, fissando un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM.

L'articolo 17 modifica il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale, fissandolo ad un anno dalla scadenza del termine non osservato.

L'articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

L'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per valutare la novità del brevetto.

L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità, prevedendo che esso coincida con l'ultimo

istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

L'articolo 21 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale, al fine di abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione, disciplinati dalla legge n. 349 del 1991, già abrogata dall'articolo 246 del medesimo Codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.

L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del Codice, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.

L'articolo 23 novella l'articolo 138 del Codice, per prevedere che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi, anche gli atti che « estinguono » i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.

L'articolo 24 precisa che con l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale su invenzioni e modelli di utilità è accertata la conformità dell'oggetto della domanda ai requisiti di validità di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di precedenza nel tempo (anteriorità). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità. Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del Codice, stabilendo le seguenti due ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa: i) se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da b) a e-ter) del Codice; ii) se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura.

L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di « parcellizzare » le domande di nullità e decadenza.

L'articolo 27 qualifica come istanza e non più come domanda l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; stabilisce che l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione; elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell'istanza deve essere allegato « qualsiasi documento presentato dal richiedente »; disciplina l'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo, consentendo al titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.

L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata.

L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del Codice, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

L'articolo 31 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive

formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.

L'articolo 32 reca, infine, la clausola d'invarianza finanziaria.

Propone, infine, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di promuovere *inserire le seguenti:* lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti,

1.1. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2023/2024 *con le seguenti:* a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge

Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: 2023/2024 *con le seguenti:* successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge

1.3. Boschi, Grippo.

Al comma 1, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2023/2024 *con le seguenti:* a partire dall'anno scolastico 2024/2025

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2023/2024 *con le seguenti:* a partire dall'anno scolastico 2024/2025

1.2. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: favorisce lo sviluppo *con le seguenti:* favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo

1.4. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: competenze non cognitive *con le seguenti*: competenze sociali ed emotive

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: competenze non cognitive *con le seguenti*: competenze sociali ed emotive

1.5. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

Al comma 1, dopo le parole: competenze non cognitive *aggiungere le seguenti:* e trasversali

Conseguentemente:

1) *ovunque ricorrano nel testo, dopo le parole:* competenze non cognitive *aggiungere le seguenti:* e trasversali;

2) *sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente:* Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici

1.6. La Relatrice.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle prerogative del collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte

1.7. Piccolotti.

Al comma 2, sostituire le parole: Al termine della sperimentazione di cui all'arti-

colo 3, sulla base dei risultati della stessa *con le seguenti:* All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, comma 5

1.8. La Relatrice.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Mappatura dei progetti e delle esperienze già esistenti)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata da un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.

1.01. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

ART. 2.

Sopprimere il comma 2.

2.1. La Relatrice.

Sostituire il comma 2, con il seguente

2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono incrementate di 5 milioni di euro, da destinare alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1.

2.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che per questa finalità sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2.3. Boschi, Grippo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Piano nazionale della formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al periodo precedente.

2.4. Boschi, Grippo.

Al comma 3, sostituire le parole: accreditati per la formazione *con le seguenti:* iscritti alla Piattaforma S.O.F.I.A., all'Albo delle Eccellenze o accreditati presso il Ministero dell'istruzione e del merito per la formazione esperienziale di qualità,

2.5. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale, nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete.

3.1. La Relatrice.

Al comma 3, lettera b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in coerenza con la certificazione delle competenze e con le

competenze chiave europee per l'apprendimento permanente.

3.2. La Relatrice.

Al comma 3, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e partenariati con organizzazioni del terzo settore e del volontariato;

3.3. La Relatrice.

Al comma 3, lettera c), *sostituire le parole da:* con specifico riguardo *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* con lo specifico fine di contrastare la dispersione scolastica sia esplicita sia implicita;

3.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: con decreti dei direttori degli uffici scolastici regionali *con le seguenti:* con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito *e sopprimere il secondo periodo.*

3.5. La Relatrice.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e la valutazione complessiva della sperimentazione *aggiungere le seguenti:* e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il Comitato opererà

3.7. La Relatrice.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.8. La Relatrice.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: della dirigenza scolastica *fino alla fine del comma, con le seguenti*: dei dirigenti scolastici, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola per il quale non è previsto l'esonero o il semi-esonero dall'insegnamento.

3.9. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché rappresentanti di enti con comprovata esperienza nell'ambito della didattica sulle competenze non cognitive e dell'integrazione di questa nei curricula scolastici.

3.10. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Al fine di rendere efficace la sperimentazione di cui alla presente legge, in attuazione della linea di investimento 1.4. Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, quota parte delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, pari a 2 milioni di euro per ciascuno dei 3 anni di sperimentazione previsti, è finalizzata all'incremento di organico del personale scolastico e all'eventuale previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

3.11. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

Sostituire il comma 8, con seguente:

8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono incrementate di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 da destinare alle istituzioni scolastiche ammesse alla sperimentazione. Con il decreto di cui al comma 1 del presente

articolo sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse.

3.12. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Scuola, Famiglia e Comunità educante)

1. Al fine di incentivare l'introduzione delle capacità non cognitive nel metodo didattico, le istituzioni scolastiche promuovono la collaborazione con le famiglie degli studenti e di tutta la comunità educante, composta dagli enti del Terzo Settore, Università, organizzazioni e altri soggetti certificati del territorio in grado di contribuire efficacemente alla sperimentazione delle competenze socio emozionali nella metodologia didattica.

4.01. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Sviluppo delle competenze non cognitive e disposizioni in materia di formazione delle classi)

1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, per migliorare il processo di formazione degli alunni e delle alunne, per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il successo formativo, nonché per evitare condizioni di eccessivo affollamento delle aule per ragioni sia didattiche sia sanitarie, il numero massimo di alunni per classe di ogni ciclo di istruzione, comprese quelle delle regioni e delle province a statuto speciale, è fissato a diciotto.

4.02. Piccolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Sviluppo delle competenze non cognitive e disposizioni in materia di potenziamento del tempo scolastico)

1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche e per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo degli alunni e delle alunne, è istituito il tempo prolungato pomeridiano nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e per gli alunni del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado si intende obbligatoria. La frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di secondo grado si intende volontaria e a richiesta individuale.

4.03. Piccolotti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Sviluppo delle competenze non cognitive e istituzione delle zone di educazione prioritaria e solidale)

1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche e per contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico nonché per garantire l'effettivo diritto allo studio, nelle aree del territorio italiano o nelle città o negli istituti scolastici in cui si registrano elevate percentuali di abbandono scolastico e che presentano maggiori difficoltà di natura sociale o geografica ovvero, in generale, una minore disponibilità di servizi o una maggiore difficoltà di accesso agli stessi, sono istituite le zone di

educazione prioritaria e solidale, denominate ZEP.

2. Agli istituti scolastici di ogni ordine e grado compresi nelle ZEP sono garantiti l'assegnazione di una percentuale aggiuntiva non inferiore al 40 per cento dell'organico del personale docente e del personale ATA esistenti cui viene fornita una specifica attività di formazione, la presenza, nelle forme contrattuali o di convenzione previste dalla legislazione vigente, di almeno una figura professionale ogni cento alunni per il sostegno pedagogico e psicologico, nonché il potenziamento del fondo d'istituto in misura superiore al 50 per cento delle risorse ordinarie.

4.04. Piccolotti.

ALLEGATO 2

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: Al fine di promuovere *inserire le seguenti:* lo sviluppo armonico e integrale della persona, delle sue potenzialità e dei suoi talenti,

1.1. La Relatrice.

Al comma 1, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2023/2024 *con le seguenti:* a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge

Conseguentemente ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: a partire dall'anno scolastico 2023/2024 *con le seguenti:* a partire dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge

1.3. Boschi, Grippo.

Al comma 1, sostituire le parole: favorisce lo sviluppo *con le seguenti:* favorisce iniziative finalizzate allo sviluppo

1.4. La Relatrice.

Al comma 1, dopo le parole: competenze non cognitive *aggiungere le seguenti:* e trasversali

Conseguentemente:

1) *ovunque ricorrano nel testo, dopo le parole:* competenze non cognitive *aggiungere le seguenti:* e trasversali;

2) *sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente:* Sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici

1.6. La Relatrice.

Al comma 2, sostituire le parole: Al termine della sperimentazione di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa *con le seguenti:* All'esito della valutazione positiva del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, comma 5, *e sostituire le parole:* individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento *con le seguenti:* che definiscono indicazioni metodologico-didattiche

1.8. *(Nuova formulazione) La Relatrice*

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Mappatura dei progetti e delle esperienze già esistenti)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti la lotta alla dispersione scolastica e la povertà educativa. La mappatura è corredata da un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.

1.01. Orrico, Amato, Cherchi, Caso.

ART. 2.

Sopprimere il comma 2.

2.1. La Relatrice.

ART. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti e le modalità della partecipazione alla sperimentazione nazionale, nonché le procedure e i criteri di selezione delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete.

3.1. La Relatrice.

Al comma 3, lettera b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in coerenza con la certificazione delle competenze e con le competenze chiave europee per l'apprendimento permanente.

3.2. La Relatrice.

Al comma 3, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) all'individuazione di percorsi formativi basati su metodologie didattiche innovative che valorizzino potenzialità, motivazioni e talenti degli studenti, contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, sia manifesta sia implicita, anche attraverso percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e partenariati con organizzazioni del terzo settore e del volontariato;

3.3. La Relatrice.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: con decreti dei direttori degli uffici scolastici regionali *con le seguenti:* con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito *e sopprimere il secondo periodo.*

3.5. La Relatrice.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e la valutazione complessiva della sperimentazione *aggiungere le seguenti:* e sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il Comitato opererà

3.7. La Relatrice.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3.8. La Relatrice.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,

premesso che:

il disegno di legge si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021, ponendosi in coerenza con il « Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE », adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre;

gli obiettivi dell'intervento normativo sono principalmente il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale e la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1194 Governo di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) 108

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) 108

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio 108

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato 108

Audizione informale di rappresentanti di Confesercenti 108

Audizione informale di rappresentanti del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo 108

Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia 108

Audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme 108

Audizione informale di rappresentanti della Coldiretti 108

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi) dell'Emilia-Romagna 108

Audizione informale di rappresentanti dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna 108

Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane 108

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) 108

Audizione informale di rappresentanti di Terra Viva CISL 108

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ... 109

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) . 109

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI) 109

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1194 Governo di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Audizione informale di rappresentanti della Regione Marche 109

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) 109

ERRATA CORRIGE 109

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 giugno 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1194 Governo di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.10.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.25.

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.25 alle 9.30.

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 9.45.

Audizione informale di rappresentanti di Confesercenti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.55 alle 10.05.

Audizione informale di rappresentanti del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.25.

Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.35.

Audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.

Audizione informale di rappresentanti della Coldiretti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.25.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi) dell'Emilia-Romagna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 11.50.

Audizione informale di rappresentanti dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.

Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.30.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 12.45.

Audizione informale di rappresentanti di Terra Viva CISL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 12.50.

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.15.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.25.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 20 giugno 2023.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1194 Governo di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Audizione informale di rappresentanti della Regione Marche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.05 alle 19.25.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.25 alle 19.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 128 del 19 giugno 2023, a pagina 52, prima colonna, ventinovesima riga, sostituire le parole: « 16.35 » con le seguenti: « 16.30 ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana 110

Audizione di rappresentanti di ADR Aeroporti di Roma *(Svolgimento e conclusione)* 110

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Gruppo SEA Spa – Aeroporti di Milano *(Svolgimento e conclusione)* 111

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa – Trieste Airport *(Svolgimento e conclusione)* 111

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di F2i Ligantia (Sogeeal Spa Aeroporto di Alghero e Geasar Spa Aeroporto di Olbia) (in videoconferenza), Sogaer Spa – Aeroporto di Cagliari-Elmas *(Svolgimento e conclusione)* 111

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Airgest Spa Società di gestione aeroporto civile di Trapani, AST Aeroservizi Spa Aeroporto di Lampedusa, Gesap Spa Aeroporto di Palermo e di SAC Società Aeroporto Catania Spa *(Svolgimento e conclusione)* 111

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di ADR Aeroporti di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco TRONCONE, *amministratore delegato di ADR Aeroporti di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Enzo AMICH (FDI), Francesca GHIRRA (AVS), Andrea CASU (PD-IDP) e il presidente Salvatore DEIDDA.

Marco TRONCONE, *amministratore delegato di ADR Aeroporti di Roma*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il rappresentante di ADR Aeroporti di Roma per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Gruppo SEA Spa – Aeroporti di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Andrea TUCCI, *direttore dello sviluppo* business *aereo del Gruppo SEA Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Salvatore DEIDDA.

Andrea TUCCI, *direttore dello sviluppo* business *aereo del Gruppo SEA Spa*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Gruppo SEA Spa per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa – Trieste Airport.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco CONSALVO, *amministratore delegato dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa – Trieste Airport*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare osservazioni, il presidente Salvatore DEIDDA e Giorgio FEDE (M5S).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia il rappresentante dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa – Trieste Airport per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di F2i Ligantia (Sogeeal Spa Aeroporto di Alghero e Geasar Spa Aeroporto di Olbia) (in videoconferenza), Sogaer Spa – Aeroporto di Cagliari-Elmas.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Silvio PIPPOBELLO, *consigliere di amministrazione di F2i Ligantia*, e Marino PIGA, *amministratore delegato di Sogaer*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Francesca GHIRRA (AVS), Silvio LAI (PD-IDP) e il presidente Salvatore DEIDDA.

Silvio PIPPOBELLO, *consigliere di amministrazione di F2i Ligantia*, e Marino PIGA, *amministratore delegato di Sogaer Spa*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di F2i Ligantia e Sogaer Spa per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Airgest Spa Società di gestione aeroporto civile di Trapani, AST Aeroservizi Spa Aeroporto di Lampedusa, Gesap Spa Aeroporto di Palermo e di SAC Società Aeroporto Catania Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Salvatore OMBRA, *presidente di Airgest Spa*, Giovanni AMICO, *direttore generale di AST Aeroservizi Spa*, Salvatore BURRAFATO, *presidente di Gesap Spa*, e Francesco D'AMICO, *direttore commerciale di SAC Spa*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Eliana LONGI (FDI).

Salvatore OMBRA, *presidente di Airgest Spa,* Giovanni AMICO, *direttore generale di AST Aeroservizi Spa,* Salvatore BURRAFATO, *presidente di Gesap Spa,* e Francesco D'AMICO, *direttore commerciale di SAC Spa,* rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Airgest Spa, AST Aeroservizi Spa, Gesap Spa e di SAC Spa per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 113

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 117

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 113

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 118

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI, indi del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

C. 1194 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 giugno.

Tiziana NISINI, *presidente e relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento all'esame *(vedi allegato 1).*

Marcello COPPO (FDI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, osservando che i contenuti del provvedimento all'esame, volti come sono a rispondere ad urgenti bisogni di popolazioni e territori così duramente colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso maggio, non sono suscettibili certamente di valutazioni contrastanti a seconda del colore politico di appartenenza.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 1).*

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

C. 1134 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere alla X Commissione (Attività produttive) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, approvato dal Senato.

Avverte altresì che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.

Invita quindi la relatrice, onorevole Zurzolo, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

Immacolata ZURZOLO (FDI), *relatrice*, esponendo sinteticamente i contenuti del provvedimento all'esame, ricorda che l'iniziativa legislativa in oggetto si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. Gli obiettivi della riforma sono: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo nel contempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

Segnala che la sua implementazione legislativa prevede la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI) e dei relativi provvedimenti attuativi, per disciplinare almeno: la revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure; il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca; il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze; l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 32 articoli, suddivisi in 3 Capi – soffermandosi, in particolare, sulle norme di interesse della XI Commissione, rileva che l'articolo 1 introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

L'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi di reciprocità di trattamento.

Con l'articolo 3, modificato dal Senato, il disegno di legge, ribaltando l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce, invece, che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse (sostituzione dell'articolo 65 del CPI).

L'articolo 4 introduce nel CPI un nuovo articolo 65-*bis* che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa, di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto deve essere in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale.

L'articolo 5, inserito dal Senato, modifica l'articolo 59 del CPI prevedendo la coesistenza fra brevetto europeo e brevetto italiano.

L'articolo 6, inserito dal Senato, aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.

L'articolo 7 modifica e integra la disciplina (contenuta nell'articolo 148 del CPI) sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto.

L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato.

L'articolo 9, modificando l'articolo 135, comma 3, del CPI, estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

L'articolo 10, modificando l'articolo 136-*quinquies*, comma 1, del CPI, riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.

L'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei.

L'articolo 12 reca interventi in tema di riduzione degli obblighi di trasmissione cartacea e semplificazioni procedurali.

L'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale.

L'articolo 14 semplifica la procedura di concessione di privativa di nuova varietà vegetale.

L'articolo 15 include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.

L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del CPI, fissando un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM.

L'articolo 17 modifica il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale.

L'articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

L'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per valutare la novità del brevetto.

L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità.

L'articolo 21 novella l'articolo 61, comma 1, e abroga l'articolo 81 del CPI i quali si riferiscono alle disposizioni che continuano a disciplinare il regime giuridico dei certificati complementari di protezione introdotti dalla legge n. 349 del 1991, abrogata, a decorrere al 19 marzo 2005, dall'articolo 246 dello stesso CPI.

L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del CPI, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.

L'articolo 23 novella l'articolo 138 del CPI, al fine di ampliare le fattispecie degli atti che debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'UIBM, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi.

L'articolo 24 sostituisce la lettera *b)* dell'articolo 170, comma 1, del CPI, concernente l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale. Esso interviene sulla disciplina relativa all'oggetto della domanda per le invenzioni e i modelli di utilità, includendo espressamente in esso, rispetto alla legislazione vigente, la verifica dei requisiti di validità di cui agli articoli 46

(novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del CPI.

L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del CPI, stabilendo le ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa.

L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di « parcellizzare » le domande di nullità e decadenza.

L'articolo 27 prevede un'ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza, mentre l'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.

L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata.

L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del CPI, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

L'articolo 31 interviene in materia di adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentire il pagamento in modo digitale.

L'articolo 32 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Walter RIZZETTO, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Osserva, peraltro, che sarebbe stata preferibile una diversa gestione dello svolgimento della discussione da parte della maggioranza stigmatizzando, in particolare, il ritardato avvio della seduta, certamente non per responsabilità dell'opposizione, e la lentezza del suo svolgimento, con probabilità dovuti all'incertezza delle presenze dei commissari a disposizione della maggioranza medesima.

Walter RIZZETTO, *presidente*, scusandosi per essere stato la causa del ritardato avvio della seduta, rileva che la maggioranza saprà certamente disporre circa le opportune presenze ai lavori della Commissione. Ringrazia infine la relatrice per l'apprezzabile sforzo profuso nell'illustrazione della relazione e nella formulazione della proposta di parere nonostante la sua recente disavventura oculistica dalla quale si sta ancora riprendendo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1194 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1194, di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

considerato, per quanto concerne le norme di diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 1, tra l'altro, sospende alcuni termini per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione;

condivisi gli interventi, recati all'articolo 2, volti a favorire il lavoro agile per il personale dell'amministrazione giudiziaria, impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa di tali eventi calamitosi;

preso atto che l'articolo 4, oltre a promuovere il più ampio utilizzo del lavoro agile del personale delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevede, per quel personale impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa attraverso la modalità agile, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato;

rilevato che il medesimo articolo 4, in materia di accesso al pubblico impiego, contempla la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;

osservato che l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di università e alta formazione, al comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM (alta formazione artistica musicale e coreutica), residente o domiciliato nel territorio dei comuni coinvolti negli eventi alluvionali, precisando al comma 8 che tali provvidenze non rappresentano reddito da lavoro dipendente e non determinano effetti sui fondi per il trattamento accessorio;

condivisi, all'articolo 7, gli interventi di integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti privati e per i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa o per quei lavoratori dipendenti privati impossibilitati, in tutto o in parte, a recarsi al lavoro, a seguito degli eventi straordinari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in quei territori;

apprezzato il sostegno economico previsto dall'articolo 8 in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato), che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa di tali eventi alluvionali;

preso atto degli interventi recati dall'articolo 13, comma 2, volti al riconoscimento di crediti formativi per le attività professionali sanitarie svolte nei territori dei Comuni coinvolti nell'emergenza alluvioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (C. 1134 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, approvato dal Senato;

considerato che l'iniziativa legislativa in oggetto si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui componente 2 intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;

rilevato che, per quanto concerne le norme di diretto interesse della XI Commissione, la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), in tale contesto, mira, tra l'altro, alla revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, al rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, al miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, nonché all'agevolazione del trasferimento di conoscenze e al rafforzamento della promozione dei servizi innovativi;

preso atto del contenuto dell'articolo 18, che riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AVVERTENZA 119

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.
C. 433 Furfaro e C. 555 Sportiello.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello 121

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello 121

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. C. 747 Pierro e altri e C. 856 Caramiello *(Esame e rinvio)* ... 121

SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 125

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 133

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 128

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 135

RISOLUZIONI:

7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00016)* 129

ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 136

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Piano d'azione UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. COM(2023) 102 final *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 130

ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione) 141

INTERROGAZIONI:

5-00324 Caramiello: Sulla riapertura dei termini relativi alla procedura di finanziamento per la logistica agroalimentare 131

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 144

5-00528 Vaccari: In merito alle iniziative da adottare per contrastare la diffusione della flavescenza dorata 132

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 146

5-00686 La Salandra: In merito a quali iniziative adottare per tutelare la produzione nazionale di grano duro 132
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 148
5-00963 Schullian: Sulle modalità di svolgimento del bando agrisolare 132
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 132

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 giugno 2023.

Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico.
C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.40 alle 10.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 20 giugno 2023.

Disposizioni per la castanicoltura.
C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 11.25.

Interventi per il settore ittico.
C. 747 Pierro e altri e C. 856 Caramiello.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, fa presente che le proposte di legge di cui oggi la Commissione Agricoltura avvia l'esame in sede referente, C. 747 Pierro e C. 856 Caramiello, sono volte a disciplinare in maniera più organica il settore ittico, recando un contenuto pressoché identico e replicando, con alcune modifiche, il testo unificato riguardante la medesima materia esaminato nel corso della XVIII legislatura e il cui *iter* legislativo non è stato concluso (atto Camera n. 1008 e abbinate). Sottolinea che le proposte si differenziano principalmente per la decorrenza dei loro effetti, poiché la proposta Pierro, essendo stata presentata alla fine del 2022, prevede che le misure in essa contenute abbiano efficacia a partire dal 2023, mentre la proposta Caramiello, presentata all'inizio del 2023, ha efficacia a decorrere dal 2024.

Passando all'illustrazione del contenuto delle proposte di legge, segnala che l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione della legge, che consistono nell'incentivare la gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, nel sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, nel promuovere la nascita di nuove imprese nel settore dell'acquacoltura, nonché nell'assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

Evidenzia che l'articolo 2 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti con i quali provvedere a raccogliere in un testo unico tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad esse le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della norma-

tiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2 del medesimo articolo 2, tra cui figurano, tra l'altro, la semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti, la promozione del ricambio generazionale e dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica.

Segnala che l'articolo 3 reca modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate, aggiungendo, a tal fine, un comma all'articolo 1 della legge n. 250 del 1958, nel quale si stabilisce che coloro che svolgono l'attività di pesca come attività lavorativa esclusiva o prevalente (con esclusione dei pescatori autonomi) possano beneficiare dei trattamenti previsti dall'articolo 1 della medesima legge n. 250 del 1958 oppure optare per il regime previdenziale previsto dalla legge n. 413 del 1984.

Fa presente che l'articolo 4 della proposta di legge Pierro, al comma 1, estende l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 250 del 1958 – in materia di trattamenti previdenziali dei lavoratori marittimi – ai marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca. Evidenzia che il comma 2 prevede che gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina sopra esposta siano a carico delle cooperative di pesca. Segnala che il comma 3 fa salvi i contributi versati dai soci delle cooperative di pesca prima dell'entrata in vigore della proposta di legge in esame. Evidenzia che il comma 4 – che corrisponde all'unico comma dell'articolo 4 della proposta di legge Caramiello – reca una modifica all'articolo 1, commi 515 e 516, della legge n. 160 del 2019, estendendo anche ai lavoratori dipendenti dalle imprese adibite alle acque interne la corresponsione dell'indennità ivi prevista.

Segnala che l'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui. Sottolinea che tale Fondo è destinato a finanziare: la stipula di convenzioni con le associazioni nazionali di categoria o con i consorzi da queste istituiti; la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; gli incentivi per la costituzione di imprese che pongano in relazione la filiera ittica con settori industriali ecosostenibili; lo svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione di consumo della pesca marittima; gli interventi per migliorare l'accesso al credito; i programmi di formazione professionale e le misure per migliorare la sicurezza e la salute del personale imbarcato; i progetti per la tutela e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone; i progetti rivolti alla salvaguardia dell'*habitat* marino, quelli indirizzati alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, nonché quelli volti alla creazione di marchi e all'ottenimento di certificazioni; le campagne di pesca sperimentali; nonché la promozione della parità di genere nell'intera filiera ittica. Segnala che la definizione dei criteri e delle modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo è demandata ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi d'intesa, con la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Fa presente che l'articolo 6 modifica il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme per la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, al fine di promuovere la cooperazione e l'associazionismo.

Evidenzia che l'articolo 7 aggiunge i settori della pesca e dell'acquacoltura al già previsto settore agricolo, relativamente all'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di aiuti europei e nazionali e a prestiti agrari di esercizio, di cui all'articolo 21-*bis* dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 sull'imposta di bollo.

Segnala che l'articolo 8, intervenendo sull'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (licenza per la pesca professionale marittima), dispone che la tassa di concessione governativa ivi prevista sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Sottolinea che la tassa è, altresì, dovuta, prima della scadenza degli otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Segnala che, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, qualora il passaggio avvenga tra la cooperativa di pesca o impresa di pesca ed i suoi soci o viceversa, nonché fra soci appartenenti alla medesima cooperativa di pesca, durante il periodo di vigenza della licenza. Fa presente che il comma 2 dispone che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui sopra che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i termini relativi. Evidenzia che il comma 3 prevede che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca.

Fa presente che l'articolo 9 esclude la tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972.

Segnala che l'articolo 10, al comma 1, prevede che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività nel rispetto della disciplina vigente in materia. Fa presente che il comma 2 dispone che non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Evidenzia che il comma 3 sostituisce la lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che individua un insieme di soggetti ai quali non si applica la normativa sul commercio introdotta dal medesimo decreto, prevedendo che l'esclusione si applichi anche agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura che vendono prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. In proposito segnala che il regolamento UE 1224/2009, citato nella disposizione in esame, è stato modificato dal regolamento UE 2019/2041, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini.

Fa presente che l'articolo 11 autorizza il Governo ad emanare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici.

Evidenzia che l'articolo 12 statuisce, al comma 1, che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal regolamento UE 1379/2013. Sottolinea che il comma 2 demanda ad un decreto adottato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di divulgazione delle informazioni dirette ai consumatori.

Fa presente che l'articolo 13 modifica l'articolo 2, comma 339, della n. 244 del

2007, il quale disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette, sostituendo, in particolare, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e prevedendo la possibilità, riconosciuta alla Commissione di riserva, di acquisire pareri esterni.

Segnala che l'articolo 14 prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura – non più operativa e le cui competenze sono state trasferite al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in base a quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 – svolga le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato e senza compensi ai componenti della Commissione.

Evidenzia che l'articolo 15, sostituendo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 154 del 2004, prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisca gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura. Sottolinea, in particolare, che i commi 3, 4 e 5 disciplinano la composizione e le competenze del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura. In proposito segnala che la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) ha previsto, all'articolo 1, comma 439, l'incremento della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di 8 milioni di euro per l'anno 2023 nonché, all'articolo 1, comma 440, l'incremento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004.

Fa presente che l'articolo 16, sostituendo l'articolo 10 del decreto legislativo n. 154 del 2004, reca disposizioni relative all'istituzione di Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura presso le Capitanerie di porto, disciplinandone, tra l'altro, la composizione.

Segnala che l'articolo 17 dispone che un provvedimento amministrativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disciplini l'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del regolamento UE 2016/1627. Sottolinea che il comma 3 prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa e a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale.

Segnala che l'articolo 18 dispone che, al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca possa assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. Sottolinea che a tal fine il Governo è autorizzato a modificare in tal senso l'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, recante « Regolamento di esecuzione del codice della navigazione ».

Evidenzia che l'articolo 19 modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2005 al fine di comprendere anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura nella disciplina ivi prevista in materia di intese di filiera.

Fa presente che l'articolo 20 della proposta Caramiello, introduce, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 4 del 2012, il comma 1-*bis*, il quale prevede una particolare ammenda quale sanzione per la cat-

tura della *Lithophaga lithophaga* (cosiddetto « dattero di mare »).

Evidenzia che l'articolo 20 della proposta Pierro, analogamente all'articolo 21 della proposta Caramiello, stabilisce la copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Segnala che l'articolo 21 della proposta Pierro e l'articolo 22 della proposta Caramiello recano, infine, la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni della legge siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
C. 1194 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame.

Ricorda che il decreto-legge consta di 23 articoli e reca interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, che, com'è noto, hanno provocato ingenti danni alle attività agricole.

Passando al contenuto del provvedimento in esame, segnala che sono di competenza della Commissione le norme contenute negli articoli 7 e 12.

Evidenzia che l'articolo 7 riconosce un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari. Sottolinea che tale integrazione, di importo massimo pari a quello previsto dalla normativa generale per i trattamenti di integrazione salariale, è erogata dall'INPS, con modalità semplificate, entro il limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023 e nel limite massimo di novanta giornate per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa e di quindici giornate per quelli impossibilitati a recarsi al lavoro, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023.

Fa presente che l'articolo 12 del provvedimento reca disposizioni per il sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022.

Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 12 consente alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile – ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola – di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 5 e a complemento degli aiuti erogati dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (Fondo AgriCat), istituito dall'articolo 1, commi da 515 a 518, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022). Specifica che le imprese in oggetto devono essere iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese

agricole istituito presso i territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza, devono aver subìto danni eccezionali a seguito di tali eventi, e non devono essere in possesso della copertura recata da polizze assicurative per il rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali.

Ricorda, in proposito, che il citato articolo 5 prevede: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare a tasso agevolato; proroga delle operazioni di credito agrario; agevolazioni previdenziali. Sottolinea che il comma 4 del citato articolo 5, richiamato dalla norma in esame, esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 12 precisa che la regione competente attua la procedura di delimitazione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e, nel rispetto del regime di aiuto applicabile, può chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento della dotazione prevista dal successivo comma 5. Evidenzia che, ferme restando tali richieste di anticipazione, le risorse che il citato comma 5 destina al finanziamento degli interventi suddetti sono ripartite, ai sensi del comma 4, nei territori sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande presentate dai beneficiari.

Segnala che il comma 3 dell'articolo in esame dispone che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali siano trasmesse alla regione competente, che provvede a istruirle e ad erogare gli aiuti; mentre le domande di aiuto per i danni alle produzioni agricole sono trasmesse al Soggetto gestore del Fondo AgriCat (Agri-CAT S.r.l.), con le stesse modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Fondo, che provvede al ricevimento, all'istruttoria e all'erogazione del relativo aiuto nel limite della disponibilità di cui al successivo comma 5.

Fa presente che il comma 5 rimodula la destinazione delle risorse in conto residui del Fondo di solidarietà – interventi indennizzatori – prevedendo la destinazione di 100 milioni di euro per gli interventi previsti dai precedenti commi, di cui 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Sottolinea che, conseguentemente, sono rimodulate in 100 milioni le risorse destinate alle imprese agricole danneggiate dalla siccità nel 2022.

Evidenzia che, in relazione a queste ultime, il comma 6, stabilisce che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste deve essere effettuata la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, considerata la scadenza del 30 giugno 2023 relativa al regime di aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 702/2014, nell'ambito del quale sono state attivate le provvidenze.

Sottolinea che tale ripartizione deve essere effettuata secondo i seguenti criteri: il 40 per cento della dotazione, sulla base del fabbisogno comunicato dalle regioni relativo alle domande istruite; il restante 60 per cento, tra le regioni per le quali nel corso del 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit* idrico, sulla base del fabbisogno relativo alle domande istruite e da queste comunicato.

Segnala che il comma 8 dell'articolo in esame stabilisce che il Fondo per l'innovazione in agricoltura – istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge di bilancio 2023, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023,

di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025 – venga destinato a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di cui al decreto in esame, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Sottolinea che i criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge di bilancio 2023.

Fa presente che il comma 9 modifica la disciplina del Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi istituito dall'articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2023, specificando che la raccolta deve riguardare legname « avulso », ovvero già staccato, strappato e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare, eliminando il riferimento al fatto che ciò sia stato causato da eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

Evidenzia che il comma 10 dell'articolo in esame, infine, attribuisce al Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023 il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale.

Mirco CARLONI, *presidente*, nessuno richiedendo di intervenire, chiede al relatore se sia pronto per la presentazione della proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame, già inviata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO concorda con la proposta di parere del relatore.

Stefano VACCARI (PD-IDP), nel ringraziare il relatore per aver accolto nella proposta di parere anche le osservazioni formulate dal suo gruppo parlamentare, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un primo passo per dare risposte a un territorio che è stato fortemente colpito dai recenti eventi atmosferici. Reputa, comunque, che il provvedimento possa essere ulteriormente migliorato nel corso dell'esame parlamentare. A suo avviso, infatti, dovrebbero essere adottate misure straordinarie per il territorio colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, così come è avvenuto in occasione del terremoto del 2012. Tutto ciò premesso, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), annunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene prioritario predisporre strumenti che assicurino in tempi brevi la ripresa delle attività agricole. Segnala, inoltre, che anche in altre regioni, come la Sicilia, si sono verificati eventi eccezionali simili a quelli avvenuti in Emilia-Romagna. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo prenda in considerazione anche la situazione di altre regioni al fine di predisporre i necessari interventi.

Giandiego GATTA (FI-PPE), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, esprime un convinto sostegno al provvedimento in esame, apprezzando, in particolare, l'attenzione rivolta dall'articolo 7 del provvedimento ai lavoratori agricoli e dall'articolo 12 alle aziende agricole. Allo stesso modo apprezza il ricorso al Fondo AgriCat per il ristoro dei danni subiti dalle aziende agricole.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che il provvedimento in esame contenga misure che ben rispondono alle esigenze del territorio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele NEVI (FI-PPE), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e all'esame della X Commissione Attività produttive.

Segnala che il disegno di legge consta di 32 articoli e reca modifiche al codice della proprietà industriale.

Evidenzia, in particolare, che interessano la competenza della Commissione Agricoltura gli articoli 1, 14 e 15 del provvedimento, rispettivamente, in materia di divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale e di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione.

Fa presente che l'articolo 1 del disegno di legge, modificando l'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del codice della proprietà industriale, introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

Evidenzia che l'articolo 14 del disegno di legge modifica l'articolo 170 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, eliminando tutti i riferimenti alla Commissione che ha il compito di esprimere parere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste circa l'esistenza dei requisiti di validità previsti dal codice per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del relativo diritto di privativa. Sottolinea che tale Commissione viene, quindi, soppressa. Fa presente che il parere vincolante sui requisiti di validità nonché sulla osservanza delle disposizioni del codice inerenti la denominazione della varietà è espresso direttamente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che lo invia all'Ufficio italiano brevetti e marchi ai fini della concessione o del rigetto della privativa. Segnala che l'articolo in commento, inoltre, provvede ad eliminare i riferimenti alla citata Commissione nell'ambito delle disposizioni attuative del codice della proprietà industriale, previste dal comma 3-*nonies* dell'articolo 170 del medesimo codice.

Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 170 del codice della proprietà industriale, come sostituito dal comma 1, lettera *b)*, dell'articolo in esame, qualifica come vincolante il parere del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste relativamente alla registrazione di marchi relativi a prodotti agricoli e agroalimentari di prima trasformazione, finalizzandolo esplicitamente ad accertare se la parola, figura o segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del citato codice, come integrato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Fa presente che il termine per l'espressione del parere viene contestualmente ampliato da dieci a venti giorni. Ricorda che resta ferma la facoltà del Ministero, già prevista dalla normativa vigente, di chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo ai fini della permanenza dei requisiti.

Evidenzia che l'articolo 15 del disegno di legge sostituisce la lettera *d-bis)* del comma 1 dell'articolo 177 del codice della proprietà industriale, includendo esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole,

alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto. Fa presente, infatti, che attualmente è consentito presentare opposizione alla registrazione dei marchi solo ai soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una DOP o IG, quindi ai consorzi di tutela riconosciuti.

Tutto ciò premesso annuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, già inviata, per le vie brevi, ai componenti della Commissione *(vedi allegato 2)*.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.

RISOLUZIONI

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 12.

7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00016).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 18 aprile scorso.

Mirco CARLONI, *presidente,* ricorda che, nella seduta del 18 aprile scorso, il presentatore, onorevole Bruzzone, ha illustrato la risoluzione a sua prima firma. È poi intervenuto l'onorevole Vaccari, preannunciando la formulazione di alcune proposte di integrazione del dispositivo.

Francesco BRUZZONE (LEGA) illustra il testo dell'atto di indirizzo che contiene le osservazioni avanzate dai diversi gruppi parlamentari e condivise con il Governo *(vedi allegato 3)*. In proposito fa presente di non aver potuto accogliere le proposte di riformulazione presentate dal MoVimento 5 Stelle, con il quale permangono sull'argomento in esame forti divergenze. Al riguardo sottolinea che la peste suina rappresenta un problema urgente e, a suo avviso, non si può pensare di risolvere tale emergenza esclusivamente con la sterilizzazione, poiché tale sistema richiederebbe tempistiche troppo lunghe.

Alessandro CARAMIELLO (M5S) fa presente che le proposte di modifica avanzate dal suo gruppo parlamentare avevano lo scopo di aggiungere la sterilizzazione quale sistema di prevenzione e contenimento della malattia e non quello di negare la necessità degli abbattimenti. A suo avviso, invece, la vera intenzione della maggioranza e del Governo è quella di liberalizzare la caccia, piuttosto che di dare un reale sostegno alla zootecnia.

Raffaele NEVI (FI-PPE), evidenziando che le spese per la costruzione di recinzioni spesso sono a carico degli allevatori di suini, auspica che il dispositivo della risoluzione possa essere modificato al fine di impegnare il Governo a prevedere risorse finanziarie destinate a tale scopo.

Stefano VACCARI (PD-IDP), nel ringraziare l'onorevole Bruzzone per il lavoro svolto di recepimento delle osservazioni dei gruppi parlamentari, che, a suo avviso, hanno reso il testo della risoluzione più completo. Ritiene che il problema necessita di soluzioni immediate al fine di evitare pesanti ricadute sul settore produttivo consistenti prioritariamente nell'adozione di adeguati strumenti di prevenzione e di eradicazione della malattia. In proposito cita l'esempio della Sardegna, dove in quattro anni le azioni poste in essere hanno portato risultati apprezzabili. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, come riformulata.

Marco CERRETO (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione in esame, come riformulata, ritiene prioritario sollecitare le regioni affinché adottino al più presto i relativi piani di eradicazione. In proposito, infatti, rileva che sempre più spesso si verificano nuovi casi di infezione che minacciano le produzioni suinicole in regioni in precedenza indenni alla malattia.

Mirco CARLONI, *presidente*, replicando all'onorevole Nevi, evidenzia che il testo della risoluzione, come riformulato, già sottolinea che la natura orografica del territorio italiano interessato dalla presenza di peste suina ha di fatto reso insufficienti le misure adottate per il contenimento della diffusione tramite recinzioni e impegna il Governo a procedere alla attuazione di una attività coordinata di prevenzione e, al contempo, di eradicazione della malattia, anche procedendo anche ad importanti forme di protezione delle aree adibite ad allevamento dei suini domestici e andando a bene circostanziare le zone segnalate come infette, gestendo tempestivamente e in condizioni di biosicurezza le carcasse.

Francesco BRUZZONE (LEGA), replicando all'onorevole Nevi, fa presente che le recinzioni sono state costruite anche per arginare le zone infette. A tale proposito esprime la propria contrarietà nell'opportunità di farne delle nuove, mentre si dichiara d'accordo sulla necessità di incentivare iniziative di biosicurezza per tutelare gli allevamenti. Replicando all'onorevole Caramiello, ricorda che nelle zone dove è presente la peste suina, la caccia è vietata e ivi sono attuano iniziative di riduzione della popolazione dei cinghiali svolte da operatori di biosicurezza incaricati dalle regioni.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), nel ringraziare l'onorevole Bruzzone per il lavoro svolto, ricorda di aver presentato un'analoga risoluzione, poi ritirata, al fine di sostenere gli allevatori colpiti dall'emergenza legata alla peste suina. Annuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, come riformulata, chiedendo, al contempo, al Governo un intervento congruo sul piano finanziario affinché possa essere svolta un'efficace attività di prevenzione e di eradicazione della malattia.

Raffaele NEVI (FI-PPE), nel ritirare la richiesta precedentemente formulata, chiede al presidente di proporre nel prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'audizione del Commissario straordinario alla peste suina africana, al fine di approfondire il tema, poiché si tratta di una malattia che colpisce fortemente sia gli allevatori di suini che il settore della trasformazione delle carni. Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, come riformulata.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione in titolo, come riformulata.

La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00016.

Mirco CARLONI, *presidente*, invita tutti i colleghi che non risultano tra i firmatari della risoluzione originaria e che vogliano apporre la propria firma sul testo approvato a rivolgersi agli uffici per formalizzare la propria sottoscrizione.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 12.20.

Piano d'azione UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. COM(2023) 102 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio scorso.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 maggio scorso il relatore, onorevole Pierro, ha introdotto la discussione. Ha, poi, avuto luogo un breve ciclo di audizioni, nel cui ambito sono state ascoltate le principali associazioni del settore della pesca e le associazioni sindacali di categoria.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore*, considerate le interlocuzioni assunte con i gruppi, anche di opposizione, sottolineando, al riguardo, l'importanza di presentarsi in Europa con un'unica posizione, illustra la proposta di documento finale predisposta e condivisa con tutti i gruppi parlamentari *(vedi allegato 4)*.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere favorevole sulla proposta di documento finale predisposta dal relatore.

Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, ringrazia il relatore per le modifiche introdotte. Evidenzia, infatti, che anche il Parlamento europeo sta discutendo il Piano d'azione e che occorra una posizione costruttiva, seppur decisa, nella richiesta di modifica del Piano affinché lo stesso risulti sostenibile anche dal punto di vista sociale ed economico.

Giandiego GATTA (FI-PPE), nel sottolineare la tempestività della conclusione dei lavori della Commissione sul Piano d'azione in esame, ricorda che il 23 giugno è prevista la mobilitazione delle marinerie italiane contro il citato Piano.

Giuseppe CASTIGLIONE (A-IV-RE), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, ringrazia il relatore per aver espunto dal testo del documento finale un punto che poteva risultare controverso. A suo avviso, infatti, occorre considerare ormai acquisiti gli obiettivi che il *Green Deal* europeo si propone, anche favorendo la decarbonizzazione delle imbarcazioni vetuste, ma, al tempo stesso, occorre con fermezza rivedere le volontà espresse in merito alla pesca a strascico, anche in considerazione della mancanza di dati scientifici al riguardo. A suo avviso, il voto unanime della Commissione sul documento finale proposto dal relatore darà forza alla posizione del Governo nel contesto europeo.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di documento finale elaborata dal relatore.

Mirco CARLONI, *presidente*, avverte che il documento approvato sarà trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea.

La seduta termina alle 13.

INTERROGAZIONI

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.

5-00324 Caramiello: Sulla riapertura dei termini relativi alla procedura di finanziamento per la logistica agroalimentare.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario D'Eramo per la risposta, ricordando che l'interrogazione in oggetto è stata presentata il 31 gennaio scorso con l'intento di chiarire se la riapertura del termine abbia potuto o meno danneggiare o, comunque, potenzialmente limitare le possibilità di accesso alle risorse da parte delle imprese che avevano

già presentato domanda ed erano risultate beneficiarie della misura, specie alla luce del fatto che ad un maggior numero di domande non corrispondesse un maggior numero di risorse.

5-00528 Vaccari: In merito alle iniziative da adottare per contrastare la diffusione della flavescenza dorata.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Stefano VACCARI (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Al riguardo sottolinea che dai territori arrivano sollecitazioni rispetto alle difficoltà di accesso alle risorse. Considerato, poi, il numero delle regioni interessate dalla flavescenza dorata, ritiene necessario lo stanziamento di ulteriori risorse per rendere efficaci le misure adottate e per far ripartire la produzione dei vigneti colpiti dalla malattia.

5-00686 La Salandra: In merito a quali iniziative adottare per tutelare la produzione nazionale di grano duro.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto dalla risposta del sottosegretario D'Eramo sia relativamente alla tempestività delle attività poste in essere sia in merito al ruolo della Commissione unica nazionale e al confronto avuto con le categorie interessate.

5-00963 Schullian: Sulle modalità di svolgimento del bando agrisolare.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), replicando in videoconferenza, ringrazia il sottosegretario D'Eramo per la risposta precisa e pienamente soddisfacente.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 20 giugno 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

ALLEGATO 1

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1194 Governo);

considerato che il provvedimento reca disposizioni di competenza della Commissione Agricoltura agli articoli 7 e 12;

più in particolare:

all'articolo 7 viene riconosciuta un'integrazione al reddito mensile ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa per i medesimi eventi straordinari;

all'articolo 12 sono previste misure sia per il sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 sia disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2022;

nello specifico:

per gli eventi alluvionali individuati, viene prevista la possibilità per le imprese agricole che operano nei territori interessati dagli eventi e per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza di richiedere, in deroga, i sostegni previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, destinando, a tal fine, una somma di 100 milioni di euro, ai quali si aggiungono 10, 30 e 35 milioni di euro, rispettivamente per il 2023, 2024 e 2025, provenienti dal Fondo per l'innovazione in agricoltura, al fine di sostenere gli investimenti nelle zone d'interesse;

per gli eventi legati alla siccità verificatasi nel corso del 2022, si prevede che entro dieci giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame si provveda, secondo i criteri individuati, alla ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e le province autonome;

viene, inoltre, prevista una modifica alla disciplina del Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell'alveo dei fiumi, specificando che la raccolta deve riguardare legname « avulso », ovvero già staccato, strappato e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi o di fiumi o in riva al mare, eliminando il riferimento al fatto che ciò sia stato causato da eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene;

viene, infine, attribuito al Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2023, il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque meteoriche realizzate sull'intero territorio nazionale;

considerato che tali disposizioni rivestono particolare importanza per l'agricoltura di quei territori fortemente colpiti nel corso degli ultimi anni da fenomeni meteorologici avversi e sono capaci di fornire un ristoro e un incentivo alla ripresa

delle attività produttive delle aziende agricole interessate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere per le stesse aziende agricole di cui all'articolo 12, così come è avvenuto per la ricostruzione dopo il terremoto del 2012 in Emilia:

a) finanziamenti, nei limiti di finanza pubblica, basati su contributi a fondo perduto, definendo, se del caso, un *plafond* unico dotato di disponibilità finanziaria adeguata che permetta di coprire fino al 100 per cento dei costi di ricostruzione, attraverso l'utilizzo del credito d'imposta;

b) contributi per la ripresa produttiva, nei limiti della finanza pubblica, consistenti in interventi di ripristino o di ricostruzione o di indennizzo delle perdite subite, che, se autorizzati dalla Commissione europea in base a quanto previsto dal Trattato per gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o per altri eventi eccezionali, possono esulare la soglia ordinaria del 30 per cento ed arrivare fino a quella del 100 per cento del costo complessivo;

c) l'erogazione dei fondi ancora disponibili sulla riserva di crisi prevista dalla Politica Agricola Comune (Pac) – destinata a fare fronte a circostanze eccezionali, prevedendo, altresì, l'adozione di misure di flessibilità per l'implementazione del Piano di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna al fine di poter apportare quelle modifiche necessarie al PSR che assicurino la massima rapidità nei pagamenti.

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come approvato dal Senato (C.1134 Governo), e abbinata;

considerato che le disposizioni di interesse della Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 1, 14 e 15 del provvedimento, incidenti, rispettivamente, sul divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta, semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale e di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche mediante opposizione;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 1 introduce il divieto di registrazione come marchi di segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte;

l'articolo 14 prevede che per la registrazione di nuove varietà vegetali e di marchi su prodotti agricoli e agroalimentari di prima trasformazione il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dovrà esprimere un parere vincolante, anche al fine di accertare se la parola, figura o segno di cui si chiede la registrazione possa configurare usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o di origine;

l'articolo 15 include tra soggetti legittimati all'opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio anche il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

considerata la particolare rilevanza di tali disposizioni per una attenta ed efficace politica di tutela del *Made in Italy* in campo agroalimentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

la peste suina africana (Psa) è una malattia virale, non trasmissibile agli esseri umani, ma che può causare ingenti danni al tessuto economico, poiché altamente contagiosa e letale anche per i maiali d'allevamento;

a distanza di più di anno e mezzo circa dal primo caso – rilevato il 7 gennaio 2022 – è stata accertata la presenza della Psa nelle popolazioni di cinghiali, ma anche in alcuni casi sporadici di suini allevati, nel territorio del Lazio;

se pure efficacemente gestita a livello nazionale e regionale, anche con il contributo delle aziende e delle associazioni coinvolte, il contenimento della diffusione della peste suina non sta funzionando come dovrebbe;

i dati forniti dal Ministero della salute denotano un incremento significativo di suidi infetti in diverse parti del paese, in prevalenza al Nord. Al 6 giugno 2023, nell'Italia continentale si riscontrano un totale di 847 casi in tutta la penisola di cui: 440 in Piemonte (Alessandria), 318 in (Genova-Savona), 56 nel Lazio (Roma) di cui 1 su altri suidi, Campania 16 (Salerno), Reggio Calabria 9 di cui 2 su altri suidi, Sardegna 8 (Sassari-Nuoro-Sud Sardegna) di cui 4 su suini domestici 16 in Campania (Salerno), 9 in Calabria (Reggio Calabria) di cui 2 su suini domestici;

sono stati riscontrati focolai di PSA anche in nuove aree del paese, come Campania e Calabria. L'Italia ha provveduto, infatti, ad informare la Commissione Ue, in data 12 maggio 2023, circa lo stato attuale di diffusione del virus sul territorio, confermando la presenza di due nuovi focolai in suini detenuti nella regione Calabria, in precedenza indenni dalla malattia. In conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, l'Italia ha provveduto a qualificare tali aree come zone soggette a restrizioni;

è importante sottolineare che le criticità legate alla moltiplicazione incontrollata delle popolazioni di cinghiali, con i conseguenti danni all'agricoltura, e i più recenti problemi di ordine pubblico, non sono nuove, ed esulano – in parte – nella loro risoluzione, dalla gestione della PSA. In tale contesto, le esperienze degli altri Stati membri europei hanno evidenziato che il depopolamento dei cinghiali nelle zone infette ai fini dell'eradicazione, sia uno dei principali ed efficaci strumenti per la gestione numerica della popolazione. Diversamente, la gestione delle popolazioni di cinghiali nelle aree indenni è contemplata nei Piani regionali di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (cosiddetti PRIU) di cui al decreto-legge 9/2022 convertito in legge dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, che le regioni e province autonome hanno adottato per prevenire e contenere la diffusione della PSA in Italia (quelle indenni da PSA e nelle parti indenni in caso di presenza della PSA). In detti PRIU sono previste la ricognizione della consistenza della specie cinghiale e le modalità di attuazione dei metodi per la gestione della specie;

il commissario straordinario per la peste suina africana è chiamato a coordinare i servizi veterinari delle Asl competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e

tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti e a verificare la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della Asl competente;

l'Ispra fornisce il supporto necessario al commissario straordinario, valutando, in particolare, i piani regionali di intervento urgente previsti dal quadro normativo specifico su tale materia;

l'Ispra, durante l'audizione svolta in Commissione agricoltura della Camera dei deputati il 25 gennaio 2023, ha riferito che « si registra un costante aumento delle problematiche legate alla presenza del cinghiale in Italia, sia per gli impatti causati all'agricoltura, sia per l'aumento degli incidenti stradali, e – non ultimo – per le problematiche legate alla sempre più diffusa presenza del cinghiale nelle aree urbanizzate »;

nel 2023 si è ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento complessivo delle misure contenute nella Ordinanza Commissariale n. 4/2022, alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica, ed è stata emanata l'Ordinanza Commissariale PSA n. 2/2023;

sempre secondo quanto riportato da Ispra, « Per contenere le popolazioni di cinghiale è essenziale non solo aumentare significativamente i prelievi, ma contestualmente seguire una più corretta programmazione dei piani di abbattimento »;

sempre ISPRA ha messo in evidenza l'importanza del monitoraggio su scala regionale e nazionale delle popolazioni di ungulati, con metodologie tecnicamente corrette che supportino la formulazione di piani di prelievo;

infine, sempre l'Ispra, ha chiarito come « le raccomandazioni tecniche sono coerenti con la strategia di gestione della Peste Suina Africana adottata dalle autorità sanitarie competenti e con la relativa normativa vigente per la gestione, il controllo e l'eradicazione di questa gravissima malattia dal nostro territorio. Una loro futura implementazione dovrà necessariamente essere declinata tenendo conto anche della situazione epidemiologica, che recentemente ha fatto rilevare una recrudescenza della malattia nelle aree piemontesi e liguri, alla quale ha fatto seguito l'ordinanza del 27 dicembre 2022 con la quale il Commissario straordinario alla Peste Suina Africana ha prorogato di ulteriori tre mesi alcune delle misure restrittive già vigenti. »;

gli operatori faunistici autorizzati, in base alla normativa in materia di caccia e controllo della fauna, sono soggetti deputati al controllo della fauna selvatica, vengono selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica, sono già in possesso della licenza di caccia ed hanno superato un apposito corso di preparazione specifico;

vi è piena consapevolezza dei danni economici e delle gravissime ripercussioni sul settore della suinicoltura e sull'export nel caso in cui la malattia dovesse coinvolgere la filiera suinicola, visto che il virus della Psa si sta diffondendo ben oltre i confini originariamente individuati, per questo sin da gennaio 2022 tutti gli sforzi sono stati concentrati proprio a scongiurare tale evenienza, in particolare volgendo l'attenzione all'applicazione delle misure di biosicurezza, unico strumento utile ad evitare l'introduzione del virus negli allevamenti, ed alla formazione e aggiornamento degli addetti del settore, dai veterinari agli allevatori, e a tutti gli stakeholder, per aumentare la conoscenza sulla malattia e la consapevolezza sui rischi che la presenza della PSA in un territorio comporta;

anche se i contagi sono concentrati in diverse aree del Piemonte e della Liguria, e, in parte, del Lazio, e dal 5 giugno 2023, della Campania e della Calabria, è necessario che la Psa non raggiunga le zone a più alta intensità di capi suini allevati e nelle quali sono ubicati i maggiori stabilimenti produttivi di carni e salumi, aree in cui i danni derivanti da una diffusione della malattia sarebbero inimmaginabili;

gli effetti scaturiti dalla diffusione della malattia hanno già avuto un impatto enorme su tutta la filiera suinicola;

la produzione di carne suina in Italia è una delle principali attività dell'agricoltura italiana con circa 10 milioni di suini allevati ogni anno ed è concentrata in alcune regioni del paese; il settore suinicolo in Italia vanta un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola e di circa 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per il 5,8 per cento sul totale agricolo e agroindustriale nazionale e impiegando circa 40.000 persone;

in particolare, i prodotti a base di carne Dop e Igp hanno un valore alla produzione pari a 1,93 miliardi di euro e un valore al consumo pari a 4,98 miliardi di euro mentre l'export vale 601 milioni di euro;

nonostante non vi sia alcun rischio per la salute pubblica, la presenza dell'infezione nei suini, selvatici o domestici, oltre a causare gravi ripercussioni in termini di salute e benessere degli animali, determina l'applicazione di misure previste dai regolamenti UE con forti limitazioni alla commercializzazione di suini e dei prodotti da essi derivati con e conseguenze economiche gravissime;

il Ministero della salute ha adottato il piano nazionale di sorveglianza della Psa, approvato e cofinanziato dalla Commissione europea per il 2023, con l'obiettivo di proteggere il patrimonio suinicolo nazionale dal virus Psa nelle zone libere, e limitarne la diffusione sui territori infetti, riducendo le aree di circolazione virale. L'obiettivo primario è l'eradicazione, ridurre la circolazione virale dalle zone infette e scongiurare il passaggio dell'infezione al domestico, monitorando costantemente il patrimonio suinicolo nazionale per rilevare precocemente il virus, ed analizzando sistematicamente le carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambiente, anche in esito ad incidenti stradali;

il suddetto Piano prevede tra le principali misure:

nelle « zone indenni »: la sorveglianza passiva nel settore domestico e nel selvatico; la verifica del livello di applicazione delle misure di biosicurezza in allevamento; l'attività di formazione ed informazione di allevatori, cacciatori e di tutti i soggetti in qualche modo coinvolti, al fine di aumentare la consapevolezza e la conoscenza della malattia;

e nelle « zone non indenni »: la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione I e II; la sorveglianza passiva sui cinghiali rinvenuti morti o moribondi, sia catturati che abbattuti; la sorveglianza attiva mediante attività venatoria e in funzione dell'eradicazione e a seconda della zona di restrizione. Nella zona infetta l'abbattimento è consentito solo attraverso il controllo delle popolazioni di cinghiale ai sensi dell'articolo 19 della legge 157 del 1992. Sono previste, altresì, attività di controllo, regolamentato e nel rispetto delle misure di biosicurezza riviste; l'installazione e/o il rafforzamento, nelle zone di restrizione II, di barriere fisiche tra la zona infetta e l'esterno, l'eventuale costruzione di una seconda barriera per la creazione di una zona cuscinetto al fine di limitare gli spostamenti delle popolazioni di cinghiali infette e la conseguente diffusione dell'infezione, così come previsto dalla strategia di eradicazione definita dalla Commissione europea e dettagliata dalla delegazione di esperti a seguito della missione in Italia del febbraio 2022;

la natura orografica del territorio italiano interessato dalla presenza di peste suina ha di fatto reso insufficienti le misure adottate per il contenimento della diffusione tramite recinzioni;

attualmente risulta, anche in ragione dei diversi fattori territoriali e di specifici fattori di rischio che possono essere tenuti in considerazione dalle singole regioni all'interno delle stesse zone, che gli esemplari abbattuti nella zona di restrizione II, anche se risultati negativi alle successive analisi, vengano, comunque, portati agli inceneritori, proibendo in questo modo l'autoconsumo, come avviene per la zona di restrizione I, considerato che non esiste alcuna delimitazione fisica tra i due ambienti;

con le nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 comma 447 della legge n. 197/2022 che modificano l'art. 19 della legge 157/1992 e introducono *ex novo* nel corpus l'art. 19-*ter* sono state individuate alcune modifiche normative importanti per ridurre significativamente il livello dei danni prodotti dalla fauna selvatica. L'art. 19-*ter* prevede l'elaborazione di un piano straordinario che costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio. Il citato Piano prevede l'utilizzo di mezzi ausiliari come per es. abbattimenti selettivi in girata, con l'ausilio di un singolo cane, detto « limiere » nonché abbattimenti con l'ausilio di mute selettive, ridotte;

è indispensabile portare avanti ed intensificare gli interventi fino ad oggi intrapresi per il contenimento della diffusione e il contrasto della Psa, ai fini di una sua completa eradicazione, che si auspica possa avvenire in tempi brevissimi;

è necessario adottare immediatamente le misure atte alla eradicazione della peste suina africana previste dalla strategia di eradicazione della Commissione europea, per evitare la diffusione della malattia e le conseguenze dannose che la stessa potrebbe comportare,

impegna il Governo:

a) a sollecitare le regioni e il Commissario straordinario alla Peste suina africana a porre in essere le azioni necessarie per l'eradicazione della malattia sul territorio nazionale e che i focolai di peste suina africana rimangano isolati e non si estendano alle zone attualmente indenni, al fine di tutelare e proteggere maggiormente le zone a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi, secondo quanto stabilito dal Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) a procedere alla attuazione di una attività coordinata di prevenzione e al contempo di eradicazione della malattia, procedendo anche ad importanti forme di protezione delle aree adibite ad allevamento dei suini domestici e al contempo andando a battere le zone segnalate come infette, gestendo tempestivamente e in condizioni di biosicurezza le carcasse – avendo cura di non lasciare sui terreni viscere o residui di essi – in coordinamento con le autorità veterinarie locali;

c) ad intraprendere tutte le iniziative necessarie all'eradicazione della malattia, valutando anche l'adozione delle nuove misure, al fine di evitare gravi ripercussioni economiche e sociali che deriverebbero dalla diffusione del *virus*;

d) a potenziare la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione I e II;

e) a mettere in atto ulteriori e più efficaci azioni di depopolamento nelle aree di restrizione I e II;

f) a prevedere l'aumento numerico dei soggetti i quali possano essere autorizzati ad effettuare il prelievo del cinghiale, anche con l'utilizzo dei mezzi ausiliari, quali ad esempio i cani, al fine del contenimento e della proliferazione della popolazione di cinghiali, come già previsto dal Piano straordinario di cui all'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g) ad avvalersi, così come previsto dall'Ordinanza n. 2/2023, tramite l'ausilio degli Istituti Faunistici, di soggetti appositamente qualificati al fine di procedere all'abbattimento dei suidi, potendo ricorrere anche ai « cacciatori » laddove appositamente edotti e formati per l'attività in oggetto;

h) ad adottare le iniziative di competenza volte a prevedere un potenziamento dei servizi veterinari delle Asl competenti per territorio e delle strutture sanitarie pubbliche delle regioni interessate, a cui è affidata l'attuazione delle misure previste dal piano di eradicazione per la Psa;

i) a prevedere risorse e procedure tali da consentire di concedere adeguati e tempestivi indennizzi a favore degli allevatori

interessati per i danni diretti e indiretti subiti dagli allevamenti a causa delle restrizioni sanitarie imposte nonché un apposito fondo, in un provvedimento legislativo, dedicato alle attività di eradicazione con una dotazione finanziaria adeguata e pluriennale;

l) ad avviare una concreta filiera delle carni di cinghiale risultate negative ai *test* Psa, come stabilito dal Piano straordinario di cui all'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

m) ad adottare le iniziative di competenza volte a stanziare i necessari finanziamenti al commissario straordinario per la peste suina africana ed alle regioni interessate per poter attuare i piani di eradicazione;

n) a profondere ogni sforzo affinché la Commissione europea riconosca pienamente e senza ulteriori ritardi l'avvenuta eradicazione della PSA dalla Sardegna, considerato che già dal 2019 non sono ulteriormente riscontrabili evidenze in merito alla sussistenza di virus vivi, ma solo di anticorpi;

(8-00016) « Bruzzone, Molinari, Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Cerreto, Nevi, Almici, Caretta, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Arruzzolo, Gatta, Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Castiglione, Gadda ».

ALLEGATO 4

Piano d'azione UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. COM(2023) 102 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII (Agricoltura),

esaminata la comunicazione della Commissione europea recante il « Piano d'azione dell'UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente », COM(2023)102;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

premesso che:

il Piano d'azione proposto fa parte di un più ampio pacchetto di iniziative volte ad aggiornare le politiche per la pesca ai principi e agli orientamenti fissati dal *Green Deal* per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050;

in tale prospettiva, il Piano coniuga gli obiettivi della politica comune della pesca con quelli delle politiche ambientali stabiliti dalla proposta di regolamento sul ripristino della natura (COM(2022)304) e dalla Strategia per la biodiversità per il 2030 (COM(2020)380, prefiggendosi la conservazione e la tutela delle aree marine e dei suoi ecosistemi;

in particolare, nel Piano si prospetta la protezione dei fondali marini attraverso l'eliminazione graduale, entro il 2030, della pesca mobile di fondo effettuata con attrezzi attivi, quali reti a strascico o draghe, nelle aree marine protette esistenti o di futura istituzione e nelle aree di Natura 2000;

tali misure, se attuate, limiterebbero in modo significativo la possibilità di pesca con reti a strascico che, secondo gli operatori del settore, oggi contribuisce a livello europeo al 25 per cento degli sbarchi ittici, al 38 per cento dei ricavi, e impiega 7.000 imbarcazioni;

in Italia è impegnato in attività di pesca con tale attrezzatura circa il 20 per cento della flotta peschereccia totale con 2088 unità di imbarcazioni, che contribuiscono per il 33 per cento al prodotto ittico nazionale e per il 46 per cento al fatturato totale del settore della pesca;

considerato che:

in Italia, secondo quanto rappresentato dagli operatori del settore, la pesca di fondo con attrezzi attivi è già sostanzialmente preclusa su gran parte delle aree marine nazionali. Tale tecnica non può infatti essere utilizzata nelle aree: *a)* di largo con profondità superiore ai 1000 m, per circa il 56,5 per cento delle acque di giurisdizione italiana; *b)* più vicine alla costa e con profondità inferiore ai 50 metri; *c)* a profondità variabile, in ragione della natura del fondale o in presenza di cavi e installazioni fisse; *d)* sottoposte a servitù militare (in questo caso si tratta di una limitazione non permanente). Ne risulta che su un totale di 350.263 chilometri quadrati di aree marine italiane, la pesca a strascico sarebbe, di fatto, attualmente interdetta su 223.242 kmq;

le stesse associazioni di operatori fanno presente che il Piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli *stock* demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito ai sensi del regolamento (UE) 2019/2022, già prevede una riduzione dei giorni di pesca annui delle imbarcazioni attrezzate per la pesca a strascico, sottolineando come, negli ultimi 4 anni, tale attività sia stata ridotta del 30 per cento, in termini di giorni in mare, con severe ripercussioni economiche per il settore;

l'estensione delle zone marine oggetto di tutela, unitamente al divieto di pesca a strascico in tali zone, avrebbe effetti dirompenti per il comparto della pesca europeo ed italiano, già in crisi per i persistenti effetti della riduzione della domanda dovuti alla pandemia di COVID-19 e per l'innalzamento dei costi dei carburanti, e comporterebbero un aumento delle importazioni da paesi terzi;

considerato altresì che:

le misure proposte non sono basate su solidi dati scientifici, in quanto non è dimostrato che interrompere lo strascico consenta di ripristinare i fondali nelle stesse condizioni in cui si trovavano prima dell'utilizzo di questa tecnica, mentre lo strascico, effettuato secondo le regole vigenti e nelle aree già frequentate dai pescherecci non provocherebbe danni maggiori di quelli già arrecati;

al contrario, le limitazioni proposte dal Piano di azione potrebbero avere per effetto di intensificare tale attività di pesca su alcune aree o di spostarla su aree dove non veniva praticata, con il risultato di produrre maggiore danno ambientale di quello esistente;

il Piano individua nella pesca a strascico la maggiore minaccia per le specie marine e la maggiore causa della riduzione degli *stock* ittici, senza tenere in debita considerazione gli effetti di altri fattori quali l'inquinamento delle acque con sostanze chimiche, nutrienti e contaminanti derivanti dalle pratiche agricole, lo sbocco in mare di falde acquifere contaminate, l'innalzamento delle temperature dei mari dovuto ai cambiamenti climatici, attività di pesca illegale e non regolamentata;

il Piano non è accompagnato da valutazioni di impatto sulle conseguenze socio-economiche delle restrizioni proposte, né dalla previsione di misure di sostegno per consentire al settore di affrontare la crisi attuale e le sfide e i costi legati alla prospettiva della decarbonizzazione e della transizione tecnologica richiesta dal *Green Deal*;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

una valutazione negativa sulla proposta della Commissione europea e ritiene necessario:

1) al fine di contemperare efficacemente la tutela ambientale con politiche a sostegno dell'attività di pesca, procedere ad una profonda revisione del Piano stesso, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) eliminare le restrizioni alla pesca a strascico, così come proposte, e introdurre misure a sostegno della transizione tecnologica, della decarbonizzazione delle imbarcazioni, nonché volte a promuovere il rinnovo della flotta peschereccia con nuove imbarcazioni dotate di attrezzatura dal minore impatto ambientale;

b) accompagnare la revisione del Piano con una valutazione di impatto che tenga adeguatamente conto delle ripercussioni socio-economiche ed occupazionali delle misure prospettate sul settore della pesca;

c) introdurre nel Piano, come modificato, misure di contrasto della pesca illegale e non regolamentata, che potrebbe arrecare danni ambientali maggiori delle attività che si vogliono limitare;

2) procedere nel processo di decarbonizzazione del settore, incentivando l'utilizzo di motori termici con emissioni ridotte e più performanti, ed evitando, al contempo, di aumentare la tassazione sui combustibili fossili, considerata la mancanza di soluzioni alternative per il settore della pesca, soprattutto per quanto riguarda le imbarcazioni di maggiori dimensioni;

3) procedere ad un'analisi dei 17.000 kmq di aree marine comprese nelle aree « Natura 2000 », per verificare se tali zone siano già comprese nelle aree precluse alla pesca a strascico o se le misure proposte vadano a limitare ulteriormente, e in quale misura, le zone accessibili con tale tecnica;

4) valutare in quale misura la futura estensione delle aree marine oggetto di tutela, prevista dalla Strategia sulla biodiversità per il 2030, possa diminuire le aree disponibili per la pesca a strascico nel senso di diminuirle.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00324 Caramiello: Sulla riapertura dei termini relativi alla procedura di finanziamento per la logistica agroalimentare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

riguardo alle perplessità esposte dall'interrogante a causa del differimento dei termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per la logistica agroalimentare, rilevo quanto segue.

L'articolo 4, comma 7, dell'Avviso prot. n. 0452233 del 21 settembre 2022, prevedeva che le domande di adesione alla misura PNRR in argomento dovessero essere presentate, pena l'invalidità e l'improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica del sito *web* dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 10 novembre 2022.

Pochi giorni prima di tale scadenza sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di proroga del predetto termine di chiusura, di cui si sono fatte portavoce le maggiori associazioni delle imprese di settore.

Stante la necessità di acquisire in proposito il parere preventivo del soggetto gestore della suddetta Misura PNRR, cioè Invitalia, si è provveduto a chiedere a quest'ultima di valutare la fattibilità della concessione del differimento sollecitato e, in caso affermativo, di indicare l'estensione massima concedibile del termine di proroga.

Tutto ciò a condizione che la medesima Agenzia, potesse completare tempestivamente le istruttorie delle domande pervenute, sì da consentire a questa Amministrazione di rendicontare il conseguimento della *milestone* prevista alla fine dello scorso anno (redazione della graduatoria finale dei beneficiari).

Invitalia S.p.A. si è dichiarata disponibile ad aderire alla suddetta richiesta, proponendo un differimento del termine di chiusura della sua piattaforma telematica per una durata non superiore a sette giorni e, pertanto, fino alle ore 17:00 di giovedì 17 novembre 2022.

Quanto all'eventuale danno che il differimento possa avere cagionato ai soggetti che avevano già presentato la domanda nei tempi inizialmente previsti, si rappresenta che la proroga del termine finale non è inconsueta nell'*actio* amministrativa, soprattutto laddove tesa a promuovere il principio generale del *favor partecipationis*, consistente nell'interesse pubblico all'ampliamento della platea dei possibili partecipanti ad un appalto o ad un concorso pubblico o ad un bando di finanziamento coi fondi del PNRR (come avvenuto nel caso di specie), laddove esigenze sopravvenute di interesse generale impongano la modifica delle condizioni di partecipazione (requisiti personali, termini di inoltro delle istanze ecc.). Per altro il differimento è minimo, ma consente di esaudire le richieste di una platea più vasta, con riveniente valorizzazione degli interessi privati e dell'interesse generale.

Riguardo al timore di sforare i target e le *milestone* previsti dal PNRR per effetto della dilazione così concessa, rilevo che il 21 dicembre 2022 è stata approvata la graduatoria finale per l'accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti delle imprese nella logistica agroalimentare, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 « Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo » del PNRR, così conseguendosi la relativa *milestone*, che ne imponeva la pubblicazione entro il 31 dicembre successivo.

I progetti esaminati saranno finanziati, nell'ordine di cui alla predetta graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per i diversi programmi di sviluppo: 350 milioni di euro per le aziende del settore primario e per le aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; 150 milioni di euro per le aziende attive negli altri settori e per i progetti di ricerca e sviluppo eventualmente associati ai progetti principali, per un totale di 500 milioni.

Peraltro, il conseguimento del target finale (fissato al 2° trimestre 2026), consistente nella realizzazione di almeno 48 interventi tesi a migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo – riferiti a tutte le tre sottomisure attualmente in essere, e cioè « Logistica imprese », « Logistica Mercati » e « Logistica Porti », non solo non è stato penalizzato, ma agevolato.

Infatti, la dilazione concessa, avendo ampliato la platea delle imprese partecipanti, di fatto consente di poter contare su un numero più ampio di progetti validi da finanziare, anche considerando che, per esperienza, una percentuale elevata di progetti potrà essere successivamente valutata inidonea in sede di controllo di fattibilità.

Rappresento che Invitalia il 28 aprile u.s. ha trasmesso il cronoprogramma delle tempistiche istruttorie in relazione ai bandi di cui all'Investimento 2.1 « *Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo* ».

In particolare, con riferimento al cosiddetto « bando Imprese » di cui al decreto ministeriale 13 giugno 2022, oggetto dell'interrogazione, la predetta Agenzia ha comunicato il seguente cronoprogramma:

Status istruttorie	***31 maggio***	***30 giugno***
Esitate	*15*	*49*
Sospese	*60*	*60*

In base all'importo della dotazione finanziaria stanziata, come condiviso con il Ministero, è stato avviato l'*iter* istruttorio per 64 progetti rispetto ai 124 della graduatoria finale in ragione delle riserve finanziarie previste dalla normativa vigente.

Inoltre, a conclusione delle verifiche relative al primo gruppo di 64 progetti, si procederà all'attivazione di ulteriori iniziative in ordine di graduatoria, in coerenza con le dotazioni finanziarie residue, nonché della riserva del 40 per cento da destinare alle iniziative localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si rappresenta che i tempi indicati sono da intendersi al netto delle tempistiche legate all'iter amministrativo in relazione a possibili richieste di precisazioni e chiarimenti, nonché dei tempi necessari alla sottoscrizione dei provvedimenti di determinazione e/o di eventuali contratti di finanziamento.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-00528 Vaccari: In merito alle iniziative da adottare per contrastare la diffusione della flavescenza dorata.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

la fitoplasmosi denominata *Flavescenza dorata*, negli ultimi due anni, ha fatto registrare una recrudescenza nelle aree produttive settentrionali italiane, dovuta ad una serie di concause, tra cui la difficoltà di contenimento del vettore con trattamenti insetticidi, la presenza crescente di superfici incolte e i cambiamenti climatici.

La disciplina fitosanitaria dell'Unione europea, di cui al Regolamento (UE) 2016/2031, ha disposto un rafforzamento dei requisiti per la movimentazione delle piante di vite al fine di prevenire la diffusione della malattia attraverso il materiale vivaistico.

In considerazione dell'importanza della problematica per la produzione vitivinicola nazionale è stato avviato, nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, un ampio confronto con le regioni maggiormente colpite dalla malattia, al fine di condividere le criticità e stabilire le azioni da intraprendere.

Per approfondire tutti gli aspetti relativi alla problematica, è stato costituito uno specifico « Gruppo di lavoro tecnico scientifico su *Flavescenza dorata* », al quale partecipano i rappresentanti del Servizio fitosanitario centrale, dei Servizi fitosanitari regionali e dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC), nonché membri dell'Università degli studi di Catania e del Centro di Sperimentazione Laimburg.

Detto Gruppo di lavoro, in qualità di Segretariato per l'emergenza fitosanitaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ha il compito di assicurare il raccordo tecnico operativo tra il Comitato fitosanitario nazionale e le Unità territoriali di emergenza fitosanitaria, ponendo particolare attenzione all'individuazione di specifiche linee di ricerca sul fitoplasma, di sistemi di diagnosi più specifici e rapidi, di metodi alternativi di lotta ai vettori, che consentano di intervenire tempestivamente contro il patogeno.

Sulla base degli approfondimenti del Gruppo di lavoro è stato predisposto il Documento Tecnico Ufficiale n. 29 del Servizio fitosanitario nazionale recante « *Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale* », finalizzato a fornire ai viticoltori e a tutti gli operatori professionali informazioni di supporto e di indirizzo per la corretta gestione delle aree vitate e a garantire interventi di contrasto alla malattia armonizzati e uniformi.

Inoltre lo scorso dicembre il Servizio fitosanitario nazionale ha richiesto al Ministero della Salute, competente in materia, di poter utilizzare l'uso di prodotti fitosanitari a base delle sostanze Thiamethoxam e Chlorpyrifos-methyl, per emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53 del Reg. 1107/2009.

Essendo tali sostanze non autorizzate a livello europeo, la richiesta è stata supportata dalla predisposizione di un elenco di aree in cui, sulla base dei dati registrati lo scorso anno per l'incidenza della malattia, il grado di severità della stessa è tale da rendere indispensabile l'autorizzazione al loro utilizzo.

Informo che il predetto Gruppo di lavoro sta predisponendo le misure fitosanitarie idonee ad impedire la diffusione di Flavescenza dorata nel territorio della Repubblica italiana la cui applicazione, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 19/2021, sarà realizzata dalle Unità territoriali per le emergenze fitosanitarie, istituite dai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

Dette Unità territoriali saranno composte, oltre che dai Servizi fitosanitari regionali coinvolti, da un rappresentante dell'Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni degli operatori professionali e degli altri portatori di interesse, in modo da congegnare ed eseguire le misure più opportune in modo condiviso.

Peraltro, tenuto conto della veloce diffusione della fitoplasmosi dovuta alla presenza dei vettori, a sostegno delle imprese agricole colpite dalla malattia, il Comitato fitosanitario nazionale nel corso delle riunioni del 29 e 30 marzo 2023, ha concordato il riparto delle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2023, tra le regioni e le province autonome dove è conclamata l'emergenza fitosanitaria, in funzione delle superfici vitate nei vari territori.

Segnalo, al riguardo, che lo scorso 6 giugno il Ministro Lollobrigida ha firmato il decreto che contiene i criteri di riparto e di gestione del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite.

Il Fondo ha una dotazione di 1,5 milioni di euro per il 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, con l'obiettivo di erogare contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti dalla malattia epidemica.

Le risorse sono ripartite tra le regioni Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e nelle province autonome di Trento e Bolzano interessate dalla recrudescenza della malattia. Il testo del provvedimento, su cui è stata raggiunta il 24 maggio l'intesa in Conferenza Stato-regioni, prevede la possibilità di modifiche in caso di variazioni dei livelli di diffusione della malattia.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-00686 La Salandra: In merito a quali iniziative adottare per tutelare la produzione nazionale di grano duro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

le oscillazioni del prezzo del grano duro si presentano ciclicamente nei mercati, soprattutto nei momenti di particolare crisi, quale quello attuale.

Per esaminare le problematiche che insistono sul comparto, lo scorso 12 aprile il Ministro Lollobrigida ha convocato il Tavolo del grano duro, nell'ambito del quale le organizzazioni agricole hanno espresso le loro preoccupazioni per la caduta dei valori all'ingrosso delle borse merci e prospettato alcune misure per tentare di invertire la tendenza.

In tale contesto, oltre all'esame dei dati forniti da ISMEA, è stato affrontato il problema della ricostituzione della Commissione Sperimentale Nazionale per il grano duro, il cui progetto si è concluso alla fine del 2022.

Il nostro intento è riattivare quanto prima la Commissione, non escludendo di procedere alla costituzione di una Commissione Unica Nazionale (CUN), per rafforzare il dialogo tra gli attori della filiera e per la formazione di un prezzo condiviso a livello nazionale.

Riguardo al Registro di carico e scarico telematico cosiddetto « Granaio Italia » ricordo che la fase sperimentale è stata recentemente prorogata dal Decreto Milleproroghe fino al 31 dicembre 2024, nel corso della quale non verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste di competenza dell'ICQRF.

Preciso che il « Granaio Italia » risale a prima del conflitto russo-ucraino, a seguito del quale la Commissione UE ha adottato un nuovo quadro normativo europeo volto a garantire il monitoraggio delle giacenze di alcuni prodotti agricoli, tra cui i cereali, recepito dal Masaf con decreto dell'8 agosto 2022.

Poiché il nuovo adempimento si sovrappone in parte agli oneri previsti dal « Granaio Italia », stiamo verificando la possibilità di unificare e semplificare gli adempimenti a carico degli operatori della filiera. L'obiettivo è garantire una raccolta dati precisa e tempestiva con il minimo onere burocratico a carico delle imprese.

Per contrastare la speculazione in atto da parte dei molini nel mercato italiano, il Ministero settimanalmente monitora le quotazioni del prodotto in causa effettuate dalle CCIAA per acquisire, oltreché la quotazione della settimana interessata, anche quelle intervenute nel periodo precedente. Dette informazioni vengono trasmesse settimanalmente, attraverso il sistema UE-ISAMM, ai competenti Servizi dell'Esecutivo UE.

Per quanto attiene, invece, al monitoraggio delle disponibilità di prodotto stoccato in Italia e per quello oggetto di importazione o trasferimento da altri Paesi UE, rilevo che il Regolamento UE 2022/791 fa obbligo agli Stati membri di notificare mensilmente i livelli delle scorte di cereali, semi oleosi e riso.

Ricordo inoltre che, grazie all'azione realizzata dalla UE attraverso la Direzione generale fiscalità ed unione doganale (*DG TAXUD*), che registra in tempo reale tutti i flussi in entrata ed in uscita del prodotto, l'Amministrazione è in grado di conoscere in tempo reale i quantitativi di cereali sdoganati e la relativa destinazione, sia in ambito UE sia in ambito nazionale.

Al 30 aprile 2023, le principali giacenze di cereali sono le seguenti: 1,3 milioni di tonnellate di frumento duro; 700.000 tonnellate di frumento tenero e frumento segalato; 1,5 milioni tonnellate di granturco; 381.580 tonnellate di riso;

400.000 tonnellate di semi di soia anche frantumati; 130.000 tonnellate di orzo.

Con riferimento, poi, alle azioni di tutela della produzione cerealicola dell'Italia, che ha un tasso di autoapprovvigionamento pari al 60 per cento, l'Amministrazione è impegnata per sostenere programmi e progetti di tutela della produzione medesima. In particolare, i cerealicoltori, oltre a beneficiare della ripresa del processo di convergenza del valore dei titoli PAC, che costituiscono il sostegno di base al reddito, nel prossimo quinquennio saranno sostenuti con il sostegno PAC accoppiato al grano duro, oltre che con aiuti nazionali che incentivano i contratti di filiera.

Riguardo alla dinamica dei prezzi, rilevo che la trasformazione della materia prima richiede, nell'ambito dei numerosi e poliedrici processi produttivi, l'impiego di fattori produttivi a logorio totale (energia, noli e trasporti, *packaging et similia*) i cui prezzi hanno subito incrementi, rispetto al periodo cosiddetto pre-Covid, anche a tre cifre.

Per questo, occorre accostarsi al problema con una visione più ampia, al fine di sostenere le produzioni nazionali, in particolare quelle autoctone.

Al fine di meglio rispondere ai fabbisogni interni, stiamo elaborando ulteriori iniziative volte ad aggregare l'offerta, a migliorare la qualità del prodotto destinato allo stoccaggio, a valorizzare le caratteristiche e le peculiarità intrinseche della materia prima prodotta in Italia.

Ricordo che le risorse del Fondo di cui all'art. 23-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, ammontano a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24 milioni di euro per l'anno 2022, a 14 milioni di euro per l'anno 2023, a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni a decorrere dal 2025. AGEA sta provvedendo al pagamento del saldo per l'annualità 2022 in favore degli agricoltori che abbiano presentato la domanda anche per il 2023 entro il 15 maggio scorso.

Per quanto attiene alla promozione dei prodotti appartenenti alla filiera della pasta, l'Amministrazione ha attuato un programma di progetti volti a migliorare la conoscenza dei prodotti della filiera agroalimentare.

In quest'ottica nasce l'Accordo di Cooperazione tra il Ministero e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per la realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale « Promozione dei prodotti appartenenti alla filiera della pasta ».

Informo, infine, che il Ministro delle Imprese e del *made in Italy* ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, di convocare la Commissione di allerta rapida per il monitoraggio dei prezzi che si è riunita l'11 maggio scorso per la prima volta.

La Commissione, prevista dal Decreto Trasparenza e presieduta dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, è stata convocata per monitorare in tempo reale, a seguito degli aumenti registrati negli ultimi mesi, le dinamiche del costo della pasta e dei principali fattori che ne compongono il prezzo al consumo.

Nel dettaglio la Commissione ha preso in esame l'andamento del prezzo della pasta che, come rilevato dall'ISTAT sia a marzo che ad aprile, ha fatto registrare, rispettivamente, aumenti tendenziali del 17,5 per cento e del 16,5 per cento.

La Commissione ha ribadito che continuerà l'opera di monitoraggio sull'effettiva discesa dei prezzi, a tutela dei consumatori.

Ai lavori hanno partecipato, oltre ai membri previsti dal Decreto, i rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'Agenzia delle entrate, delle associazioni delle imprese agricole, dell'industria molitoria e produttiva, delle cooperative, della distribuzione e del commercio, al fine di valutare in modo completo tutti i meccanismi di formazione del prezzo della pasta e poter così meglio definire le aspettative dei prossimi mesi anche in base ai positivi segnali di riduzione dei costi delle componenti della produzione.

ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-00963 Schullian: Sulle modalità di svolgimento del bando agrisolare.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Onorevoli deputati,

in riferimento a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante relativamente alla misura PNRR « Parco Agrisolare », rilevo quanto segue.

Per quanto attiene al primo quesito, ovvero se la rinuncia ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto ministeriale del 19 aprile 2023, possa essere presentata, al fine della partecipazione al secondo bando, decorsi i 30 giorni dal recapito dell'atto di concessione della misura, rappresento che il termine di trenta giorni per comunicare la rinuncia all'agevolazione da parte delle imprese ammesse al primo bando è un termine non perentorio.

Ciò in virtù dell'innovata previsione normativa contenuta nel decreto ministeriale n. 0211444 del 19 aprile 2023, in corso di notifica alla Commissione europea.

Ne consegue che le imprese interessate potranno esercitare la facoltà di rinuncia all'agevolazione precedentemente concessa, anche dopo il decorso del sopra citato termine, purché tale comunicazione sia formalizzata prima dell'istanza di adesione al nuovo bando.

Resta ferma la previsione secondo la quale « *I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario.* ».

Relativamente alla possibilità di dare riscontro, anche in via di autotutela, a coloro che hanno presentato integrazioni alla domanda per il primo bando tramite Pec, preciso che lo svolgimento delle istruttorie tecniche e l'eventuale riesame delle istanze presentate a valere sul primo bando, competono al Soggetto Attuatore della misura, individuato dall'Amministrazione nel Gestore Servizi Energetici (GSE) s.p.a.

Evidenzio che la suddetta società, come da informazione trasmessa al MASAF, sta procedendo al riesame delle istanze pervenute, allo scopo di valutare la sussistenza dei presupposti per una loro riammissione.

Tale attività si concluderà prima dell'emanazione del nuovo bando.

Per quanto concerne, infine, l'opportunità di assumere iniziative per evitare equivoci a causa della sovrapposizione normativa tra i due bandi informo che, non appena il nuovo regime di aiuti, di cui al decreto ministeriale n. 0211444 del 19 aprile 2023, sarà autorizzato dalla Commissione europea (assenso a cui è subordinata l'efficacia del decreto stesso), il Ministero promuoverà un confronto con i principali *stakeholders* attraverso il Tavolo del partenariato di settore.

In tale sede sarà illustrato il nuovo Regolamento operativo, che presenterà rilevanti novità rispetto alla versione precedente (quale la nuova fattispecie dell'« autoconsumo condiviso »), e raccolte eventuali richieste di chiarimento, cui dare seguito anche attraverso la pubblicazione di specifiche FAQ, come peraltro già avvenuto in occasione del primo bando.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali. COM(2023) 185 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità)* 151

ALLEGATO (Documento approvato dalla Commissione) 158

SEDE CONSULTIVA:

DL 57/23: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni I e V) *(Rinvio dell'esame)* 151

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 152

Sui lavori della Commissione 157

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 16.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali. COM(2023) 185 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 giugno scorso.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra la proposta di documento che reca una valutazione di conformità della proposta di regolamento al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore, on. Pisano.

La seduta termina alle 16.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 57/23: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.
C. 1183 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).

(Rinvio dell'esame).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone di aggiornare l'esame di questo provvedimento, in attesa delle determinazioni che verranno assunte dalle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede referente.

La Commissione concorda.

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi.
(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, ricorda che il 2 maggio scorso il Senato ha approvato in prima lettura, con modificazioni, il disegno di legge presentato dal Governo il 16 dicembre 2022, recante modifiche al Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che di fatto ripropone i contenuti del disegno di legge Atto Senato 2631 già presentato a maggio 2022 dal Governo pro tempore in carica.

Preliminarmente segnala, ai fini degli ambiti di competenza della nostra Commissione, che i diritti di proprietà intellettuale sono regolati da un complesso di norme adottate a livello internazionale, europeo e nazionale.

A livello europeo, l'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione del diritto dell'Unione in materia di proprietà intellettuale, al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione, e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

Oltre ai diritti relativi alla proprietà industriale, nel quadro normativo europeo sui diritti di proprietà intellettuale è inserita la disciplina del diritto d'autore mediante il quale si intende garantire che gli autori, i compositori, i registi e gli altri artisti ricevano un compenso per le loro opere e che esse siano tutelate.

Rileva che gli strumenti predisposti dall'Unione in attuazione di tale norma quadro tengono conto degli accordi internazionali rilevanti in materia e dei relativi obblighi, stabiliti nell'accordo di Berna, nella convenzione di Roma, nell'Intesa di Madrid, nell'Accordo dell'Aja nonché nell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS) e nei trattati internazionali del 1996 dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Il quadro giuridico dell'Unione europea per la tutela dei marchi si basa su un sistema a quattro livelli per la registrazione del marchio che coesiste con i sistemi dei marchi nazionali armonizzati dalla direttiva sui marchi commerciali (direttiva UE 2015/2436).

I quattro livelli sono: la registrazione presso uno Stato membro, presso l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale (BOIP), il marchio UE e la registrazione internazionale dell'OMPI. Il regolamento (UE) 2017/1001, sul marchio dell'Unione europea ha codificato (sostituendoli) tutti i precedenti regolamenti europei in materia.

Il marchio UE ha un carattere unitario e produce effetti equivalenti in tutti gli Stati membri: l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è responsabile della gestione di marchi e disegni registrati a livello europeo. Le spese necessarie al suo funzionamento sono coperte mediante contributi a carico degli utenti fissati dal regolamento.

Ricorda che, per quanto riguarda i disegni e modelli, i principali riferimenti nor-

mativi sono contenuti nella direttiva 98/71/CE e nel regolamento n. 6/2002, per aggiornare i quali, il 28 novembre 2022 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative che si inseriscono nel contesto del piano d'azione sulla proprietà intellettuale adottato nel 2020 per rafforzare la resilienza e la ripresa economica dell'UE.

Fa presente che in Europa le invenzioni tecniche possono essere protette da brevetti nazionali rilasciati dalle autorità nazionali competenti o da brevetti europei rilasciati a livello centrale dall'EUIPO. Quest'ultimo è il ramo esecutivo dell'Organizzazione europea dei brevetti, che conta attualmente 39 Stati contraenti. Dopo anni di dibattiti tra gli Stati membri, nel 2012 il Parlamento e il Consiglio hanno approvato la base giuridica per un brevetto europeo con effetto unitario (regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012 sul brevetto unitario).

Gli Stati membri dell'UE hanno inoltre stipulato un accordo internazionale che istituisce un organo giurisdizionale unico specializzato in materia brevettuale (*Agreement on a Unified Patent Court*) entrato in vigore il 1° giugno scorso.

Ricorda altresì che ad esito dell'entrata in vigore del tribunale unico, il brevetto unitario concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti fornirà una protezione unitaria con effetto equivalente in tutti gli Stati partecipanti.

Le aziende avranno la possibilità di proteggere le proprie invenzioni in tutti gli Stati membri dell'UE con un unico brevetto unitario e potranno inoltre impugnare o difendere i brevetti unitari in un'unica azione giudiziaria grazie al tribunale unificato dei brevetti. In molti ordinamenti sono previsti strumenti giuridici volti a tutelare il trattamento confidenziale del patrimonio di conoscenze tecniche e pratiche di una data impresa.

Il livello di protezione assegnato alle informazioni confidenziali è inferiore a quello garantito in altri ambiti del diritto in materia di proprietà intellettuale e varia notevolmente da Paese a Paese.

Dal 2016 è in vigore un quadro giuridico dell'UE, recato dalla direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Nel quadro del sistema dei diritti di proprietà dell'Unione, sono previsti specifici regimi a tutela della qualità di prodotti dotati di caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali.

Le denominazioni dei prodotti registrati come aventi un'indicazione geografica godono di una protezione giuridica contro le imitazioni e gli abusi all'interno dell'UE e negli Stati terzi con cui è stato firmato uno speciale accordo di protezione.

È possibile concedere un'indicazione geografica alle denominazioni dei prodotti se esiste un legame specifico tra la denominazione e il luogo di produzione di questi ultimi.

Tale riconoscimento permette ai consumatori di riconoscere e fidarsi della qualità di tali prodotti, aiutando nel contempo i produttori a migliorarne la commercializzazione. Riconosciute in quanto proprietà intellettuale, le IG svolgono un ruolo di sempre maggiore importanza nel quadro dei negoziati commerciali tra l'UE e altri Paesi.

Le indicazioni geografiche comprendono: la denominazione di origine protetta (DOP, per prodotti alimentari e vini); l'indicazione geografica protetta (IGP, per prodotti alimentari e vini) e l'indicazione geografica (IG, per bevande spiritose e vini aromatizzati).

Le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica: ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione dei prodotti DOP deve avvenire nella regione specifica, mentre per i prodotti IGP nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione.

Segnala che, sul piano del diritto interno, invece, il Codice della proprietà in-

dustriale, oggetto delle modifiche recate dall'Atto Camera n. 1134, è composto di otto capi, a loro volta articolati in sezioni, e si configura come un *corpus* organico e strutturato dei diritti di proprietà aventi natura immateriale, contenuto intellettuale e attitudine ad essere sfruttati industrialmente.

Osserva che la proprietà intellettuale, intesa quale diritto sulle creazioni della mente (invenzioni, opere artistiche e letterarie, simboli, nomi, immagini e disegni utilizzati in commercio), è divisa in due categorie:

proprietà industriale, che comprende invenzioni (brevetti), marchi, disegni e modelli industriali, indicazioni di origine geografica e la privativa comunitaria per i ritrovati vegetali;

diritti d'autore, che coprono le opere letterarie e artistiche quali romanzi, poesie e opere teatrali, film, opere musicali, opere artistiche quali disegni, dipinti, fotografie e sculture e progetti architettonici.

I diritti connessi al diritto d'autore comprendono quelli di artisti dello spettacolo nell'ambito delle esibizioni, di produttori di fonogrammi nell'ambito delle registrazioni e quelli di emittenti di programmi radiofonici e televisivi.

Nell'ordinamento italiano, mentre si è ritenuto di codificare la disciplina della proprietà industriale con il Codice della proprietà industriale, la normativa sul diritto d'autore è rimasta disciplinata dalla legge n. 633 del 1941, da ultimo modificata dal decreto legislativo n. 18 del 2021 e dal decreto-legge n. 115 del 2022.

Rammenta che il provvedimento, trasmesso alla Camera dei deputati il 3 maggio 2023 è stato assegnato alla Commissione Attività produttive: ad esso è stato abbinato il progetto di legge C. 101, d'iniziativa dei deputati Billi ed altri, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto per le invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nella seduta del 31 maggio scorso il disegno di legge C. 1134 è stato adottato dalla X Commissione come testo base per la prosecuzione dell'*iter*.

La presentazione del disegno di legge è stata preceduta dall'elaborazione da parte del Ministero delle imprese e del *Made in Italy* (MIMIT) delle Linee d'intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021-2023 che, dopo essere state sottoposte a consultazione pubblica, sono state formalmente adottate con decreto ministeriale del 23 giugno 2021.

I contributi inviati nell'ambito della consultazione evidenziano che l'attuale sistema rende difficoltoso accedere agli strumenti di difesa della proprietà industriale ed è connotato da procedure articolate e complesse, rispetto ai quali vengono richiesti appositi interventi di semplificazione e digitalizzazione.

L'iniziativa s'inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Viene in rilievo, in particolare, la componente 2 della prima missione (M1C2) che intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo attraverso la riforma del sistema della proprietà industriale (Riforma 1), volta, quindi, ad adattare la legislazione ai cambiamenti del sistema economico e garantire che il potenziale di innovazione contribuisca efficacemente alla ripresa e alla resilienza del Paese.

La riforma intende: rafforzare il sistema di protezione della proprietà industriale; incentivare l'uso e la diffusione della proprietà industriale, in particolare da parte delle PMI; facilitare l'accesso ai beni immateriali e la loro condivisione, garantendo allo stesso tempo un equo rendimento degli investimenti; garantire un rispetto più rigoroso della proprietà industriale; rafforzare il ruolo dell'Italia nei consessi europei e internazionali sulla proprietà industriale.

Il PNRR indica come traguardo da conseguire l'entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della pro-

prietà industriale e dei pertinenti strumenti attuativi entro il terzo trimestre dell'anno 2023.

Passando all'articolato, riassume i contenuti del disegno di legge rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Innanzi tutto l'articolo 1 integra il disposto dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)* del Codice della proprietà industriale, che vieta di registrare come marchi i segni idonei ad ingannare il pubblico, estendendo tale divieto ai segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

L'articolo 2 introduce nel Codice la protezione temporanea dei disegni e dei modelli che figurano in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o di uno Stato estero con il quale si abbiano accordi di reciprocità di trattamento.

Con l'articolo 3, il disegno di legge, ribaltando l'approccio in vigore relativamente alla titolarità delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, stabilisce che i diritti nascenti dall'invenzione spettino alla struttura di appartenenza dell'inventore, a meno che la stessa struttura non ne abbia interesse.

L'articolo 4 introduce nel Codice un nuovo articolo 65-*bis*, che consente alle istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca ovvero agli IRCCS di dotarsi di un Ufficio di trasferimento tecnologico (UTT) con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese.

L'articolo 5, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 59 del Codice, che prevede, qualora per la medesima invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, il primo cessi di produrre i suoi effetti.

L'articolo in esame modifica tale disposizione prevedendo che il brevetto italiano mantenga i suoi effetti e coesista con il brevetto europeo, anche in caso di successivo annullamento o decadenza di quest'ultimo.

L'articolo 6, inserito dal Senato, aumenta il minimo e il massimo edittale della sanzione applicabile a chiunque apponga, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, rispettivamente, da 51,65 a 150 euro e da 516,46 a 1.500 euro.

L'articolo 7 modifica ed integra la disciplina sulle condizioni di ricevibilità della domanda di brevetto, consentendo il differimento del pagamento dei diritti di deposito per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa.

L'articolo 8 reca norme finalizzate al rafforzamento del controllo preventivo sulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato e, a tal fine, apporta modifiche alla relativa disciplina, prevedendo, da una parte, la riduzione dei termini per l'esercizio del controllo preventivo ministeriale su tali domande, ma, dall'altra, l'estensione delle casistiche da sottoporre a controllo preventivo.

L'articolo 9 estende da 2 a 4 anni la durata in carica della Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM).

L'articolo 10 riduce da quaranta a trenta il numero minimo di giorni intercorrenti tra la convocazione delle parti e la relativa udienza di trattazione presso la Commissione ricorsi.

L'articolo 11 prevede che siano opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono o modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo iscritti nel registro dei brevetti europei.

L'articolo 12 interviene sulla disciplina del deposito delle domande e delle istanze presentate a norma del codice della proprietà industriale, disponendo la soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea all'UIBM e la semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico.

L'articolo 13 interviene sulle modalità procedurali attraverso le quali è rivendicata la priorità del deposito di una domanda volta ad ottenere un titolo di proprietà industriale.

L'articolo 14 sopprime la Commissione a cui compete l'espressione di un parere circa l'esistenza dei requisiti di validità per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del diritto di privativa al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che dunque si prevede esprima direttamente il proprio parere vincolante.

Il provvedimento, all'articolo 15, include esplicitamente, tra i soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto.

L'articolo 16 modifica l'articolo 191 del Codice, fissando un termine univoco in materia di proroga dei termini dei procedimenti presso l'UIBM.

L'articolo 17 modifica il termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione dei diritti di proprietà industriale, fissandolo ad un anno dalla scadenza del termine non osservato.

L'articolo 18 riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

L'articolo 19 include le domande internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia tra i riferimenti che devono essere tenuti in considerazione dall'UIBM per valutare la novità del brevetto.

L'articolo 20 precisa il termine finale di durata del brevetto per invenzione industriale e del brevetto per modello di utilità, prevedendo che esso coincida con l'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda.

L'articolo 21 interviene sugli articoli 61 e 81 del codice della proprietà industriale, al fine di abrogare le previsioni inerenti ai certificati complementari di protezione, disciplinati dalla legge n. 349 del 1991, già abrogata dall'articolo 246 del medesimo Codice, per i quali si stabiliva una durata maggiore rispetto a quella quinquennale prevista dalla disciplina europea.

L'articolo 22 abroga il comma 3 dell'articolo 129 del Codice, consentendo il sequestro delle merci contraffatte esposte in fiera.

L'articolo 23 novella l'articolo 138 del Codice per prevedere che debbano essere resi pubblici mediante trascrizione, ai fini della opponibilità di fronte ai terzi, anche gli atti che « estinguono » i diritti su titoli di proprietà industriale, nonché le sentenze di fallimento di soggetti titolari di diritti sui titoli di proprietà industriale.

L'articolo 24 precisa che con l'esame delle domande per i diritti di proprietà industriale su invenzioni e modelli di utilità è accertata la conformità dell'oggetto della domanda ai requisiti di validità di cui agli articoli 46 (novità), 48 (attività inventiva) e 49 (industrialità) del Codice. La verifica di sussistenza degli stessi, per le invenzioni in ogni caso e per i modelli di utilità nei soli casi di brevettazione alternativa, è da condurre all'esito della ricerca di precedenza nel tempo (anteriorità). Con riguardo a quest'ultima si sopprime l'attuale previsione che rinviava a un decreto ministeriale la disciplina della ricerca delle anteriorità ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di validità.

Si esplicita quindi la previsione per cui, in ogni caso, l'Ufficio verifica che l'assenza di tali requisiti non risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni e allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

L'articolo 25 sostituisce il comma 1 dell'articolo 178 del Codice, stabilendo le seguenti due ipotesi nelle quali non opera il termine di due mesi dalla presentazione dell'opposizione alla domanda di registrazione di un marchio, entro il quale l'UIBM deve comunicare alle parti l'opposizione stessa: *i)* se ricorre uno dei casi di sospensione previsti dall'articolo 180, comma 1, lettere da *b)* a *e-ter)* del Codice; *ii)* se è stata depositata un'istanza di limitazione della domanda di marchio sulla quale si renda necessario chiedere il parere dell'opponente per la prosecuzione della procedura.

L'articolo 26 consente di richiedere la nullità di un marchio caratterizzato da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia e vieta di « parcellizzare » le domande di nullità e decadenza.

L'articolo 27 qualifica come istanza e non più come domanda l'atto con il quale si chiede l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità del marchio; stabilisce che l'oggetto della comunicazione dell'istanza alle parti debba contenere l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione; elimina la previsione per cui alla comunicazione alle parti dell'istanza deve essere allegato « qualsiasi documento presentato dal richiedente »; disciplina l'ipotesi del mancato raggiungimento di un accordo, consentendo al titolare del marchio di presentare per iscritto le proprie deduzioni entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'articolo 28 introduce tra le cause di estinzione del procedimento di decadenza o nullità del marchio la rinuncia allo stesso.

L'articolo 29 chiarisce e specifica i criteri per il rimborso di tasse e diritti in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata.

L'articolo 30 modifica l'articolo 230, comma 2, del Codice, precisando che la regolarizzazione dei diritti annuali per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale è subordinata al pagamento del diritto di mora per ogni annualità incompleta o irregolare.

L'articolo 31 modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per le domande di concessione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale ed atti allegati, nonché per le successive formalità ed istanze varie, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.

L'articolo 32 reca, infine, la clausola d'invarianza finanziaria.

Sui lavori della Commissione.

Cristina ROSSELLO (FI-PPE) ringrazia, a nome del suo gruppo, la collega Maria Anna Madia per le espressioni di cordoglio manifestate in occasione della scomparsa del sen. Silvio Berlusconi.

La seduta termina alle 16.50.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali. COM(2023) 185 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali;

considerata la relazione trasmessa dal Governo sulla proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;

premesso che:

le finalità della proposta sono pienamente condivisibili, in quanto essa, colmando una grave lacuna nella disciplina vigente, mira ad introdurre norme comuni sul trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri nell'Unione europea, con particolare riguardo alle fattispecie di reato che presentano profili transfrontalieri;

l'intervento prospettato contribuirebbe in tal modo ad un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia nell'UE, prevenendo duplicazioni di procedimenti penali in più Stati membri, garantendo che i medesimi procedimenti siano condotti nello Stato più adatto, nonché evitando casi di impunità in relazione a gravi reati transfrontalieri;

osservato che:

la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 82, paragrafo 1, lettere *b)* e *d)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che attribuisce all'Unione il potere di stabilire misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e a prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto un quadro giuridico sul trasferimento dei procedimenti penali non potrebbe esser realizzato in modo adeguato dagli Stati membri da soli, trattandosi di una questione transfrontaliera, come dimostra l'attuale frammentazione del quadro giuridico. Inoltre, la nuova disciplina non impone alcun obbligo allo Stato richiedente di inviare un'istanza di trasferimento del procedimento penale e, pur stabilendo un elenco comune di criteri che giustificano la procedura, lascia un sufficiente margine di discrezionalità allo Stato richiesto per rifiutare il trasferimento del procedimento penale;

la proposta è altresì conforme al principio di proporzionalità, poiché sia la forma che il contenuto delle misure proposte si limitano a quanto necessario per rafforzare il quadro dell'UE concernente l'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. In particolare, le opzioni regolative scelte dalla Commissione non sono eccessivamente invasive per i sistemi nazionali giudiziari penali degli Stati membri e tengono anche conto del fatto che in alcuni ordinamenti l'azione penale è obbligatoria mentre in altri il pubblico ministero ha la discrezionalità di non esercitarla quando non è nell'interesse pubblico;

anche il ricorso allo strumento del regolamento piuttosto che della direttiva appare condivisibile, essendo essa intesa ad assicurare la massima certezza del diritto e a prevenire disallineamenti in fase di recepimento negli ordinamenti nazionali;

rilevato che alcune disposizioni della proposta richiedono una ulteriore e più approfondita valutazione di merito da parte del Governo e del Parlamento, anche alla

luce del loro impatto sull'ordinamento italiano. In particolare, si osserva che:

l'articolo 4, alla luce del principio di obbligatorietà dell'azione penale stabilito dall'articolo 112 della Costituzione italiana, sembrerebbe configurare un nuovo caso di sospensione del procedimento. Andrebbe chiarito come la sospensione disposta da un'autorità richiedente italiana, ai sensi del regolamento in esame, si intrecci con la disciplina della prescrizione e con la relativa sospensione e interruzione prevista dal nostro ordinamento;

la proposta in esame ha ad oggetto procedimenti penali sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Al contrario gli articoli 746-*bis* e *ter* del codice di procedura penale prevedono che il trasferimento dei procedimenti penali – in entrata e in uscita – siano disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale;

la proposta non contempla la facoltà prevista dall'articolo 746-*quater* del codice di procedura penale, ai sensi del quale il Ministero della giustizia può esercitare un potere di blocco rispetto alla richiesta di trasferimento all'estero di un procedimento penale;

considerato altresì che l'articolo 13 della proposta consente, tra l'altro, all'autorità cui è stato richiesto un trasferimento di procedimento penale di rifiutarlo qualora ritenga che tale opzione non sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, occorre valutare se tale clausola di natura generale possa consentire agli Stati membri un approccio molto restrittivo nei confronti delle richieste di assunzione di un procedimento penale, tale da pregiudicare l'impianto e le finalità complessive dell'intervento normativo;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Esame del regolamento interno 160
ALLEGATO 1 (Proposte di modifica del Regolamento interno) 162
ALLEGATO 2 (Regolamento interno della Commissione titolo i norme applicabili) 163
Comunicazioni del Presidente 160
ALLEGATO 3 (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti) 170
ALLEGATO 4 (Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti commissioni antimafia) 171
ALLEGATO 5 (Deliberazione in tema di missioni e collaborazioni esterne) 172

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Chiara COLOSIMO.

La seduta comincia alle 19.45.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame del regolamento interno.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, illustra una proposta di regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame e approfondimenti istruttori da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in precedenti riunioni. Precisa che, come convenuto nell'Ufficio di presidenza, il testo proposto ricalca quello dei regolamenti adottati nelle precedenti legislature, con l'aggiunta di alcune proposte di modifica che richiedevano ulteriori approfondimenti e che sono in distribuzione *(vedi allegato 1)*.

Il presidente chiede ai colleghi se intendono intervenire per illustrare le proposte di modifiche e ricorda che la procedura per l'approvazione del regolamento interno della Commissione prevede il voto articolo per articolo e una votazione finale.

Intervengono a più riprese per formulare osservazioni e proposte le deputate Stefania ASCARI (M5S) ed Elisabetta PICCOLOTTI (Alleanza Verdi e Sinistra).

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, la proposta di modifica 12.1, gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, la proposta di modifica 18.1, gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, la proposta di modifica 23.1, gli articoli 23 e 24 e, infine, il regolamento nel suo complesso *(vedi allegato 2)*.

Comunicazioni del Presidente.

Chiara COLOSIMO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, nella se-

duta del 31 maggio scorso, ha adottato la delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione, *(vedi allegato 3)*, e ha convenuto di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle precedenti Commissioni antimafia, inclusa la documentazione acquisita in sede di Ufficio stralcio, che diventerà, quindi, patrimonio dell'attuale Commissione *(vedi allegato 4)*.

Nella stessa seduta l'Ufficio di presidenza ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione dei militari del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta: luogotenente cariche speciali Antonio Giugliano, luogotenente cariche speciali Daniele Ranucci, maresciallo ordinario Alfredo De Paolis, brigadiere capo Claudio Bellavista e finanziere Giuseppe Greco.

Comunica infine che l'Ufficio di presidenza nella seduta del 15 giugno scorso, ha adottato la delibera in tema di missioni e collaborazioni esterne *(vedi allegato 5)*.

Intervengono sull'ordine dei lavori il senatore Walter VERINI (PD-IDP) e la senatrice Raffaella PAITA (Az-IV-RE).

Chiara COLOSIMO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 20.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

PROPOSTE DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

ART. 12.

Al comma 2, dopo le parole: « a circuito chiuso e » *aggiungere le seguenti:* « , limitatamente alle audizioni, ».

12.1. Presidente, D'Attis, Iannone, Cantalamessa, Salvitti.

ART. 18.

Al comma 3, dopo le parole: « concorso in esso », *aggiungere le seguenti:* « , nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 416-*bis*.1 del codice penale. ».

18.2. Verini.

ART. 23.

Al comma 3, sostituire le parole: « può altresì avvalersi » *con:* « si avvale ».

23.1. Ascari, Cantalamessa, De Corato, Gallo, Musolino, Paita, Piccolotti, Pittalis, Salvitti, Verini.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
NORME APPLICABILI

ART. 1.
(Norme applicabili).

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla legge 2 marzo 2023, n. 22, di seguito denominata « legge istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

ART. 2.
(Composizione e durata).

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva, resta in carica nel pieno esercizio dei suoi poteri per tutta la durata della XIX legislatura, fino alla prima riunione delle nuove Camere.

2. In caso di scioglimento anticipato di una sola Camera, si provvede al rinnovo dei componenti appartenenti alla Camera disciolta secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

3. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire a uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

4. Il presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

ART. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti della Commissione.

3. Salva diversa disposizione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ciascun componente della Commissione può assistere alle riunioni dei comitati di cui all'articolo 3 della legge istitutiva e sostituirne anche temporaneamente i componenti.

ART. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 e dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23, e salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16.

ART. 5.
(Ufficio di presidenza).

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal presidente della Commissione, che lo presiede, dai vice presidenti e dai segretari.

2. Il presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo

ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di gruppo.

3. Delle riunioni dell'Ufficio di presidenza è redatto un processo verbale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente almeno le deliberazioni assunte.

ART. 6.
(Funzioni del presidente, dei vice presidenti e dei segretari).

1. Il presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti e i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) svolge i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

2. I vice presidenti sostituiscono, su sua delega, il presidente in caso di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo presidente, la Commissione è convocata dal vice presidente eletto con il maggior numero di voti. I segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Le prerogative dell'Ufficio di presidenza sono esercitate dal presidente nei casi di necessità e urgenza anche in occasione dello svolgimento delle missioni. Il presidente riferisce tempestivamente all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei gruppi, la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a tre quarti dei componenti della Commissione, sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora non si raggiunga la predetta maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal presidente che inserisce le proposte dei gruppi dissenzienti in modo da garantire agli argomenti indicati da questi ultimi una quota del tempo disponibile nel periodo considerato ovvero degli argomenti da trattare. Il programma e il calendario così formulati sono definitivi dopo la comunicazione alla Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del presidente della Commissione.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
DELLA COMMISSIONE

ART. 8.
(Convocazione della Commissione).

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48 ore prima della seduta. Con

l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

ART. 9.
(Ordine del giorno delle sedute).

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 10.
(Numero legale).

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore a un'ora.

ART. 11.
(Deliberazioni).

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 12.
(Pubblicità dei lavori).

1. La Commissione può disporre che per determinate sedute non sia pubblicato il resoconto stenografico, che viene comunque redatto. Dei lavori della Commissione è pubblicato in ogni caso un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e, limitatamente alle audizioni, può essere altresì disposta la trasmissione sulla web tv della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. Nel corso della medesima seduta, il presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell'Ufficio di presidenza si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

5. Il presidente propone alla Commissione di riunirsi in seduta segreta, qualora se ne manifesti l'opportunità.

ART. 13.
(Comitati).

1. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più

comitati ovvero con l'istituzione di gruppi di lavoro su temi specifici. I componenti di ciascun comitato sono nominati dal presidente della Commissione tenendo conto delle indicazioni dei gruppi presenti in Commissione, ciascuno dei quali deve avervi almeno un rappresentante. Il coordinatore di ciascun comitato è nominato dal presidente della Commissione.

2. I comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, specifici compiti, relativamente a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. Il presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, assegna i collaboratori esterni ai comitati per le loro attività. I coordinatori dei comitati dispongono la partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle riunioni dei rispettivi comitati.

4. I coordinatori comunicano preventivamente al presidente della Commissione il calendario dei lavori.

5. Il presidente, d'intesa con il coordinatore di uno o più comitati, ha la facoltà di trasferire in sede plenaria l'audizione di uno o più soggetti precedentemente deferita a uno o più comitati.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

ART. 14.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

ART. 15.
(Attività istruttoria).

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 14, la Commissione può acquisire documentazione, notizie e informazioni nei modi che ritiene più opportuni, anche mediante libere audizioni e audizioni a testimonianza, ai sensi dell'articolo 4 della legge istitutiva.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite nella forma della libera audizione, e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

ART. 16.
(Audizioni in forma libera, audizioni a testimonianza e confronti).

1. Le persone da ascoltare nella forma della libera audizione sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile per lo svolgimento e la conclusione delle attività di inchiesta.

3. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata, servizio di recapito qualificato certificato, o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta od omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai

sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. Il presidente avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

5. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

6. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione sono rivolte dal presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

7. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto appena possibile il resoconto stenografico della seduta in cui sono stati escussi ovvero auditi. I testimoni devono sottoscriverlo. Di eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di loro richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

ART. 17.
(Falsa testimonianza).

1. Se il testimone commette uno dei fatti previsti come reati dagli articoli da 372 a 382 del codice penale, il presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla sua trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso siano commessi fatti previsti come reati dagli articoli da 366 a 382 di cui al Capo I del Titolo III del codice penale.

ART. 18.
(Denuncia di reato).

1. Il presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di appartenenza.

3. Qualora taluno dei componenti della Commissione sia raggiunto da un'informazione di garanzia per il reato di associazione di tipo mafioso o concorso in esso, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'art. 416-bis.1 del codice penale, il presidente, ricevutane notizia, è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Analogamente si procede qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitutiva, una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura.

ART. 19.
(Archivio della Commissione).

1. L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche su proposta del comitato sul regime degli atti, definisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i cri-

teri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di segreteria, il presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, d'intesa con i Presidenti delle due Camere. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, il presidente può disporre per taluno dei componenti della Commissione limitazioni all'accesso alla documentazione di archivio.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei propri documenti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai componenti della Commissione, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dalla legge istitutiva per l'informatizzazione. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

ART. 20.
(Relazioni alle Camere).

1. La Commissione riferisce alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *dd)*, della legge istitutiva, al termine dei propri lavori nonché ogni volta lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.

2. Nei casi di cui al comma 1, il presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno o più componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

ART. 21.
(Pubblicità di atti e documenti).

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide direttamente, o anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 19, comma 1, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta vengono versati nell'Archivio storico del ramo del Parlamento cui appartiene il presidente della Commissione.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 22.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione e il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge istitutiva. Il presidente concorda con l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di incremento delle spese di cui all'articolo 7, comma 5, della legge istitu-

tiva, dandone comunicazione alla Commissione. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all'Amministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i due rami del Parlamento.

ART. 23.
(Collaborazioni esterne).

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva, per il miglior espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi di collaborazioni a tempo pieno nel numero massimo di 12 unità. La Commissione può altresì avvalersi di collaboratori a tempo parziale e a titolo gratuito. In entrambe le fattispecie, l'incarico è affidato a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione medesima. In sede di affidamento dell'incarico, l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ne definisce l'oggetto e i termini di inizio e di scadenza, salvo rinnovo. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

2. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti, documenti di cui agli articoli 5 e 6 della legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Il presidente della Commissione può disporre che i consulenti possano assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione si avvale, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge istitutiva.

4. I collaboratori esterni, anche a tempo parziale, prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese loro riconosciuto esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce, di norma, alle spese, debitamente documentate, aventi a oggetto l'alloggio e il trasporto, nonché la ristorazione fruita presso le strutture delle Camere. Qualora l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberi la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata a iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 24.
(Modifiche al regolamento della Commissione e rinvio alla legge istitutiva).

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri componenti della Commissione.

ALLEGATO 3

DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

ART. 1.
(Documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. È, tuttavia, consentita, su disposizione del presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione, comprese le audizioni svolte durante le missioni;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi o apocrifi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

ART. 2.
(Documenti riservati).

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

ALLEGATO 4

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLE PRECEDENTI COMMISSIONI ANTIMAFIA

La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, preso atto che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, seguendo la prassi seguita dalle Commissioni delle precedenti legislature, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti legislature, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVIII legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti,

delibera:

1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalle Commissioni antimafia delle precedenti legislature, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVIII legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli;

3) di dare mandato al nucleo delle Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di finanza addetti alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XIX legislatura, secondo le indicazioni fornite dal presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

ALLEGATO 5

DELIBERAZIONE IN TEMA DI MISSIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE

ART. 1.
(Missioni).

1. Le missioni sono svolte, di norma, da delegazioni composte da un numero contenuto di parlamentari, designati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo proporzionale, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi, ovvero in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi.

2. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può autorizzare la partecipazione di un componente in rappresentanza della Commissione, qualora non vi partecipi direttamente il Presidente, a manifestazioni pubbliche di particolare e specifico rilievo istituzionale o sociale, nei settori di interesse della Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

ART. 2.
(Incarichi dei collaboratori esterni).

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, ultimo periodo, della legge istitutiva, e dell'articolo 23, comma 1, del regolamento interno, le collaborazioni esterne, nel numero massimo di 12 unità per i collaboratori a tempo pieno, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e motivata determinazione da parte dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.

2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi in base a criteri di trasparenza e comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare di cui all'articolo 1 della legge istitutiva. I collaboratori esterni devono altresì essere in possesso dei requisiti previsti per i componenti la Commissione dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, della legge istitutiva. A tal fine il presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di presidenza i *curricula* dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel *curriculum*, la documentazione relativa a quanto previsto nel primo periodo, nonché ogni ulteriore informazione utile.

3. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, assegnata ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento interno, ovvero del rimborso delle spese sostenute. L'Ufficio di presidenza indica altresì presso quali dei Comitati, ove costituiti, il collaboratore esterno presta in via prevalente la propria collaborazione.

4. Il presidente acquisisce preventivamente, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati, quindi comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.

5. Il presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 4 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.

6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza dei vincoli di segreto

eventualmente previsti dalla legge istitutiva. L'incarico ha durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.

8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate ai Presidenti delle Camere.

ART. 3.
(Trattamento economico dei collaboratori esterni).

1. Su proposta del presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, determina, per ciascun collaboratore esterno, la misura massima annuale del rimborso delle spese e le relative modalità di corresponsione. A tal fine, si tiene conto anche della distanza da Roma del luogo ove risiede il collaboratore esterno.

2. Il rimborso delle spese può essere effettuato solo se dalla documentazione presentata risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.

3. Le spese di trasporto, vitto e alloggio a Roma possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni previamente deliberate dalla Commissione, nei seguenti casi:

a) quando il collaboratore esterno si trova a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di espressa richiesta del Presidente, con lettera o messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso;

b) le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno, in prima classe, oppure in aereo, in classe economica;

c) le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte trascorsa in albergo precedentemente al giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato a essere presente qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva alla seduta che abbia luogo di sera; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla Presidenza; in ogni caso non si rimborsano importi di entità superiore ad euro 120 per notte;

d) le spese di vitto a Roma sono rimborsate limitatamente ai pasti consumati presso le strutture di ristorazione delle Camere.

4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio, di cui ciascun collaboratore può usufruire è stabilito in euro 12.000 annuali. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.

5. Qualora l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi deliberi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, la corresponsione di un'indennità, non si fa luogo a rimborso spese. L'ammontare dell'indennità non può superare, nel massimo, l'importo del rimborso spese di cui al precedente comma 4 e viene corrisposta in mensilità; qualora il contributo fornito consista in attività per progetto collegata ad iniziative della Commissione ovvero nella redazione di una elaborazione originale da parte del consulente, l'indennità può essere corrisposta in unica soluzione o in due rate a seguito di presentazione e successiva validazione da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ART. 4.
(Compiti dei collaboratori esterni).

1. I collaboratori esterni svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.

2. I collaboratori esterni sono presenti in sede in tutti i casi in cui il presidente lo richieda espressamente.

3. I collaboratori esterni non possono essere impiegati presso l'archivio della Commissione, alla cui gestione e tenuta sono addetti i militari del Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Sparkle S.p.A., Enrico Maria Bagnasco *(Svolgimento e conclusione)* 175

AUDIZIONI

Martedì 20 giugno 2023. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 12.40.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Sparkle S.p.A., Enrico Maria Bagnasco.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Sparkle S.p.A., Enrico Maria BAGNASCO.

Enrico Maria BAGNASCO, *Amministratore delegato di Sparkle S.p.A.,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente,* i senatori Enrico BORGHI (A-IV-RE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FdI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (A-IV-RE), ai quali rispondono Enrico Maria BAGNASCO, *Amministratore delegato di Sparkle S.p.A,* e Eugenio SANTAGATA, *Chief Public Affairs & Security Officer di TIM.*

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AVVERTENZA 3

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità « Il Forteto ». C. 336 Donzelli *(Esame e rinvio)* 4

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio *(Seguito dell'esame e rinvio)* 6

ALLEGATO (Proposte emendative approvate) 12

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il 1° maggio 2023. (Doc. XXV, n. 1)

Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. (Doc. XXVI, n. 1) *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* 14

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 14

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

ATTI DEL GOVERNO 15

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40. Atto n. 49 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 15

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115-88-424-769-907-A 23

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. Emendamenti C. 887-A e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 23

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 24

ALLEGATO (Parere approvato) 28

AVVERTENZA 27

ERRATA CORRIGE 27

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e rinvio)* 29

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 31

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori e C. 842 Rizzetto *(Rinvio del seguito dell'esame)* 33

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 34

5-00693 Boldrini: Sul ripristino dello stato di diritto in Tunisia 35

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 43

5-00914 Quartapelle Procopio: Sull'emergenza umanitaria in Sudan 35

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 44

5-00975 Formentini: Sulla partecipazione di Taiwan ai lavori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 36

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 46

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 36

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 47

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune. C. 676 Rosato ed altri *(Esame e rinvio)* 38

Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero. C. 994 Onori ed altri *(Esame e rinvio)* 40

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della professoressa Francesca Pacifici, Ricercatrice presso IC-LOC (*Interdisciplinary Center for Advanced Studies on Lab-on-Chip and Organ on-Chip Applications*), dell'Università di Roma – Tor Vergata, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00075 Saccani Jotti sul programma « Soldato sicuro » 48

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 49

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. C. 596 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 53

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti)* 53

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. C. 1178 (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 55

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 56

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin *(Seguito dell'esame e rinvio)* 62

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero *(Seguito dell'esame e rinvio)* 68

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin *(Seguito dell'esame e rinvio)* 70

ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate) 83

ALLEGATO 2 (Proposte emendative presentate dai relatori e dal Governo) 86

ALLEGATO 3 (Proposte di riformulazione presentate) 90

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali *(Esame emendamenti testo unificato C. 596-659-952-991-A)* . 91

SEDE REFERENTE:

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418 Lupi *(Esame e rinvio)* 91

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 99

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 104

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 94

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 106

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1194 Governo di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) 108

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) 108

Audizione informale di rappresentanti di Confcommercio 108

Audizione informale di rappresentanti di Confartigianato 108

Audizione informale di rappresentanti di Confesercenti 108

Audizione informale di rappresentanti del Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo 108

Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia 108

Audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme 108

Audizione informale di rappresentanti della Coldiretti 108

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi) dell'Emilia-Romagna 108

Audizione informale di rappresentanti dei Vigili del Fuoco dell'Emilia-Romagna 108

Audizione informale di rappresentanti dell'Alleanza delle cooperative italiane 108

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) 108

Audizione informale di rappresentanti di Terra Viva CISL 108

Audizione informale di rappresentanti dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ... 109

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) . 109

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Province d'Italia (UPI) 109

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1194 Governo di conversione del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Audizione informale di rappresentanti della Regione Marche 109

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) 109

ERRATA CORRIGE 109

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana 110

Audizione di rappresentanti di ADR Aeroporti di Roma *(Svolgimento e conclusione)* 110

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Gruppo SEA Spa – Aeroporti di Milano *(Svolgimento e conclusione)* 111

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa – Trieste Airport *(Svolgimento e conclusione)* 111

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di F2i Ligantia (Sogeeal Spa Aeroporto di Alghero e Geasar Spa Aeroporto di Olbia) (in videoconferenza), Sogaer Spa – Aeroporto di Cagliari-Elmas *(Svolgimento e conclusione)* 111

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Airgest Spa Società di gestione aeroporto civile di Trapani, AST Aeroservizi Spa Aeroporto di Lampedusa, Gesap Spa Aeroporto di Palermo e di SAC Società Aeroporto Catania Spa *(Svolgimento e conclusione)* 111

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 113

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 117

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 113

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 118

XII Affari sociali

AVVERTENZA 119

XIII Agricoltura

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo del settore apistico. C. 161 Cattoi, C. 706 Ciaburro e C. 967 Caramiello 121

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la castanicoltura. C. 170 Cattoi, C. 565 Nevi, C. 616 Simiani, C. 754 Caretta e C. 992 Caramiello 121

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. C. 747 Pierro e altri e C. 856 Caramiello *(Esame e rinvio)* ... 121

SEDE CONSULTIVA:

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. C. 1194 Governo (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 125

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 133

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla X Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 128

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 135

RISOLUZIONI:

7-00084 Bruzzone: Sulle iniziative per l'eradicazione della peste suina dal territorio nazionale *(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00016)* 129

ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione) 136

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Piano d'azione UE: proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente. COM(2023) 102 final *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 130

ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione) 141

INTERROGAZIONI:

5-00324 Caramiello: Sulla riapertura dei termini relativi alla procedura di finanziamento per la logistica agroalimentare 131

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 144

5-00528 Vaccari: In merito alle iniziative da adottare per contrastare la diffusione della flavescenza dorata 132

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 146

5-00686 La Salandra: In merito a quali iniziative adottare per tutelare la produzione nazionale di grano duro 132

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 148

5-00963 Schullian: Sulle modalità di svolgimento del bando agrisolare 132

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 132

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali. COM(2023) 185 final. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito esame e conclusione – Valutazione di conformità)* 151

ALLEGATO (Documento approvato dalla Commissione) 158

SEDE CONSULTIVA:

DL 57/23: Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo (Parere alle Commissioni I e V) *(Rinvio dell'esame)* 151

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e C. 101 Billi (Parere alla X Commissione) *(Esame e rinvio)* 152

Sui lavori della Commissione 157

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Esame del regolamento interno 160

ALLEGATO 1 (Proposte di modifica del Regolamento interno) 162

ALLEGATO 2 (Regolamento interno della Commissione titolo i norme applicabili) 163

Comunicazioni del Presidente 160

ALLEGATO 3 (Deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti) 170

ALLEGATO 4 (Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle precedenti commissioni antimafia) 171

ALLEGATO 5 (Deliberazione in tema di missioni e collaborazioni esterne) 172

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, dell'Amministratore delegato di Sparkle S.p.A., Enrico Maria Bagnasco *(Svolgimento e conclusione)* 175

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

19SMC0041210